

Il presente documento è di proprietà di Rai Pubblicità S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.



Rai Pubblicità S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01

XIX Edizione

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2023

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	4
1. QUADRO DI RIFERIMENTO	8
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	8
1.2 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	9
1.3 MODELLO E CODICE ETICO	9
2. RAI PUBBLICITÀ S.P.A.	11
2.1 MISSIONE	11
2.2 L'ASSETTO ISTITUZIONALE: ORGANI E SOGGETTI	11
2.3 GLI STRUMENTI DI <i>GOVERNANCE</i> E DI REGOLAMENTAZIONE	14
2.4 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	15
2.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE E IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE	17
2.6 RAPPORTI INFRAGRUPPO	19
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
3.1 IL PROGETTO DI RAI PUBBLICITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO	20
3.1.1 Mappatura delle aree a rischio	20
3.1.2 Revisione / Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo	21
3.2 IL MODELLO DI RAI PUBBLICITÀ	21
3.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO ALL'INTERNO DEL GRUPPO	24
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 DI RAI PUBBLICITÀ	24
4.1 ISTITUZIONE E DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, NOMINA E REVOCA DEI SUOI COMPONENTI DELL'OdV	25
4.2 FUNZIONI E POTERI	26
4.3. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'OdV	28
4.3.1. Reporting dell'OdV verso gli organi societari	28
4.3.2. Informativa verso l'OdV	29
4.4. CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	30
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.	33
5.1 PREMESSA	33
5.2 DIPENDENTI	33
5.3 ALTRI DESTINATARI	34
6. SISTEMA SANZIONATORIO	35
6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO	35
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	35
6.2.1 Sistema disciplinare	35
6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni	36
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	37
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	37
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI	37
7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	38

Definizioni

- “Attività Sensibili”: attività di Rai Pubblicità S.p.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “CCNL”: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore e applicati;
- “Capogruppo” o “RAI”: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.;
- “Collaboratori Esterni”: tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Rai Pubblicità S.p.A., ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici incarichi (ad esempio consulenti, fornitori, *partner*, agenti, intermediari, etc.);
- “Destinatari”: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società: gli Organi Sociali, il Direttore Generale, i dipendenti e tutti i Collaboratori Esterni;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Rai Pubblicità S.p.A. (tale dizione include anche dirigenti);
- “D.lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- “Rai Pubblicità”: Rai Pubblicità S.p.A.;
- “Gruppo” o “Gruppo RAI”: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice civile;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 predisposte da Confindustria;
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 che sarà adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Rai Pubblicità S.p.A.;
- “Organismo di Vigilanza” (OdV): organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “RPC”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- “PPC” o “Piano”: Piano di Prevenzione della Corruzione
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001;
- “Società”: Rai Pubblicità S.p.A.

Premessa

Rai Pubblicità ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 (di seguito, il “Modello”) in quanto consapevole che tale sistema, seppur costituendo una “facoltà” e non un obbligo, rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di *governance*, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzati a una prevenzione “attiva” dei Reati.

Nella seduta del 23 febbraio 2005 il Consiglio di Amministrazione di Rai Pubblicità ha approvato la prima (I) edizione del Modello, istituendo altresì, con la medesima delibera, il proprio Organismo di Vigilanza. Successivamente, in linea con lo spirito del Decreto, il Modello è stato aggiornato, alla luce degli esiti dell’attività espletata dall’Organismo di Vigilanza, in conseguenza delle modifiche normative che hanno interessato il catalogo dei reati-presupposto e delle modifiche organizzative intervenute all’interno della Società e del Gruppo. In particolare:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2006, la Società ha proceduto alla approvazione della seconda (II) edizione del Modello per l’introduzione di ulteriori reati presupposto e per le indicazioni desumibili dal Modello della Capogruppo; con la medesima delibera ha istituito un Organismo di Vigilanza rinnovato nella sua composizione;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2007, la Società ha proceduto alla approvazione della terza (III) edizione del Modello alla luce del mutato quadro normativo ed aziendale;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2007, la Società ha proceduto alla approvazione della quarta (IV) edizione del Modello, che recepiva il rinnovato assetto organizzativo aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 31 ottobre 2007 e del 20 novembre 2007;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2008, la Società ha proceduto alla approvazione della quinta (V) edizione del Modello, integrato con la Decima Sezione della Parte Speciale, dedicata ai reati di ricettazione e riciclaggio;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2008, la Società ha proceduto alla approvazione della sesta (VI) edizione del Modello, integrato con la Undicesima Sezione della Parte Speciale, dedicata ai reati informatici;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2009, la Società ha proceduto alla approvazione della settima (VII) edizione del Modello, che recepisce le modifiche apportate all'assetto organizzativo aziendale, e le azioni intraprese per adeguare il sistema di sicurezza del lavoro alla disciplina di cui al d.lgs. 81/2008.
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2010, la Società ha proceduto alla approvazione della ottava (VIII) edizione del Modello, integrato con la Dodicesima e la Tredicesima Sezione della Parte Speciale, dedicate ai reati contro l'industria ed il commercio ed ai reati in materia di violazione del diritto di autore, che recepisce altresì le modifiche apportate all'assetto organizzativo aziendale;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2011, la Società ha proceduto alla approvazione della nona (IX) edizione del Modello, che recepisce: i) la nuova attribuzione di poteri delegati nonché le modifiche a più riprese apportate all'assetto organizzativo aziendale; ii) la intervenuta certificazione di conformità BS OHSAS 18001:2007 da parte del British Standards Institution del Sistema di Gestione per la Salute e per la Sicurezza dei Lavoratori;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2012, la Società ha proceduto alla approvazione della decima (X) edizione del Modello, integrato con la quattordicesima Sezione della Parte Speciale, dedicata ai reati ambientali;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2014, la Società ha proceduto all'approvazione dell'undicesima (XI) edizione del Modello, predisposto in coerenza con quello della Capogruppo Rai;
- con delibera del Consiglio del 28 luglio 2015, la Società ha proceduto all'approvazione della prima edizione del Piano di Prevenzione della Corruzione, che costituisce parte integrante del Modello;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2015, la Società ha proceduto all'approvazione della dodicesima (XII) edizione del Modello, recante l'aggiornamento della Parte Generale, a seguito di aggiornamenti normativi, modifiche intervenute nell'assetto organizzativo della società, anche in relazione al Service fornito dalla Capogruppo, ulteriori indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2016, la Società ha proceduto all'approvazione della seconda edizione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2016, la Società ha proceduto all'approvazione della tredicesima (XIII) edizione del Modello, recante l'aggiornamento della Parte Speciale, attraverso l'adeguamento delle seguenti parti speciali: A "Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", C "Reati societari", D "Delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali", E "Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", F "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", H "Reati ambientali" e appendice A "Quadro normativo di riferimento";
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017, la Società ha proceduto all'approvazione della quattordicesima (XIV) edizione del Modello, integrato con la terza edizione del "Piano di Prevenzione della Corruzione".
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2018 la Società ha proceduto all'approvazione della quindicesima (XV) edizione del Modello;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2020 la Società ha proceduto all'approvazione della sedicesima (XVI) edizione del Modello al fine di recepire le modifiche normative intervenute nonché le modificazioni all'assetto organizzativo e societario della Società;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2021 la Società ha proceduto all'approvazione della diciassettesima (XVII) edizione del Modello al fine di recepire le modifiche normative intervenute nonché le modificazioni all'assetto organizzativo e societario della Società;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 maggio 2022 la Società ha proceduto all'approvazione della diciottesima (XVIII) edizione del Modello al fine di recepire le intervenute modifiche a seguito della costituzione del nuovo Organismo di Vigilanza.

Da ultimo, nel secondo semestre del 2022, sono stati avviati i lavori per un ulteriore aggiornamento del Modello al fine di recepire all'interno del documento le modifiche normative intervenute nonché l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione che costituisce parte integrante del Modello.

1. Quadro di Riferimento

1.1 Il Decreto Legislativo 231/01

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art.11 della legge 29 settembre 2000 n.300 - il decreto legislativo 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il d.lgs.231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti per talune fattispecie di reato.

Il d.lgs.231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art.5, comma 1, del d.lgs.231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

La commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, di sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati e illeciti di abuso di mercato;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati;
- reati di razzismo e xenofobia.
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificatamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per una più ampia trattazione del d.lgs. 231/01 si rinvia all'Appendice A.

1.2 Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente la Società si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001" emesse da Confindustria in conformità all'art.6, comma 3, d.lgs.231/2001.

Il Modello di Rai Pubblicità è opportunamente adattato, anche alla luce delle indicazioni previste dalle suddette Linee Guida (e successivi aggiornamenti la cui ultima versione è stata approvata nel mese di giugno 2021), alla concreta realtà aziendale.

1.3 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico del Gruppo Rai (la cui vigente versione del marzo 2020 è stata adottata dalla Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2021) pur avendo, il presente modello, finalità specifiche in ottemperanza al d.lgs.231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti gli Organi Sociali, il Direttore Generale, i Dipendenti e tutti i Collaboratori Esterni;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo). Il Modello detta le regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.

2. Rai Pubblicità S.p.A.

2.1 Missione

Come previsto nell'art.4 dello Statuto, la Società ha per oggetto:

- la raccolta, sui mercati nazionale e internazionale, di pubblicità, di sponsorizzazioni, di comunicazioni commerciali e sociali, e di tutte le altre forme ed espressione della pubblicità, destinate ai programmi radiofonici e televisivi qualunque sia il mezzo utilizzato nel presente e nel futuro per la loro diffusione (via etere, per mezzo di satelliti, via cavo, via filo, in chiaro e/o criptato, etc.);
- la raccolta di pubblicità nelle forme indicate al punto precedente, destinata a qualunque altro mezzo di comunicazione, presente e futuro, quali la carta stampata, audio e video cassette, affissioni, cinema e tabelloni, Internet, etc.:

Per il conseguimento del predetto oggetto sociale, e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, nonché del rispetto della legge 5 luglio 1991, numero 197 e successive modifiche, la Società potrà:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (ivi compresi i mutui attivi e passivi), bancarie, mobiliari e immobiliari, che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute utili ad eccezione delle attività finanziarie riservate ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, numero 385 e del d.lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e successive loro sostituzioni, modificazioni e integrazioni;
- assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale;
- produrre, acquisire, commercializzare e sfruttare in qualsiasi forma, opere, programmi e spettacoli e servizi di qualsivoglia genere e natura, qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto della suddetta attività pubblicitaria.

2.2 L'assetto istituzionale: organi e soggetti

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art.17 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n.120 e successive modifiche e integrazioni a tutela del genere meno rappresentato, da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, ovvero da un amministratore unico; gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei consiglieri e la durata del mandato entro i limiti suddetti; il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Ai sensi dell'art.23 dello Statuto, l'Organo Amministrativo ha la gestione esclusiva dell'impresa sociale e opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli suoi componenti. L'Organo Amministrativo è dotato di ogni potere di amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le materie di seguito indicate:

- atti di straordinaria amministrazione;

- definizione degli indirizzi strategici dell'attività aziendale e delle politiche commerciali;
- approvazione, su proposta del Presidente, delle linee guida del Piano Strategico Triennale della Società in coerenza con il Piano Strategico Triennale di Rai e del Gruppo Rai;
- su proposta dell'Amministratore Delegato, assunzione, nomine di Dirigenti e risoluzione dei rapporti di lavoro con i Dirigenti;
- concessione di garanzie personali ed emissione di pagherò cambiari;
- prestazione di fidejussioni superiori a 1 milione di euro, accettazione e iscrizione di ipoteche qualunque ne sia l'importo, costituzione di pegni;
- assunzione di partecipazioni e cointeressenze in altre imprese;
- apertura, estinzione di contratti di conto corrente con o senza affidamenti e di deposito e determinazione delle condizioni di costituzione, gestione ed estinzione degli stessi rientranti nella delega assegnata ad altro o altri consiglieri;
- assunzione di mutui passivi;
- apertura di filiali della Società sia in Italia sia all'estero;
- acquisto, permuta e alienazione di immobili;
- approvazione di convenzioni, di atti e di contratti (anche sindacali) aziendali di importo superiore a 1 milione di euro anche per effetto di durata pluriennale e di quelli, di qualsiasi importo, aventi carattere strategico, con eccezione dei contratti con la clientela.

L'organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso senza compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori e conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti a consiglieri, dipendenti ed anche a terzi. Gli organi delegati possono conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi.

Presidente

In base a quanto previsto dall'art.27 dello Statuto il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art.25 dello Statuto;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art.15 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 19 e 20 dello Statuto;
- d) verifica la corretta attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Il Presidente esercita i poteri previsti dallo Statuto, nonché, ove non previsti dallo Statuto, i poteri attribuiti per delega dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento; ovvero sia la rappresentanza della Società e la firma sociale per l'esercizio dei poteri delegati.

Amministratore Delegato

In base a quanto previsto dall'art.24 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art.2381, comma 4, del Codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, fissandone le relative attribuzioni e il compenso ai sensi dell'art.2389, comma 3, del Codice civile.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono state attribuite per delega all'Amministratore Delegato la rappresentanza della Società e la firma sociale nei limiti delle proprie attribuzioni per l'esercizio dei poteri delegati.

Direttore Generale

In base a quanto previsto dall'art.24 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i compiti, la retribuzione e la durata in carica.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono state attribuite al Direttore Generale, previo conferimento di apposita procura, una serie di attività espressamente indicate.

Collegio Sindacale

In base a quanto previsto dall'art.29 dello Statuto, l'assemblea elegge, nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n.120 e successive modifiche e integrazioni a tutela del genere meno rappresentato, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi tra i quali nomina il Presidente e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì i due sindaci supplenti.

Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione costituisce un organismo, cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e riferisce all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione.

Revisione legale dei conti

In base a quanto previsto dall'art.30 dello Statuto la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per una durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata del mandato.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Ai sensi dell'art.28 dello Statuto l'organo amministrativo nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'organo amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art.154 bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n.58 del 1998 e successive modificazioni).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato

L'amministratore delegato (o il Presidente, qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia nominato un amministratore delegato), ovvero l'amministratore unico, e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui all'articolo 28.6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2.3 Gli strumenti di Governance e di regolamentazione

La Società ha sviluppato un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- *Statuto*: in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- *Convenzione RAI-Rai Pubblicità (già SIPRA)*: disciplina l'affidamento da parte di Rai a Rai Pubblicità della concessione in esclusiva: della raccolta delle comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche (di seguito "Comunicazione/i Commerciale/i") sui contenuti e servizi offerti da RAI e/o da società del Gruppo RAI per tutti i mezzi di comunicazione e in relazione a qualsiasi piattaforma e tecnologia di distribuzione nella disponibilità di RAI e/o delle società del Gruppo RAI; della raccolta delle Comunicazioni Commerciali connesse a spazi espositivi collegati a iniziative di RAI. La medesima Convenzione prevede che RAI potrà affidare a terzi diversi da RAI PUBBLICITÀ (già SIPRA) l'attività di raccolta delle Comunicazioni Commerciali in ambito internazionale del canale Rai Italia o di eventuali ulteriori offerte prodotte da Rai World su incarico di RAI, nonché di eventuali ulteriori canali prodotti da RAI per l'estero, al fine di raggiungere nuovi investitori diversi da quelli gestiti da RAI PUBBLICITÀ (già SIPRA).
- *Sistema delle deleghe e delle procure*: stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società;
- *Ordini di servizio*: identificano formalmente, le strutture aziendali, i responsabili di struttura e i riporti gerarchici;
- *Codice Etico*: esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al d.lgs. n.231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative;
- *Piano di Prevenzione della Corruzione*: è l'insieme di norme (anche di carattere deontologico) e regole operative adottate dalla Società in relazione alle attività svolte e ha la funzione di prevenire il rischio di verificarsi di fenomeni di *mala gestio* cui potrebbe essere esposta la Società, in coordinamento con il modello di organizzazione e gestione del rischio adottato da Rai Pubblicità in base al d.lgs. n.231 del 2001. E' redatto prendendo quali parametri generali di riferimento la Legge Anticorruzione, i principi ispiratori del Piano Nazionale Anticorruzione e le indicazioni fornite dall'Anac e dalle altre Autorità e prevede anche le attività programmatiche e propedeutiche all'adozione, sviluppo e implementazione del Piano, con l'obiettivo di rafforzare il sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri elementi già adottati dalla Società (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n.231 del 2001, Codice etico, ecc.);
- *Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime)*: emanata dalla Capogruppo, regola il processo di gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche anonime) su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli concernenti vicende operative ed organizzative delle Società del Gruppo;

- *Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da Rai nei confronti delle Società controllate*: definisce l'oggetto e le modalità di esercizio, da parte della Capogruppo, dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle Società controllate;
- *Regolamento del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Rai Pubblicità S.p.A.*: regola l'attività del Dirigente Preposto e fornisce, nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto Sociale, indicazioni operative di carattere generale da seguirsi in relazione allo svolgimento delle attività del Dirigente Preposto;
- *Modello del Sistema di Gestione Integrata per la Salute, per la Sicurezza e l'Ambiente*: permette di pianificare le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, nelle varie fasi dell'attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi di incidente presenti nell'attività dell'Azienda. È stato sviluppato in ottemperanza a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
- *Sistema di Procedure, Regolamenti, Comunicazioni Interne, Istruzioni, Policy*, volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società e *Linee Guida operative interne*, elaborate dalle singole strutture, che definiscono i processi operativi svolti dalle stesse.

L'insieme degli strumenti di *governance* e regolamentari adottati, qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello, consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art.6, comma 2 lett. b, d.lgs. n.231/2001).

Inoltre, il sistema della predetta documentazione interna, costituisce anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

2.4 Sistema di Controllo Interno

La Società è dotata di un Sistema di Controllo Interno finalizzato a presidiare nel tempo i rischi tipici dell'attività sociale. Il Sistema di Controllo Interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie e il conseguimento delle seguenti finalità:

- I. efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali;
- II. qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- III. rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- IV. salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Coerentemente con l'adozione del sistema di amministrazione e controllo tradizionale, i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione: definisce le linee guida del Sistema di Controllo Interno in modo che i principali rischi aziendali risultino correttamente identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati e valuta l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema di Controllo Interno anche tenuto conto delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno fornite Capogruppo, nell'ambito delle attività di direzione e coordinamento;
- Presidente: supervisiona le attività del Controllo Interno avvalendosi della competente struttura di Internal Audit;
- Collegio Sindacale : vigila sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.;
- Organismo di Vigilanza: svolge il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, nonché di curarne l'aggiornamento;
- Steering Committee composto da: Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Marketing Commerciale, Direttore Clienti, Direttore Centri Media, Direttore Trade Marketing e Iniziative Speciali, Direttore Vendite, Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Legale, Societario e Segreteria CdA. Competono allo Steering Committee, che si riunisce settimanalmente, tutte le decisioni strategiche e commerciali dell'azienda.
- Internal Audit: è la struttura della Capogruppo a cui è affidato il compito di verificare l'operatività e la corretta applicazione del Sistema di Controllo Interno e fornire valutazioni e raccomandazioni al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia; la Direzione Internal Audit della Capogruppo svolge le attività di competenza così come previsto nelle "Linee di indirizzo sulle attività di Internal Auditing"¹ emesse dalla Capogruppo e sulla base di uno specifico accordo;
- Management: garantisce l'adeguatezza del Sistema di Controllo, partecipando attivamente al suo corretto funzionamento, anche con l'istituzione di specifiche attività di verifica e processi di monitoraggio idonei ad assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo;
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione: le funzioni e i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono disciplinati dal Piano di Prevenzione della Corruzione e sono espletati in collaborazione con l'OdV, tenendo presenti i principi ispiratori della Legge Anticorruzione, del PNA e delle Linee Guida;

¹ Le attività di Internal Auditing di competenza delle Società Controllate, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulle attività di Internal Auditing, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2013, possono essere assicurate da personale della Direzione Internal Auditing di Rai in forza di appositi accordi stipulati tra la Capogruppo e le singole Società Controllate. In ciascun accordo è nominativamente individuato il personale della Direzione Internal Auditing cui è affidato l'incarico di svolgere le specifiche attività, fermo restando che tali attività ricadono comunque nell'ambito delle prerogative proprie delle Controllate di riferimento e dei relativi Organi di controllo/vigilanza a cui competono in via esclusiva la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle conseguenti iniziative di miglioramento.

- Commissione Stabile per il Codice Etico: è l'organo, istituito a livello di Gruppo, di riferimento per l'attuazione e il controllo delle prescrizioni del Codice Etico di Gruppo; vigila sulla concreta osservanza del Codice da parte dei destinatari e sull'efficacia a prevenire nel tempo comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice, proponendo eventuali modifiche di aggiornamento e/o revisione; valuta le segnalazioni ricevute in merito a presunte violazioni;
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari: tale figura provvede ad accompagnare gli atti e le comunicazioni della società, relativi all'informativa contabile anche infrannuali, con una dichiarazione scritta, che attesta la corrispondenza di tali documenti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili (art.154 bis, comma 2, TUF). Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, inoltre, predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario (art.154 bis, comma 3, TUF);
- Responsabili Interni: tali figure vigilano sul regolare svolgimento dell'operazione di cui sono referenti e informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte. I Responsabili Interni costituiscono, pertanto, il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei Reati, e sono i referenti diretti dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") per ogni attività informativa e di controllo.


Nell'ambito del sistema dei controlli è affidata, inoltre, ad una società esterna la revisione contabile dei bilanci di esercizio.

2.5 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure

Ai fini dell'attuazione del Modello riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

La struttura organizzativa risulta articolata nelle seguenti Strutture, così come riportato nell'organigramma che segue:

Organigramma Rai Pubblicità S.p.A.



Il sistema organizzativo della Società si basa su strumenti normativi (Procedure, Regolamenti, Comunicazioni Interne, Istruzioni, Linee Guida, Ordini di Servizio, ecc.) improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

I documenti interni devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- traccia documentabile di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" il trasferimento, non occasionale, all'interno dell'azienda, di responsabilità e poteri da un soggetto all'altro in posizione a questo subordinata. Si intende per "procura" il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all'altra il potere di

rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma; ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- b) tutti coloro (compresi anche i dipendenti, anche di altre società del Gruppo, o gli Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- f) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure;
- g) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- h) le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse non prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal Sistema di Controllo Interno.

2.6 Rapporti infragruppo

L'attività di direzione e coordinamento, svolta dalla Capogruppo nei confronti delle società controllate, è individuata nel documento "Regolamento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da RAI nei confronti delle società controllate", che stabilisce:

- che per garantire una costante visione complessiva a livello di Gruppo delle politiche gestionali, le controllate per i processi chiave in materia di pianificazione, budget/controllo, selezione/gestione/sviluppo delle risorse, approvvigionamento e di architettura giuridico-legale delle operazioni sono tenute a fare riferimento funzionale alle rispettive competenti strutture di Corporate;
- che resta ferma la competenza di RAI ad approvare i piani strategici, industriali e finanziari anche pluriennali del Gruppo e ad approvare i budget annuali e relative previsioni delle controllate ai fini del consolidamento di Gruppo;
- che in merito alle politiche di pianificazione, selezione, gestione e sviluppo del personale, le controllate adotteranno procedure coerenti con quelle assunte dalla Capogruppo dirette al rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminatorietà che devono caratterizzare i procedimenti di nomina e assunzione del personale. Per quanto attiene al reclutamento del personale e al conferimento di incarichi, le controllate sono tenute al rispetto delle

disposizioni aziendali della Capogruppo;

- che le policy della Capogruppo sono applicabili e vincolanti per le controllate, salvo eventuali deroghe strettamente connesse agli obiettivi di business e alle articolazioni organizzative della società controllata;
- che RAI svolge una serie di servizi in favore delle società controllate sulla base di specifici contratti di fornitura di servizi.

Rai Pubblicità, impegnata nella raccolta pubblicitaria, svolge le attività relative all'area Pubblicità secondo la concessione conferita dalla Capogruppo.

Le prestazioni di servizi infragruppo devono essere disciplinate da un contratto scritto. In particolare, tale contratto di prestazione di servizi deve prevedere ruoli e responsabilità riguardanti l'attività in oggetto e la definizione delle seguenti clausole:

- l'obbligo, da parte della società che riceve il servizio, di fornire, in maniera completa, tempestiva, corretta, informazioni e documenti sufficienti ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste;
- clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al d.lgs.231/01, definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato;
- clausola con cui le parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal d.lgs.231/01 e si obbligano a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto;
- clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto in questione nel caso di violazione del precedente obbligo; la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra parte per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla suddetta violazione.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1 Il progetto di Rai Pubblicità per la definizione del proprio Modello

La metodologia scelta per eseguire le attività di definizione e aggiornamento del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni/strutture, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Le attività progettuali sono state articolate nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

3.1.1 Mappatura delle aree a rischio

L'art.6, comma 2, lett. a) del d.lgs.231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili").

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare delle attività sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa della Società, svolta al fine di

comprendere l'ambito in cui la Società opera e di identificare i processi aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione delle attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni/strutture responsabili di tali attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1:

- raccolta e analisi della documentazione organizzativa e societaria, nonché dei documenti aziendali esistenti in merito al d.lgs.231/01;
- individuazione delle aree e delle attività sensibili alla potenziale commissione dei reati disciplinati dal d.lgs.231/2001 (aree di rischio);
- identificazione dei referenti (di seguito *Key Officer*) cui è demandata la gestione delle attività sensibili, dell'ambiente di controllo e dei risultati di *Gap Analysis* e l'attività di condivisione con le Funzioni/Strutture aziendali competenti;
- definizione degli standard di controllo idonei alla prevenzione dei reati/delitti (modello a tendere "to be");
- predisposizione del verbale standard (schede di valutazione), da utilizzare per la rilevazione dell'ambiente di controllo delle singole attività sensibili e per lo svolgimento della *Gap Analysis*;
- condivisione degli standard di controllo e del verbale standard;
- definizione del piano delle interviste con i *Key Officer* per l'approfondimento delle tematiche connesse ai rischi e al sistema di controllo ex d.lgs.231/01;
- mappatura e *Gap Analysis*;
- definizione del piano di interventi per il rafforzamento dei presidi di controllo.

3.1.2 Revisione / Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo

Lo scopo della Fase 2 è stato quello di aggiornare il Modello della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001, le *best practice* di riferimento, le indicazioni fornite da Confindustria e i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01 adottato dalla Capogruppo.

La realizzazione della Fase 2 è stata supportata dai risultati della fase precedente.

3.2 Il Modello di Rai Pubblicità

Il d.lgs.231/2001 attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, un valore scriminante all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei Reati richiamati dal Decreto. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art.6 del d.lgs.231/2001 un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la

commissione dei reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, in base a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art.6 del d.lgs.231/2001 i modelli di organizzazione e gestione prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza, dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art.30 (Modelli di organizzazione e di gestione), che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, l'art.30 del d.lgs.81/2008 stabilisce che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui all'art.30 del d.lgs.81/2008 per le parti corrispondenti, qualora siano definiti conformemente alle Linee

guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007". L'HOSAS 18001:2007 è stato sostituito dall'ISO 45001:2018 a decorrere dal 12 marzo 2018. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ha predisposto un Modello che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dal Codice di comportamento redatto da Confindustria, tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e
- regolano la gestione di un sistema di controllo delle Attività Sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, è collegato ai seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs.231/2001;
- previsione di standard di controllo in relazione alle Attività Sensibili individuate, quali:
 - un sistema di regolamentazione delle attività;
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- individuazione dei principi etici di riferimento;
- previsione dell'OdV;
- flussi informativi da e verso l'OdV;
- disciplina delle segnalazioni di comportamenti illeciti;
- programma di verifiche periodiche sulle Attività Sensibili e sui relativi standard di controllo;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi trovano attuazione nei seguenti documenti:

- Principi di riferimento del Modello (il presente documento);
- Codice Etico di Gruppo.

- Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime) di Rai

Il documento relativo ai Principi di riferimento del Modello contiene:

(i) nella parte generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento (dettagliato nell'Appendice A);
- alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *Gap Analysis*;
- alla individuazione e nomina dell'OdV, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

(ii) nelle singole parti speciali, una descrizione relativa:

- alle principali fattispecie di reato richiamate dal d.lgs.231/2001;
- ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo.

3.3 L'adozione del Modello all'interno del Gruppo

Nella predisposizione del proprio autonomo Modello, Rai Pubblicità si è ispirata ai principi del modello adottato dalla Capogruppo recependone i contenuti, tenuto conto delle peculiarità emerse dall'analisi delle proprie attività a rischio che hanno evidenziato la necessità o l'opportunità di adottare diverse o ulteriori specifiche misure di prevenzione rispetto a quanto indicato nel Modello della Capogruppo.

Rai Pubblicità comunica a RAI gli eventuali aspetti problematici riscontrati nel conformare il proprio Modello alle disposizioni del Modello adottato dalla Capogruppo.

4. L'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 di Rai Pubblicità

In base alle previsioni del d.lgs.231/2001 - art.6, comma 1, lett. a) e b) - la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art.5 del d.lgs.231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs.231/2001.

La Società, in applicazione di tali principi al contesto aziendale e anche in coerenza con le indicazioni della Capogruppo, con delibera del 30 marzo 2022 ha costituito, ai sensi dell'art.

31 dello Statuto, il nuovo organismo di vigilanza (anche di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") il cui relativo incarico è stato affidato ad un organismo collegiale di cui uno dei componenti riveste il ruolo di Presidente.

4.1 Istituzione e decadenza dell'Organismo di Vigilanza, nomina e revoca dei suoi componenti dell'OdV

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna o l'applicazione della pena su richiesta ex art.444 e ss. c.p.p. con provvedimento anche in primo grado, per uno dei reati previsti dal d.lgs.231/2001, o che per la loro particolare gravità incidano sull'affidabilità morale e professionale del soggetto;
- la condanna, con provvedimento anche di primo grado, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
- l'applicazione di misure di prevenzione e antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

I componenti dell'OdV devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto di interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni, e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione, a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione della carica è determinata dalla scadenza dell'incarico professionale, morte, rinuncia, decadenza, revoca).

Inoltre, la revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'OdV può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico professionale;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. d), d.lgs.231/2001 – risultante da una sentenza, anche in primo grado, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs.231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;

- la violazione del divieto di divulgazione delle informazioni di cui al par. 4.2.

4.2 Funzioni e poteri

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le proprie funzioni. Tali poteri, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, sono finalizzati ad assicurare un'effettiva ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art.6 del d.lgs. n.231/2001.

L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza è strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello.

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza e di consentire la massima adesione ai requisiti di professionalità e di continuità di azione e ai compiti di legge, l'Organismo di Vigilanza si avvale di una Segreteria Tecnica.

L'art. 31 dello Statuto prevede che "il consiglio di amministrazione costituisce un organismo, cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2011 numero 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento".

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- qualora ritenuto necessari potrà elaborare un proprio regolamento di funzionamento avente a riguardo, ad esempio: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- approvare il programma annuale delle attività di vigilanza in coerenza con i principi e i contenuti del Modello, sulla base di una proposta di piano di verifiche 231 predisposta dalla Direzione Internal Audit della Capogruppo e delle risultanze delle attività effettuate dall'OdV medesimo e delle eventuali indicazioni del Collegio Sindacale qualora intercorra tra la Società e la Capogruppo uno specifico accordo di service;
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs.231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario le indicazioni per eventuali aggiornamenti e adeguamenti come previsto al capitolo 7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali rispetto al Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle informazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni/Strutture;
- segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- promuovere, presso le funzioni/strutture aziendali responsabili per la formazione, le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere presso le funzioni/strutture aziendali responsabili per la formazione, interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs.231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- segnalare agli organi/Funzioni/Strutture, la notizia di violazione del Modello e monitorare, di concerto con gli stessi l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- verificare e valutare, in collaborazione con il Responsabile della Funzione Risorse Umane e Organizzazione l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs.231/2001.

Per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri, l'OdV:

- ha libero accesso ai documenti e alle informazioni aziendali;
- può avvalersi del supporto e della cooperazione delle Funzioni/Strutture e di consulenti specialisti esterni;
- può richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione e alla società di revisione;
- qualora intercorra tra la Società e la Capogruppo uno specifico accordo di service, l'OdV potrà avvalersi della Direzione Internal Audit della Capogruppo per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, anche al fine di evitare sovrapposizioni di attività.

La previsione di spesa per lo svolgimento dei compiti assegnati, che dovrà garantire il regolare svolgimento della propria attività, è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Per l'utilizzo di tali poteri di spesa si fa riferimento alle procedure aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri disciplinari e sanzionatori. I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a garantire la riservatezza degli atti dell'OdV e del contenuto degli stessi e a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Le informazioni, segnalazioni, documentazione e relazioni previste nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno dieci anni.

4.3. Flussi informativi da e verso l'OdV

4.3.1. Reporting dell'OdV verso gli organi societari

L'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente e riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste le seguenti linee di *reporting*:

- I. su base continuativa, direttamente verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa cui è tenuto nell'esercizio dei propri poteri;
- II. su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, Presidente, del RPC.

L'OdV semestralmente si incontra con il RPC per il coordinamento delle rispettive attività e l'aggiornamento reciproco sullo svolgimento dei controlli e delle attività di vigilanza spettanti a ciascuno, salvo il verificarsi di eventi rilevanti concernenti le attività oggetto di rispettivo monitoraggio, che necessiti incontri/flussi informativi ad hoc.

In particolare, l'OdV predispone una relazione scritta semestrale che deve almeno contenere:

- a) la sintesi delle attività svolte nel semestre;
- b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- c) le indicazioni in merito alle azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate e che possano potenzialmente esporre la Società al pericolo di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto;
- d) l'indicazione dei comportamenti risultati non in linea con il Modello e l'eventuale segnalazione dell'opportunità della sanzione nei confronti del responsabile della violazione ovvero della Direzione/Struttura e/o del processo interessato, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel sistema sanzionatorio adottato dalla Società ai sensi del d.lgs.231/01;
- e) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni e di quelle riscontrate direttamente dall'OdV, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione, ivi incluso l'esito delle conseguenti verifiche, nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico di Gruppo, segnalate alla Commissione Stabile per il Codice Etico;
- f) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- g) le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione;
- h) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali indicazioni per la sua integrazione, correzione o modifica, che tengano conto di eventuali nuove attività sensibili individuate;
- i) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità

di svolgimento delle attività d'impresa che richiedono un aggiornamento del Modello;

- j) la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di un membro dell'OdV;
- k) il rendiconto delle spese sostenute nel periodo di riferimento.

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione, con il Presidente della Società cui l'OdV riferisce devono essere documentati.

4.3.2. Informativa verso l'OdV

L'OdV deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni informazione utile per le verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare:

1. le Funzioni/Strutture individuate, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare, con la necessaria tempestività, all'OdV, tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:
 - l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
 - gli avvicendamenti nella responsabilità delle Funzioni/Strutture interessate dalle attività a rischio e l'aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
 - i rapporti predisposti dalla Direzione di Internal Audit della Capogruppo e dagli altri Organi/Funzioni/Strutture di controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al d.lgs.231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;
 - i procedimenti avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico di Gruppo, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità o dai diretti interessati, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal d.lgs.231/2001 e che possano coinvolgere la Società, in conformità degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e tenuto conto del previsto regime di segretezza e divulgazione degli atti del procedimento penale;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni/Strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
2. ciascun Responsabile di Funzione/Struttura invia all'OdV, al momento dell'adozione del Modello e di eventuali modifiche, una dichiarazione di

conoscenza e osservanza dei principi del Modello ivi descritti e dichiara, semestralmente, di non essere a conoscenza di comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello nell'ambito delle Attività Sensibili di propria competenza,

3. i membri degli organi sociali e i Dipendenti della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto o il ragionevole pericolo di commissione da parte di terzi, di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o presunta violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza;
4. il RPC deve segnalare tempestivamente criticità emerse durante l'esercizio dell'attività di monitoraggio effettuata sul Piano;
5. i Collaboratori Esterni e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute motivando per iscritto le proprie determinazioni.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.

Le segnalazioni di condotte illecite, presentate a tutela dell'integrità della società, dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'OdV informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal Sistema di Controllo Interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni e facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni ai fini previsti del Modello è istituita una casella di posta elettronica dedicata².

4.4. Convocazione, voto e delibere

Il Presidente dell'OdV provvede alla convocazione delle riunioni dell'OdV, ne verifica la regolare costituzione, ne regola lo svolgimento e ne accerta i risultati delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente dell'OdV, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano dell'OdV.

L'OdV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'OdV oppure qualora ne facciano richiesta almeno due membri. È fatto in ogni caso obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente dell'OdV. La riunione viene convocata

² L'indirizzo della casella di posta elettronica dedicata è pubblicato sul sito istituzionale della società. Si veda altresì quanto indicato nella "Procedura sulla gestione e trattamento delle segnalazioni (anche anonime)" di Rai aggiornata a gennaio 2019 che costituisce atto di indirizzo strategico per le controllate.

con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai membri dell'OdV a mezzo posta elettronica o altre modalità correntemente in uso. La documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere resa disponibile a tutti i membri dell'OdV. Ogni componente, inoltre, ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione. In tal caso, ciascun membro dell'OdV si può opporre alla discussione nel caso in cui non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere un rinvio della discussione sul tale punto dell'ordine del giorno, con nuova convocazione entro e non oltre i cinque giorni successivi.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio conferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale. La riunione si considera svolta nel luogo dove si trova il Presidente dell'OdV.

I componenti dell'OdV che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Presidente dell'OdV.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente dell'OdV. Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i membri dell'OdV.

Le delibere dell'OdV vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti con diritto di voto.

In caso di stallo decisionale, che impedisce il raggiungimento della maggioranza deliberativa, l'OdV collegialmente, con atto formale, investe della questione il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di dare notizia agli altri componenti di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in relazione a un'attività che compete all'OdV, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Tale circostanza dovrà essere verbalizzata.

4.5. Whistleblowing

Rai ha emanato un'apposita "Procedura sulla gestione delle segnalazioni - anche anonime" (aggiornata con delibera del 24 gennaio 2019), che recepisce anche le previsioni legislative introdotte in tema di Whistleblowing con la L. 179/2017, per regolamentare il processo di gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche anonime) su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli concernenti vicende operative ed organizzative delle società del Gruppo.

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sono stati previsti i seguenti canali di comunicazione, qualora occorresse inviare una segnalazione:

Posta elettronica:	Posta cartacea:	Applicazione informatica dedicata:
whistleblowing@rai.it	RAI Direzione Internal Audit Via Pasubio 2 00195, Roma, Italia	https://rai.whistleblowing.it/

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione pervenuta avente ad oggetto:

- i. comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili a dipendenti, collaboratori o soggetti terzi, posti in essere in violazione dello Statuto, del Codice Etico, delle normative interne, dei modelli di compliance vigenti (quali ad esempio il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il Piano per la Prevenzione della Corruzione), di leggi o regolamenti, di provvedimenti dell'autorità;
- ii. comportamenti comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine.

La Piattaforma Web garantisce l'anonimato del segnalante che non intenda fornire la propria identità.

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

5.1 Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Rai Pubblicità in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole Funzioni/Strutture che, secondo quanto indicato e pianificato dall'OdV, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di "promuovere, presso le Funzioni/Strutture aziendali responsabili per la formazione, le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere, presso le Funzioni/Strutture aziendali responsabili per la formazione, interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs.231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

5.2 Dipendenti

Ogni Dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto, nonché delle aree in cui essi operano.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. È inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello o ad esso collegata (Principi di riferimento del Modello, Codice Etico di Gruppo, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente sull'Intranet aziendale in un'area dedicata.

Ai nuovi Dipendenti verranno resi disponibili, all'atto dell'assunzione, i Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico di Gruppo e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di

conoscenza e osservanza dei principi del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli Organi Sociali, al Direttore Generale, ai Dipendenti che operino in specifiche aree di rischio sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello. Specularmente a quanto previsto per i Dipendenti, ai nuovi componenti degli Organi Sociali sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per gli aggiornamenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

5.3 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentino la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti, fornitori, *partner*, agenti, intermediari, etc.).

A tal fine, ai soggetti terzi la Società fornirà il link al proprio sito internet istituzionale dove è possibile consultare i Principi di riferimento del Modello e del Codice Etico di Gruppo.

La Società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

6. Sistema sanzionatorio

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

L'art.6, comma 2, lett. e) e l'art.7, comma 4, lett. b) del d.lgs.231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs.231/2001.

6.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

6.2.1 Sistema disciplinare

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, di cui il Piano di prevenzione della Corruzione è parte integrante, costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art.2104, comma 2, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare. Costituiscono illecito disciplinare anche le violazioni delle misure di tutela del segnalante di cui al precedente paragrafo 4.3 nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Le misure indicate nel Modello il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n.300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dalle norme disciplinari contenute nel CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

per i dipendenti, art.35 del CCNL:

- richiamo scritto;
- multa sino all'importo di n. 4 ore di stipendio;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da uno a cinque giorni;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da sei a dieci giorni;
- licenziamento senza preavviso.

per i dirigenti:

- le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL dirigenti.

A ogni segnalazione di violazione del Modello, pervenuta ai competenti uffici, verrà promossa un'istruttoria disciplinare in caso di probabile fondatezza dell'oggetto della segnalazione. In particolare, qualora venga riscontrata una probabile violazione del Modello, sarà avviata la conseguente procedura disciplinare. Nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantita la difesa nei termini di legge e di contratto. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art.7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Con particolare riferimento alla normativa aziendale in materia di segnalazioni, (whistleblowing) costituisce violazione del modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti in violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- l'adozione di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'effettuazione, in malafede o con grave negligenza, di segnalazioni che si rivelino infondate.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno modulate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare, tra le quali il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata sottoposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs.231/2001 – a seguito della condotta censurata.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della Società e secondo le previsioni di cui al par. 6.2.1 del presente documento.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le determinazioni del caso.

6.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le determinazioni del caso.

6.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni violazione da parte dei Collaboratori Esterni delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti.

Resta salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs.231/2001.

7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- identificazione di nuove Attività Sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività sociali;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs.231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Le proposte di aggiornamento e/o adeguamento, presentate dal Presidente sono istruite dal Team 231, informato l'Organismo di Vigilanza. L'iniziativa di aggiornamento e/o adeguamento può essere avviata dall'OdV, dai Responsabili di Funzione/Struttura e dal medesimo Team 231.

Il Team 231 è composto dalle Direzioni/Funzioni Legale Societario e Segreteria del C.d.A., Risorse Umane e Organizzazione, Amministrazione Finanza e Controllo ed è coordinato dal Direttore Generale.

Il Team 231, di volta in volta, identificherà le Funzioni/Strutture che integreranno la composizione del Team stesso.

Inoltre, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, con il supporto del Team 231, il compito di apportare, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo, informato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'OdV. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale informano il Consiglio di Amministrazione delle modifiche apportate per il tramite del Presidente.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da Funzioni/Strutture aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.



Rai Pubblicità S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2023

INDICE

1. PREFAZIONE	5
2. FINALITÀ.....	6
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	7
3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	8
3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	8
4. PARTE SPECIALE A- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	10
4.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ARTT. 24, 25, 25 TER DEL D.LGS. 231/2001).....	10
4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	16
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	18
5. PARTE SPECIALE B - FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	52
5.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DELLE FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DEL D.LGS. 231/2001) DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART.25-BIS N.1 DEL D.LGS.231/01)	52
5.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DELLE FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	59
5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	60
6. PARTE SPECIALE C - REATI SOCIETARI	63
6.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001).....	63
6.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	68
6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	69
7. PARTE SPECIALE D - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO, PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRANSNAZIONALI, RAZZISMO E XENOFOBIA.....	76

7.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI (ART. 24 TER, ART.25 QUATER, ART.25 QUINQUIES, ART.25 OCTIES, ART.25 DECIES, ART.25 DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001, ARTT.3 E 10 DELLA LEGGE 16 MARZO 2006 N.146).....	76
7.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO, PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, TRANSNAZIONALI	94
7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	97
7.3.1 Principi di comportamento.....	97
7.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	99
8. PARTE SPECIALE E - DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	104
8.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	104
8.2 RAI PUBBLICITÀ E LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	106
8.3 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	110
8.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	111
8.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	112
8.5.1 Principi di comportamento.....	112
8.5.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	113
9. PARTE SPECIALE F- DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	121
9.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24bis del d.lgs. 231/2001)	121
9.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	127
9.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	128
9.3.1 Principi di comportamento.....	128
9.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	130
10. PARTE SPECIALE G - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	136
10.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART.25 NOVIES DEL D.LGS.231/01).....	136
10.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	142
10.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	143

10.3.1 Principi di comportamento.....	143
10.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	145
11. PARTE SPECIALE H- REATI AMBIENTALI	148
11.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI AMBIENTALI	148
11.2 RAI PUBBLICITÀ E L'AMBIENTE	155
11.3 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER L'AMBIENTE	157
11.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	157
11.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	158
11.5.1 Principi di comportamento.....	158
11.5.2 Principi di attuazione dei processi decisionali.....	159
12. PARTE SPECIALE I - REATI TRIBUTARI	168
12.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI DEI REATI TRIBUTARI	168
12.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	173
12.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI	174
12.3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	174
12.3.2. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI.....	174
13. APPENDICE A.....	191
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	191

1. Prefazione

Nella struttura del presente Modello di Rai Pubblicità si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le “Parti Speciali”, che riguardano l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parti Speciali” che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A” – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati
- Parte Speciale “B” – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l’industria e il commercio
- Parte Speciale “C” – Reati societari
- Parte Speciale “D” – Delitti di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale “E” – Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Parte Speciale “F” – Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati
- Parte Speciale “G” – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- Parte Speciale “H” – Reati ambientali
- Parte Speciale “I” – Reati tributari

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (reati contro la fede pubblica ex art.25-bis del d.lgs.231/01¹, delitti contro la vita e l’incolumità individuale ex art.25-quater.1 del d.lgs.231/01² e reati e illeciti

¹Nello specifico si fa riferimento ai seguenti reati: reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

² Nello specifico si fa riferimento al reato di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583-bis c.p.).

amministrativi di market abuse ex art.25-sexies del d.lgs.231/01³), è stato valutato dalla Società, che il rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

Ogni Parte Speciale è composta dai seguenti paragrafi:

- il primo è dedicato alla descrizione delle "Fattispecie rilevanti";
- un secondo paragrafo è volto alla "Identificazione delle aree e delle attività sensibili": alla luce dell'attività di "analisi dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art.6, comma 2 lettera a) del d.lgs.231/2001, è stato possibile evidenziare le funzioni aziendali coinvolte in processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Nel Modello vengono anche indicate le attività sensibili, al fine di chiarire quali siano gli ambiti di attività nei quali è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento di "analisi dei rischi";
- un terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai "Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali": i primi ovvero i "Principi di comportamento" sono volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati.

La parte relativa ai "Principi di attuazione dei processi decisionali" è, invece, finalizzata a dettare gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art.6, comma 2 lettera b) del Decreto.

2. Finalità

La struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente, nell'ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal d.lgs. n.231/2001, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Le "Parti Speciali" vanno messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

³ Nello specifico si fa riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate (art.184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) e agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art.187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art.187-ter TUF).

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima “Parte Generale”.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello;
- Codice Etico;
- Piano di Prevenzione della Corruzione;
- Linee guida/procedure/regolamenti;
- procure, deleghe e ordini di servizio;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

E’ inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché delle “*best practice*” prevede con riferimento alle Aree e alle Attività Sensibili individuate:

- *standard di controllo “generali”*, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- *standard di controllo “specifici”*, applicabili a determinate Attività Sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

3.1 Standard di controllo generali

Gli standard di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le Attività Sensibili sono i seguenti:

- *segregazione delle funzioni/attività*: si richiede il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- *norme/circolari*: devono esistere all'interno dell'azienda disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- *poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono: (a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- *tracciabilità*: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata e archiviata anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che garantiscano la riservatezza dei documenti e il tracciamento dell'attività. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere previsto espressamente il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere dette registrazioni.

3.2 Standard di controllo specifici

Sulla base degli *standard* di controllo generali sopra riportati, gli *standard* di controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, sono elaborati affinché:

- a) tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali;
- b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- c) per tutte le operazioni:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;

- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe e procure;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in conformità al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari;
- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

Con riferimento alle attività sensibili che presentano un elevato grado di complessità e di specificità nell'elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l'implementazione dei sistemi di gestione certificati.

4. PARTE SPECIALE A- Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

4.1 Le fattispecie rilevanti (artt. 24, 25, 25 ter del d.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ipotizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Rai Pubblicità e la P.A. e tra la Rai Pubblicità e i soggetti privati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs.231/2001 agli artt.24, 25, 25ter lett. s) *bis*.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

4.1.1 Reati di tipo corruttivo

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art.318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

Ai sensi dell'art.320 c.p. le disposizioni di cui all'art.318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art.319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art.319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art.320 c.p., le disposizioni dell'art.319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art.321 c.p. le pene previste dagli artt.318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- 6) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

- 7) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 8) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- I. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- II. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si applica la stessa pena prevista nel primo comma se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le medesime pene. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del d.lgs.231/01.

Le pene di cui sopra i sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'articolo 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o

promettere denaro o altra utilità non dovuti “agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà”. In tale ipotesi, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, l’istigatore “soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo”.

4.1.2 Le ipotesi di truffa

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l’eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art.640 c.p. riguardano l’ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio.

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

La pena della reclusione e la multa previste nel primo comma sono aumentate se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il terzo comma punisce, con le modalità indicate nel quarto comma, chi commette il reato

con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.⁴

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

4.1.3 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui taluno, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Sono altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art.640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

⁴ Il comma 3 dell'art.640 ter c.p. è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

La linea di demarcazione tra l'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art.316 ter c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art.640 bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

4.1.4 L'ipotesi di Frode nelle Pubbliche Forniture

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nel caso in cui venga commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p..

Ai sensi dell'art. 355 c.p. è punito, chiunque non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

4.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e del reato di corruzione tra privati

In relazione ai reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione sono state individuate come attività sensibili tutte quelle aree aziendali che prevedono l'instaurazione di rapporti con le pubbliche amministrazioni:

1. *Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici;*
2. *Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali:*
 - relative all'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali e richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
 - che comportano la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico / elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
 - inerenti agli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;

- in materia di assunzione di personale anche con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - riguardanti i trattamenti previdenziali del personale;
 - relative alla predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
 - per indagini in corso, con Autorità Giudiziaria, Magistratura, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza e altri organi di Polizia Giudiziaria;
3. *Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte;*
 4. *Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
 5. *Gestione di procedimenti giudiziari (e degli accordi transattivi).*

Sono altresì stati individuati i seguenti processi da considerarsi sia come “strumentali” alle attività sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzati dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati nei rapporti con la P.A.; sia come attività “sensibili” con riferimento al reato di corruzione tra privati in quanto caratterizzati dall’esistenza di rapporti diretti con soggetti privati:

- a. Acquisto di lavori, beni e servizi;
- b. Acquisto di opere ed esemplari di opere
- c. Assunzione e gestione del personale (ivi inclusi contratti di collaborazione);
- d. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
- e. Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce;
- f. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media;
- g. Spese di rappresentanza e spese promozionali;
- h. Omaggi, regali e benefici;
- i. Eventi e Sponsorizzazioni;
- j. Spese di trasferta e anticipi;
- k. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari;
- l. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti;
- m. Pubblicità istituzionale;
- n. Selezione e gestione degli agenti;
- o. Gestione del credito.

4.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

4.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25, 25ter lett. s) *bis* del d.lgs.231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali Omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali Omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget.
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato non devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.
- nell'ambito dei rapporti anche di natura non commerciale instaurati tra Rai Pubblicità e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio e soggetti privati sono tenuti ad astenersi:
 - dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari⁵ o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;

⁵ Per Familiare si intende: il coniuge del Soggetto Pubblico; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Soggetto Pubblico e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

- dall'accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, dal funzionario pubblico coinvolto, dai Familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
- dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.
- non devono abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto di Rai Pubblicità, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;
- non effettuare "facilitation payments", cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui Rai Pubblicità si relaziona;
- non richiedere prestazioni da parte dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi;
- non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio a Rai Pubblicità;
- non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

4.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. **Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli e compiti delle Funzioni/Strutture responsabili della gestione dei rapporti iniziali con il Soggetto Pubblico⁶, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni/Strutture coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- la persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura;
- la separazione delle Funzioni/Strutture titolari delle attività di predisposizione dell'offerta e di presentazione dell'offerta, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione dell'attività contrattuale e specifiche forme di valutazione degli aspetti normativi;
- in sede di definizione dell'offerta una verifica diretta a evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per l'aggiudicazione dell'incarico;
- in sede di definizione dell'offerta la verifica circa la fattibilità di quanto in oggetto;
- la trasmissione di dati e informazioni alla Funzione/Struttura responsabile del contratto attraverso un sistema (anche informatico) che consente di tracciare i singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la separazione delle attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell'applicativo di supporto per la fatturazione, di verifica della liquidazione e degli addebiti;

⁶ Soggetto Pubblico:

- Chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- Chiunque agisca in qualità di pubblico ufficiale nell'interesse o per conto di (i) una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, ufficio o organo dell'Unione Europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, quali la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica, italiano o straniero;
- Qualunque incaricato di un pubblico servizio, ossia coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove pubblico servizio significa un'attività che è disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Sono esclusi lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.

- la separazione delle attività di negoziazione con i clienti delle varianti contrattuali, di ricalcolo/adeguamento del prezzo, e delle relative verifiche sull'importo da fatturare alla controparte; la verifica in merito alla conformità dei beni/servizi oggetto dell'operazione contrattuale con riferimento ai requisiti richiesti dal contratto (dichiarazione di conformità);
- le modalità e termini di gestione delle contestazioni della controparte, individuando le Funzioni/Strutture responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, dell'effettuazione degli storni e della verifica degli stessi;
- il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente:
 - stipulare i contratti che ha negoziato;
 - accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;
 - conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
 - concedere qualsivoglia utilità;
 - procedere ad assunzioni di personale.

2. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali:

- relative all'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali e richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- che comportano la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico / elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- inerenti agli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- in materia di assunzione di personale anche con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- riguardanti i trattamenti previdenziali del personale;
- relative alla predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- per indagini in corso, con Autorità Giudiziaria, Magistratura, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza e altri organi di Polizia Giudiziaria.

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la separazione delle Funzioni/Strutture responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o dell'autorizzazione, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- la definizione di ruoli e compiti della Funzione/Struttura responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti, per la materia in oggetto;
- il conferimento di procura speciale o delega ai soggetti che possono essere coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento e l'individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura ;
- la redazione da parte dei procuratori/delegati sopra indicati di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni/Strutture o, in caso di necessità e urgenza, informare il Vertice Aziendale;
- specifici sistemi di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es. verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni/Strutture coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco

3. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la formalizzazione di direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le autorità di vigilanza e con gli altri organi di controllo;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e gli altri organi di controllo, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- specifici flussi informativi formalizzati tra le Funzioni/Strutture coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi;
- che sia garantita l'archiviazione e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti.

4. Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la separazione delle Funzioni/Strutture responsabili delle attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dall'Unione Europea, di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es., l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifiche verifiche della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione e/o al finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni/Strutture coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- l'individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A., nazionale o straniera, erogante, cui conferire apposita delega e procura;
- la definizione di ruoli e compiti della Funzione/Struttura responsabile del controllo dell'esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato e il fine per il quale è stato ottenuto.

5. Gestione di procedimenti giudiziari (e degli accordi transattivi)

La regolamentazione dell'attività prevede:

- principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione, anche con riferimento agli accordi transattivi;
- l'individuazione e la separazione delle Funzioni/Strutture responsabili della ricezione e della promozione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- le modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione alla funzione "Legale, Societario e Segreteria del Consiglio di Amministrazione", unitamente a una relazione illustrativa, delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la contestazione;
- specifici flussi informativi, tra le Funzioni/Strutture coinvolte nel processo, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- specifiche linee di reporting periodico della funzione "Legale, Societario e Segreteria del Consiglio di Amministrazione" verso il Vertice Aziendale sullo stato delle vertenze e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stesse;
- che la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla persona titolare di un'apposita procura e delega ad litem, che contempra il potere di conciliare o transigere la controversia;
- l'indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.) e modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
- l'attribuzione dell'attività di supervisione del contenzioso e l'approvazione delle fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- modalità di tracciabilità del processo interno;
- che i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del contenzioso devono essere improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno;
- che il processo deve essere gestito in modo da evitare che si verifichino fenomeni di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Processi strumentali

- a. Acquisto di lavori, beni e servizi**
- b. Acquisto di opere ed esemplari di opere**
- c. Acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico**

La regolamentazione dell'attività prevede:

- regole di comportamento trasparenti, imparziali, oggettive in ogni fase del processo di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale volte ad assicurare la migliore configurazione possibile di economicità, qualità e tempestività;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione delle richieste di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale.

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo:

Attivazione processo di richiesta di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale:

- la formalizzazione di richieste di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale, che devono contenere:
 - l'oggetto della richiesta, ossia la descrizione precisa del bene, del lavoro o del servizio che si intende acquistare;
 - la categoria merceologica del bene, del servizio o del lavoro che si vuole acquistare;
 - il valore economico della richiesta;
 - dati amministrativo-contabili e gestionali;
 - luoghi, tempi e condizioni di consegna, durata delle prestazioni;
 - la specifica tecnica o i requisiti tecnici del bene, del lavoro o del servizio di cui si richiede l'acquisto, ossia la descrizione delle rispettive caratteristiche, specificandone qualità, attributi tecnici e conformità alle normative di legge, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, alla salute e alla tutela dell'ambiente;
 - l'individuazione dei casi in cui è possibile procedere all'affidamento diretto e l'indicazione della motivazione, che giustifica l'eventuale necessità di ricorrere all'affidamento diretto con un unico fornitore;
 - la Funzione/Struttura/soggetto che avrà il ruolo di "Gestore del Contratto";
 - altre informazioni particolari previste per il bene, il lavoro o il servizio che si intende acquistare, quando necessario;
 - l'approvazione della richiesta dalla funzione richiedente l'acquisto;

- nel caso in cui le Funzioni/Strutture richiedenti coincidano con la Struttura competente all'acquisto, la garanzia che venga rispettato il principio di segregazione delle attività, tenendo distinti chi gestisce l'acquisto da chi lo richiede e lo utilizzerà o, in alternativa, la previsione di ulteriori controlli compensativi.

Selezione dei fornitori/consulenti e processo di qualifica:

- regole e criteri che consentano di verificare e monitorare la capacità tecnica e gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore/consulente in base a elementi oggettivi e predeterminati; il fornitore/consulente selezionato deve essere in grado di garantire:
 - tutela e protezione dell'ambiente;
 - promozione di condizioni di lavoro salutarie e sicure;
 - il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - divieto di lavoro forzato e di sfruttamento dei minori;
 - libertà sindacali di associazione e contrattazione collettiva;
 - la valutazione dei fornitori/consulenti deve rispettare i principi di trasparenza, di equo trattamento e il Codice Etico;
 - la previsione di un albo/elenco fornitori/anagrafica, con specificazione:
 - delle modalità relative alla richiesta di ammissione, all'analisi e alla valutazione della richiesta, alla qualificazione e ai suoi effetti, alla modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco;
 - delle materie espressamente sottratte all'obbligo di iscrizione nell'albo/elenco aziendale/anagrafica; la previsione di una validità temporale relativa allo status di qualifica del fornitore/consulente che deve essere adeguata ad assicurarne la verifica e l'aggiornamento periodico, anche a seguito di *feedback*, ispezioni o raccolta sistematica di informazioni.

Identificazione e verifica reputazionale della controparte:

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con controparti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla Società;
- individuazioni di modalità di svolgimento di una verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali e di onorabilità
- la richiesta alla controparte di produrre un'auto-dichiarazione nella quale esplicitano compagine societaria (anche di minoranza) e catena di controllo (incluso presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;

- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la verifica, da parte della funzione competente, delle informazioni raccolte;

Processo di acquisto:

- la formalizzazione dell'iter a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione delle modalità di gestione e dei livelli autorizzativi;
- l'individuazione dei contenuti dell'ordine di acquisto, la verifica della coincidenza con la richiesta d'acquisto autorizzata, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività;
- le modalità per il ricevimento e la dichiarazione di accettazione del bene/servizio acquistato;
- la verifica che le richieste di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale arrivino da soggetti autorizzati;
- che il ricorso all'affidamento diretto con un unico fornitore sia ristretto ai casi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, nonché sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi;
- criteri di rotazione delle persone coinvolte nel processo di acquisto ove possibile;
- che il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la pubblica amministrazione non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato;
- la segregazione nelle principali attività (in particolare tra chi prende la decisione di avviare le procedure, chi decide i requisiti di partecipazione alla selezione, chi decide la scelta del contraente, chi effettua la contrattazione economica, chi stipula, chi decide eventuali modifiche/integrazioni, chi verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, chi gestisce i rapporti con i terzi contraenti in fase di verifiche e collaudi o alla consegna, chi gestisce eventuali transazioni);

Contratti:

- la redazione del contratto in forma scritta per la fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale, secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti;
- la segregazione dei compiti tra chi gestisce le attività operative nel corso del processo di richiesta della fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale e chi approva il contratto;

- la redazione di condizioni contrattuali che tengano conto di:
 - costi;
 - condizioni di sicurezza;
 - tempi di acquisto;
 - eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività;
 - modalità di remunerazione per il bene, il lavoro o il servizio richiesti (rate unitarie, a prezzo forfetario, rimborsabile etc.), nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti;
 - durata dei contratti;
- che i contratti di fornitura/consulenza/prestazione e servizio professionale contengano le seguenti pattuizioni:
 1. specifiche clausole con cui i terzi di obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. n.231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Rai Pubblicità nonché clausole che prevedano l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione di tale obblighi;
 2. specifiche clausole anticorruzione quali:
 - la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
 - il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari;
 3. indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore/consulente si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili⁷ e del Codice Etico;

⁷ Leggi Anti-Corruzione: a) il Codice Penale italiano, il Decreto 231 e le altre disposizioni applicabili (legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il FCPA (il Foreign Corrupt Practices Act emanato negli Stati Uniti), il Bribery Act 2010 (emanato nel Regno Unito), le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; b) le disposizioni interne Anti-Corruzione adottate dalla società finalizzate a prevenire i rischi relativi alla corruzione.

4. disciplina del sub-appalto;
 5. l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore/consulente degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- per i contratti di appalto l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza e il rispetto delle norme in materia e di specifiche clausole con cui gli appaltatori dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare nonché le norme vigenti in materia di lavoro (es. versamento contributi, adempimenti in materia di sicurezza), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano, della tracciabilità finanziaria;
 - che la gestione del Contratto di Fornitura/Consulenza sia assegnata a un *Gestore del Contratto* con l' indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti, l'accettazione da parte del medesimo Gestore del Contratto di ruolo e compiti assegnati prevedendo l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal Gestore del Contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
 - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
 - evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal Fornitore/Consulente e allertare immediatamente la funzione competente;
 - regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

d. Assunzione e gestione del personale (ivi inclusi contratti di collaborazione)

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità e operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione delle richieste di reperimento di personale;
 - che le attività di selezione/reperimento del personale devono essere svolte in coerenza con le esigenze di inserimento identificate dalla Società;
-

- l'esistenza di un budget annuale per l'assunzione di personale che sia approvato e monitorato nel tempo e di un soggetto responsabile di verificare il rispetto del margine di spesa stabilito nel budget;
- l'esistenza di procedure formalizzate idonee a fornire: (i) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, etc.); ii) la tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula*; iii) un sistema premiante che includa obiettivi predeterminati e misurabili, nonché l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari (applicabile ai dipendenti);
- la previsione del divieto di assumere persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- che per le risorse considerate idonee per l'inserimento, le funzioni competenti effettuino verifiche in materia di anti-corrruzione, quali verifiche sulle precedenti esperienze professionali indicate dal candidato e siano richieste informazioni riguardanti, ove possibile, eventuali precedenti penali/carichi pendenti, procedimenti penali in corso;
- che le risultanze di tali verifiche dovranno essere valutate in relazione al ruolo e alle mansioni che il candidato andrà a svolgere;
- regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura;
- definizione di un piano per la formazione dei lavoratori tenuto conto delle normative vigenti in materia, delle dimensioni dell'azienda, del numero dei dipendenti, dell'introduzione di nuove tecnologie, e del gap esistente tra abilità e specifica mansione da svolgere;
- definizione di un sistema retributivo nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- definizione di un sistema premiante che includa:
 - obiettivi predeterminati e misurabili;
 - l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari;
- il payroll deve essere elaborato sulla base della rilevazione delle presenze del personale e sui relativi dati registrati tramite sistema aziendale;
- le ferie e gli straordinari devono essere autorizzati dal superiore gerarchico e monitorati sulla base di policy aziendali predeterminate;
- ruoli, responsabilità e modalità e operative per il pagamento dei relativi stipendi.

e. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la separazione tra le Funzioni/Strutture titolari delle attività di pianificazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie;
- con riferimento ai pagamenti:
 - l'attestazione dell'esecuzione della prestazione;
 - l'iter per la predisposizione e l'autorizzazione della proposta di pagamento;
 - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;
 - la formalizzazione dell'attività di riconciliazione dei conti correnti bancari per causale di uscita; le eventuali poste in riconciliazione sono giustificate e tracciate con la documentazione di supporto;
 - che i pagamenti elaborati tramite bonifici dalle Strutture abilitate, siano autorizzati nel sistema di home banking dai procuratori abilitati;
 - che i procuratori abilitati all'effettuazione dei pagamenti tramite bonifici siano configurati in tale ruolo sul portale INBIZ.
- Con riferimento all'utilizzo e gestione delle carte di credito di credito/carte prepagate:
 - la definizione di un regolamento che contenga le modalità di utilizzo e gestione delle carte di credito/carte prepagate;
 - la formalizzazione delle tipologie di spesa per le quali è consentito l'utilizzo delle carte di credito/carte prepagate e le modalità di utilizzo;
 - la definizione formale dei soggetti assegnatari delle carte di credito/carte prepagate e i rispettivi ruoli assegnati;
 - che qualsiasi spesa sia riconducibile ad un'esigenza aziendale;
 - l'effettuazione di verifiche incrociate, controlli ed estratti conto al fine di appurare il corretto utilizzo di tali carte nel rispetto delle regole vigenti;
 - la regolamentazione dei prelievi tramite carta di credito/carta prepagata.
- con riferimento agli incassi: le modalità per la registrazione e la contabilizzazione degli incassi;
- con riferimento alla fatturazione attiva e passiva:
 - i controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
 - regole formalizzate nei contratti infragruppo per la gestione di termini e modalità di pagamento delle fatture infragruppo;

- l'utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscono la registrazione di tutte le fasi del processo che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrarre la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- che i processi amministrativo-contabili di Rai Pubblicità devono essere definiti e regolamentati nell'ambito di un modello di Governo e Controllo che garantisce la definizione dei ruoli, degli strumenti e delle modalità operative relative a tali processi e che preveda verifiche periodiche sull'attendibilità dei controlli previsti sulle principali fasi dei processi.
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);
- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- che i pagamenti al beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto intestato allo stesso; non è consentito effettuare pagamenti su conti cifrati o in contanti, o a un soggetto diverso dal beneficiario, salvo nel caso di cessioni di credito debitamente documentate, né in un Paese diverso da quello del beneficiario o da quello dove la prestazione è stata eseguita, salvo nel caso in cui, nel momento di stipulazione del contratto, il Fornitore dichiari e motivi la richiesta di pagamento in un Paese diverso;
- i pagamenti sono effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.

f. Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni/strutture che sono di volta in volta coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria alla definizione dell'accordo;
- che venga rispettato il principio di tracciabilità del processo adottato per pervenire alla definizione del contratto;
- che la procedura formalizzata in cui sono definite le principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto preveda, tra l'altro:
 - l'obbligo di utilizzare esclusivamente modelli di contratto predisposti dalla Funzione/Struttura competente e di sottoporre all'approvazione della stessa funzione eventuali variazioni significative rispetto ai suddetti modelli;
 - l'obbligo di formalizzare i contratti prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti successivamente all'inizio della prestazione;
- la verifica sull'esistenza, disponibilità, titolarità e provenienza dei beni/servizi oggetto di vendita.

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo:

Identificazione e verifica reputazionale della controparte:

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con controparti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
- la richiesta alla controparte di produrre un'auto-dichiarazione nella quale esplicitano compagine societaria (anche di minoranza) e catena di controllo (incluso presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la verifica, da parte della funzione competente, delle informazioni raccolte;
- Il divieto di stipulare contratti con soggetti inseriti in *black list*. L'inserimento nella *black list* avviene a cura della funzione amministrativa, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - avvio di azioni di recupero stragiudiziali tramite agenzie specializzate;
 - avvio di azioni giudiziali o arbitrali;
 - stato di insolvenza o avvio di procedure concorsuali;

- passaggio a perdita di crediti insoluti;
- evidenza di comportamenti fraudolenti nei confronti della Società;
- altri casi individuati dalla funzione amministrativa competente sulla base di specifiche situazioni;
- che l'inserimento in *black list* di una controparte comporta il blocco delle forniture in essere e la revoca dell'affidamento concesso;
- che l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, in base ai poteri attribuiti, autorizzano l'eventuale mantenimento dei rapporti commerciali con controparti inserite in *black list*, motivato da specifiche ragioni di *business*.

Standard contrattuali:

- elaborazione di una bozza contrattuale redatta in coordinamento con le Funzioni/Strutture competenti, in particolare la funzione Legale Societario e Segreteria del Consiglio di Amministrazione, anche mediante un work flow informatico;
- ;
- i contratti devono essere conclusi in forma scritta salvo che per i casi espressamente indicati nelle procedure aziendali e utilizzando standard contrattuali.
- qualora necessario possono essere utilizzate clausole ad hoc o eventualmente contratti ad hoc o standard contrattuali del cliente, purché validati dalle Funzioni/Strutture competenti;
- che la gestione del contratto sia assegnata a un Gestore del Contratto con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti, l'accettazione da parte del medesimo Gestore del Contratto di ruolo e compiti assegnati prevedendo l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal Gestore del Contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
 - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
 - evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dalla controparte e allertare immediatamente la funzione competente.

Vendite pubblicitarie: Listini prezzi/Tariffari:

- la fissazione dei criteri di redazione delle proposte/offerte di vendita alle controparti; eventuali modifiche nella struttura delle componenti di prezzo e nei criteri di loro determinazione devono essere motivate e approvate dal Comitato competente;
- i livelli di sconto devono essere formalizzati e sottoposti ad uno specifico iter autorizzativo;
- è necessario assicurare la corretta, completa e tempestiva alimentazione con i listini/prezzi/sconti contrattuali del sistema informatico aziendale a supporto delle vendite;
- è necessario assicurare che il prezzo/sconto in fattura è approvato dalle Funzioni/Strutture competenti e non è superiore al listino/prezzo sconto contrattuale approvato;
- è necessario assicurare che il trasferimento dei dati relativi ai prezzi a sistema (anagrafica, ordine e fattura) avviene in modo accurato tempestivo e completo.

Vendita in cambi merce:

- la formalizzazione e le verifiche sul rispetto del budget annuale ammesso per gli accordi in cambio merce;
- la formalizzazione della richiesta da parte della Funzione/Struttura competente di autorizzazione alla stipulazione del contratto in cambio merce autorizzata dalle competenti Funzioni/Strutture e dal Direttore Generale;
- la formalizzazione delle tipologie di oggetti le quali è vietato ricorrere al cambio merce;
- le modalità con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita.

g. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni/strutture che sono di volta in volta coinvolte nella predisposizione della documentazione necessaria alla definizione dell'accordo e in particolare ruoli, responsabilità e modalità operative per la definizione dei diritti di negoziazione e i traguardi;
- che venga rispettato il principio di tracciabilità del processo adottato per pervenire alla definizione del contratto;
- la segregazione tra le funzioni che selezionano la controparte, sottoscrivono il contratto, calcolano i compensi dovuti e provvedono all'esecuzione del pagamento e autorizzano la liquidazione dei compensi;
- la tracciabilità della documentazione rilevante, il livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione;

- l'obbligo di formalizzare i contratti prima dell'inizio della prestazione da parte della Società e la limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti successivamente all'inizio della prestazione;

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo:

Identificazione e verifica reputazionale della controparte:

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con controparti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
- individuazioni di modalità di svolgimento di una verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali e di onorabilità;
- la richiesta alla controparte di produrre un'auto-dichiarazione nella quale esplicitano compagine societaria (anche di minoranza) e catena di controllo (incluso presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la verifica, da parte della funzione competente, delle informazioni raccolte.

Standard contrattuali:

- elaborazione di una bozza contrattuale che garantisca il rispetto della normativa vigente, ivi inclusa la normativa di responsabilità amministrativa e anticorruzione.
- che i contratti prevedono le seguenti pattuizioni:
- specifiche clausole anticorruzione quali:
 - la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
 - il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari;

- l'impegno della controparte a garantire che qualunque persona associata o che effettua prestazioni in relazione al contratto svolge tali compiti solo sulla base di un contratto scritto che imponga a tali persone condizioni equivalenti a quelle previste per l'agenzia/centri media;
- il diritto della Società a effettuare controlli nel caso in cui la stessa ha il ragionevole sospetto che la controparte ha violato le Leggi Anticorruzione o i propri obblighi anti-corruzione di cui al Contratto;
- clausole risolutive espresse in caso di violazione da parte della controparte degli obblighi, delle dichiarazioni e garanzie previste nel contratto o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Rai Pubblicità nonché clausole che prevedano l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione di tale obbligo;
- elaborazione di una bozza contrattuale redatta in coordinamento con le Funzioni/Strutture competenti, in particolare la funzione Legale Societario e Segreteria del Consiglio di Amministrazione, anche mediante un work flow informatico;
- i contratti devono essere conclusi in forma scritta salvo che per i casi espressamente indicati nelle procedure aziendali e utilizzando standard contrattuali;
- qualora necessario possono essere utilizzate clausole ad hoc o eventualmente contratti ad hoc o standard contrattuali del cliente, purché validati dalle Funzioni/Strutture competenti;
- che la gestione del contratto sia assegnata a un *Gestore del Contratto* con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti, l'accettazione da parte del medesimo Gestore del Contratto di ruolo e compiti assegnati prevedendo l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal Gestore del Contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
 - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
 - evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dalla controparte e allertare immediatamente la funzione competente.

h. Spese di rappresentanza e spese promozionali

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione e approvazione delle spese di rappresentanza e spese promozionali;
- che le spese di rappresentanza e spese promozionali devono essere sostenute nei limiti di quanto previsto nel relativo budget di struttura;
- che le spese di rappresentanza e spese promozionali sono consentite in quanto si tratti di spese ragionevoli e in buona fede, nei limiti di quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, una "spesa ragionevole e in buona fede" è una spesa che è direttamente collegata:
 - alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
 - all'esecuzione o adempimento di un contratto;
 - allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di business.
- qualunque spesa ragionevole e in buona fede deve avere tutte le caratteristiche seguenti:
 - non consistere in un pagamento in contanti;
 - essere effettuata in relazione a finalità di business legittime;
 - non essere motivata dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
 - essere ragionevole secondo le circostanze;
 - essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
 - rispettare le leggi e i regolamenti locali applicabili al Soggetto Pubblico e al privato⁸;
- la previsione del divieto di concedere utilità a persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- qualunque spesa di rappresentanza o spesa promozionale effettuata per un Familiare o una persona indicata da un privato, da Partner d'Affari o da un Soggetto Pubblico, che sia stata proposta su richiesta degli stessi, oppure, in assenza di proposta, che sia riconducibile al rapporto che lega gli stessi al beneficiario, deve essere considerata come un'utilità fornita direttamente agli stessi privati, Partner d'Affari o al Soggetto Pubblico ed è pertanto sottoposta alle limitazioni previste dalla procedura di riferimento;

⁸ Applicabile solo nel caso di attività svolta all'estero.

- la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo in cui sono riportati nome/funzione delle persone/società a favore delle quali s'intendono sostenere le spese e la sottoposizione del modulo all'autorizzazione della posizione abilitata;
- la compilazione e la sottoscrizione del modulo di rendiconto specificando il nome e il titolo del destinatario, il nome e il titolo di ciascun beneficiario della spesa e lo scopo della spesa medesima con allegata la documentazione giustificativa delle spese effettuate, ad eccezione dei casi previsti come motivi di urgenza o di impossibilità operativa;
- regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

i. Omaggi, regali e benefici

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di richiesta, valutazione approvazione degli Omaggi;
- ruoli, responsabilità e modalità operative per la fase di ricezione degli Omaggi;
- che qualunque Omaggio effettuato o ricevuto deve avere tutte le caratteristiche seguenti:
 - non consistere in un pagamento in contanti;
 - essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede;
 - non essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità;
 - essere ragionevole secondo le circostanze;
 - essere di buon gusto e conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati;
 - rispettare le leggi locali e i regolamenti applicabili al Soggetto Pubblico o al privato⁹.
- che qualunque Omaggio effettuato per un familiare o una persona indicata da un privato, da un Partner d'Affari¹⁰ o da un Soggetto Pubblico, che sia stato proposto su richiesta degli stessi, oppure, in assenza di proposta, che sia riconducibile al rapporto che lega gli stessi al beneficiario, deve essere considerato come un'utilità fornita direttamente agli stessi privati, Partner d'Affari o Soggetto Pubblico ed è pertanto sottoposto alle limitazioni previste dalla procedura di riferimento;

⁹ Applicabile solo nel caso di attività svolta all'estero.

¹⁰ Ogni parte terza, non dipendente, che riceve o fornisce prodotti o servizi dalla/alla Società o da/a terze parti che agiscono per conto della società (es. consulenti, intermediari, concessionari, agenti, etc.).

- che le spese per l'Omaggistica istituzionale e l'Omaggistica relativa a progetti specifici devono essere registrate in maniera accurata e trasparente tra le informazioni finanziarie della società e con sufficiente dettaglio e devono essere supportate da documentazione di riferimento per individuare il nome e il titolo di ciascun beneficiario¹¹ nonché la finalità dell'Omaggio, del vantaggio economico o di altra utilità;
- la previsione del divieto di concedere utilità a persone indicate nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- un report riepilogativo (ad es. semestrale) degli oggetti erogati e ricevuti, per ciascuna tipologia di Omaggistica, nel periodo di riferimento contenente:
 - la finalità;
 - il beneficiario;
 - la descrizione dell'oggetto;
 - il valore d'acquisto;
 - la richiesta pervenuta con l'indicazione della relativa autorizzazione;
 - la quantità erogata/ricevuta;
 - la data dell'erogazione/ricezione.
- che le esigenze specifiche di Omaggistica istituzionale del Vertice Aziendale, in coerenza con i budget approvati, vengano gestite in accordo con le rispettive segreterie;
- la conservazione e archiviazione della documentazione riferita agli Omaggi, offerti a o ricevuti da personale e all'Omaggistica effettuata e ai controlli per verificare il rispetto della procedura normativa di riferimento, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi dei processi posti in atto;
- che la gestione degli Omaggi deve essere assegnata a un *Responsabile degli Omaggi*. Il Responsabile degli Omaggi riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico e sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione:
 - Il Responsabile degli Omaggi è responsabile di:
 - monitorare e accertare la corretta esecuzione del processo di distribuzione degli Omaggi;
 - monitorare la conservazione dei beni destinati a Omaggi.

h.1 Omaggi, vantaggi economici offerti al, o ricevuti dal, personale

Oltre a quanto definito al punto "g", la regolamentazione dell'attività prevede:

¹¹ Tale previsione non si applica agli Omaggi di limitato valore economico (es. agende, ombrelli, calendari, penne, ecc.)

- che qualsiasi Omaggio, vantaggio economico o altra utilità offerto a, o ricevuto da, personale deve essere, da un punto di vista oggettivo, ragionevole e in buona fede.
- deve essere comunicato al superiore diretto l'Omaggio o vantaggio economico offerto a, o ricevuto da, personale, qualora il suo valore effettivo o stimato ecceda (o probabilmente ecceda):
 - singolarmente, la "soglia singola" definita in 150 euro¹²;
 - cumulativamente, quando ricevuto da o offerto dallo stesso soggetto o ente in un anno, la "soglia cumulata" (corrispondente a quattro volte la "soglia singola"), anche se singolarmente ciascun Omaggio o beneficio non supera la "soglia singola" indicata al punto precedente;
- la registrazione (anche se rifiutato) in maniera accurata e trasparente in apposito registro, mantenuto dalla funzione competente che contiene le seguenti informazioni:
 - nome della persona personale al quale è stato offerto o che ha ricevuto l'Omaggio, vantaggio economico (beneficiario);
 - nome della società e della persona che ha effettuato tale offerta o fornito l'Omaggio, vantaggio economico;
 - data dell'offerta dell'Omaggio al personale;
 - valore attuale o stimato;
 - indicazione dell'eventuale accettazione o rifiuto e delle relative motivazioni.

h.2 Omaggi dati a terze parti

Oltre a quanto definito al punto g., la regolamentazione dell'attività prevede:

- che un Omaggio è ragionevole e in buona fede quando è direttamente collegato:
- alla promozione, dimostrazione o illustrazione di prodotti o servizi;
- allo sviluppo e mantenimento di cordiali rapporti di *business*.

j. Eventi e Sponsorizzazioni

Sponsorizzazioni attive

La regolamentazione dell'attività prevede:

¹² Il valore indicato come riferimento del "modico valore" è stato individuato in considerazione della Circolare governativa dell'8 febbraio 2012 in cui vengono stabilite "istruzioni, per tutte le strutture che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio, per assicurare efficienza ed economicità nell'azione amministrativa".

- ruoli, responsabilità e modalità e operative per la fase di valutazione economica dell'operazione
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia del contratto
- elaborazione di una bozza contrattuale redatta in coordinamento con le Funzioni/Strutture competenti, in particolare la funzione Legale Societario e Segreteria del Consiglio di Amministrazione, anche mediante un work flow informatico;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Sponsorizzazioni passive

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità e operative per la fase di richiesta e valutazione della sponsorizzazione/evento;
- che tutte le attività di sponsorizzazione/evento devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
- che le richieste contengano almeno le seguenti informazioni:
 - promotore;
 - motivazioni;
 - costo;
 - eventuali altri sponsor presenti.
- che le valutazioni delle richieste siano effettuate da un team i cui esiti sono formalizzati in apposito documento;
- l'individuazione dei soggetti abilitati ad autorizzare la sponsorizzazione/evento;
- la formalizzazione della motivazione della eventuale mancata autorizzazione.

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo:

Identificazione e verifica reputazione della controparte¹³:

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con controparti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
- individuazioni di modalità di svolgimento di una verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali e di onorabilità

¹³ Si precisa che tale standard di controllo è applicabile nelle ipotesi in cui la controparte sia il promotore e/o il concedente

- la richiesta alla controparte di produrre un'auto-dichiarazione nella quale esplicitano compagine societaria (anche di minoranza) e catena di controllo (incluso presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la verifica, da parte della funzione competente, delle informazioni raccolte;

Identificazione e verifica reputazionale della controparte¹⁴.

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con controparti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
- la richiesta alla controparte di produrre un'auto-dichiarazione nella quale esplicitano compagine societaria (anche di minoranza) e catena di controllo (incluso presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la verifica, da parte della funzione competente, delle informazioni raccolte;
- Il divieto di stipulare contratti con soggetti inseriti in *black list*. L'inserimento nella *black list* avviene a cura della funzione amministrativa, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - avvio di azioni di recupero stragiudiziali tramite agenzie specializzate;
 - avvio di azioni giudiziali o arbitrali;
 - stato di insolvenza o avvio di procedure concorsuali;
 - passaggio a perdita di crediti insoluti;

¹⁴ Si precisa che tale standard di controllo è applicabile nelle ipotesi in cui la controparte sia un "Cliente sponsor"

- evidenza di comportamenti fraudolenti nei confronti della Società;
- altri casi individuati dalla funzione amministrativa competente sulla base di specifiche situazioni;
- che l'inserimento in *black list* di una controparte comporta il blocco delle forniture in essere e la revoca dell'affidamento concesso;
- che l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, in base ai poteri attribuiti, autorizzano l'eventuale mantenimento dei rapporti commerciali con controparti inserite in *black list*, motivato da specifiche ragioni di *business*.

Standard contrattuali:

- che il contratto di sponsorizzazione attiva/passiva sia redatto per iscritto;
- che il contratto preveda l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili e a effettuare le dovute registrazioni contabili in modo corretto e trasparente;
- in caso di sponsorizzazioni passive la dichiarazione del promotore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto di sponsorizzazione (anche sotto la forma dello scambio di lettere commerciali) e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali o dipendenti della Società;
- in caso di sponsorizzazioni passive l'obbligo di comunicazione a carico del promotore, al momento della firma del contratto di sponsorizzazione, o anche in corso di esecuzione del medesimo, qualora lo stesso promotore, o nel caso di società, i soggetti riconducibili alla propria organizzazione aziendale (es. consiglieri, dipendenti, soci di maggioranza), rivestano la qualifica di Soggetto Pubblico;
- che nei contratti di sponsorizzazione attive/passive prevedano le seguenti informazioni:
 - la descrizione dell'evento/iniziativa,
 - i benefit di cui la Società è destinataria,
 - l'ammontare del corrispettivo previsto e la modalità di pagamento;
- la valuta e l'ammontare da pagare/ricevere ai sensi del contratto di sponsorizzazione;
- i termini di fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento nell'ambito delle sponsorizzazioni passive, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore del promotore e nel Paese di costituzione del promotore, esclusivamente sul conto registrato del promotore come indicato nel Contratto di Sponsorizzazione e mai su conti cifrati o in contanti;

- il diritto della Società di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del promotore degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi applicabili;
- il diritto della Società di svolgere controlli sul promotore nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che il promotore possa aver violato le disposizioni del Contratto di Sponsorizzazione;
- che la gestione del contratto sia assegnata a un *Gestore del Contratto* con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti, l'accettazione da parte del medesimo Gestore del Contratto di ruolo e compiti assegnati prevedendo l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal Gestore del Contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
 - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
- regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

Eventi

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli, responsabilità e modalità e operative per la fase di valutazione economica dell'operazione;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia del contratto;
- elaborazione di una bozza contrattuale redatta in coordinamento con le Funzioni/Strutture competenti, in particolare la funzione Legale Societario e Segreteria del Consiglio di Amministrazione, anche mediante un work flow informatico;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

k. Spese di trasferta e anticipi

La regolamentazione dell'attività prevede:

- che le posizioni abilitate ad autorizzare le trasferte e i servizi fuori sede siano responsabili dell'applicazione delle procedure di riferimento, e ne garantiscano l'attuazione nel rispetto dei criteri di economicità e del budget approvato. In particolare, tali posizioni valutano:
 - in fase di autorizzazione della trasferta:
 - la necessità della trasferta e la congruità della relativa durata, autorizzando eventuali condizioni particolari;
 - la necessità e l'ammontare dell'eventuale anticipo.
 - in fase di autorizzazione della rendicontazione, le motivazioni relative a:
 - congruità delle spese sostenute;
 - utilizzo di taxi in casi diversi da quelli consentiti;
 - impiego di mezzi di trasporto in casi particolari o per raggiungere destinazioni non previste;
- la descrizione delle modalità di rimborso e di predisposizione del rendiconto delle spese di trasferta;
- l'indicazione di limitare al massimo l'utilizzo di anticipi in denaro contante per spese di trasferte;
- la definizione delle tipologie di spese ammesse al rimborso tramite idonei giustificativi;
- controlli relativamente alla corretta attuazione dell'iter autorizzativo e alla presenza della documentazione giustificativa a supporto della richiesta di rimborso con riferimento alle spese sostenute per trasferte e servizi fuori sede;
- la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle fasi di richiesta, autorizzazione, stipula e gestione delle attività e ai controlli, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi dei processi posti in atto.

I. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari

- La regolamentazione delle attività prevede:
 - la formalizzazione di principi, regole ed attività con particolare riferimento:
 - all'individuazione delle responsabilità nell'ambito delle attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari;
 - all'individuazione di ruoli responsabilità e modalità operative per la gestione della trattativa commerciale;
 - all'individuazione di ruoli e responsabilità e modalità operative nella compilazione del Piano d'Ordine;
 - all'individuazione di ruoli responsabilità e modalità operative per la formalizzazione dei contratti;

- alla verifica del contenuto del Piano d'Ordine rispetto a quanto condiviso ed approvato dal Cliente;
- all'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- all'individuazione dei responsabili che devono assicurare una supervisione, mediante controlli sia in merito alla conformità alla normativa vigente che a quanto contrattualizzato con il cliente solo con riferimento a quanto di competenza della Società;
- alla predisposizione dell'Ordine di Vendita/Contratto sulla base del Format standard;
- alla tracciabilità dei controlli effettuati;
- L'esistenza di clausole contrattuali nell'ambito delle condizioni generali di contratto:
 - che prevedano la dichiarazione da parte della controparte (i) che le comunicazioni commerciali sono pienamente conformi a qualsiasi normativa applicabile (ii) che le comunicazioni commerciali non violino alcun diritto di terzi di qualsivoglia natura (iii) che le comunicazioni commerciali non contengono alcun elemento sonoro e/o visivo osceno o in qualsiasi modo offensivo, diffamatorio o denigratorio; (iv) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione;
 - l'esonero di qualsivoglia responsabilità in capo alla Società per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta, di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo derivanti dalla violazione delle dichiarazioni sopra esposte.

Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenutiLa regolamentazione delle attività prevede:

- la formalizzazione di principi, regole ed attività con particolare riferimento:
 - all'individuazione delle responsabilità e delle regole di comportamento da adottare;;
 - all'individuazione di ruoli, compiti e responsabilità nella ideazione e realizzazione, dei prodotti pubblicitari e dei contenuti;
 - all'individuazione dei responsabili che devono assicurare una supervisione, mediante controlli legali e tecnici di conformità alla normativa vigente e a quanto contrattualizzato con il cliente solo con riferimento a quanto di competenza della Società;

- l'esistenza di clausole contrattuali nell'ambito delle condizioni generali di contratto: attraverso le quali il Cliente dichiara e garantisce: i) che tutti i materiali trasmessi a Rai Pubblicità ai fini della ideazione e/o realizzazione del Prodotto Pubblicitario non contengono alcun elemento contrario a norme di legge o regolamento, a provvedimenti di autorità competenti, né violano diritti di qualsiasi natura di terzi; ii) la veridicità delle informazioni di qualsiasi natura, concernenti il prodotto/servizio che verrà pubblicizzato, fornito a Rai Pubblicità per la ideazione e/o realizzazione del Prodotto Pubblicitario; iii) di essere titolare o legittimo detentore dei marchi, disegni/modelli, brevetti, diritti d'autore e diritti connessi e/o qualsivoglia diritto di proprietà industriale/intellettuale relativi al prodotto/servizio in elazione al quale è commissionato il Prodotto Pubblicitario;
- in caso di acquisito/preacquisto della casa di produzione di contenuti editoriali brandizzati (c.d. branded content), previsione di specifiche clausole che esonerano la Società per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo derivanti da violazioni di legge o dalla violazione delle dichiarazioni, garanzie ed impegni assunti o da azioni della controparte per fatti direttamente ad essa imputabili o comunque connessi alla realizzazione e diffusione del contenuto.

m. Pubblicità istituzionale

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la formalizzazione di principi, regole ed attività nell'ambito dei processi di comunicazione istituzionale con particolare riferimento:
 - all'individuazione delle responsabilità e delle regole di comportamento da adottare;
 - all'individuazione di ruoli, compiti e responsabilità nella determinazione, approvazione e diffusione delle comunicazioni istituzionali;
 - alle caratteristiche del messaggio pubblicitario, il quale: deve essere palese, veritiero e corretto; trasparente e riconoscibile come tale (con divieto, in primo luogo della pubblicità subliminale) per modo che il soggetto che la riceve non la subisca passivamente; non deve inneggiare a qualità o effetti inesistenti; leale, con particolare riguardo ai concorrenti;
 - all'individuazione di un soggetto responsabile di curare l'aggiornamento normativo e giurisprudenziale in materia.

n. Selezione e gestione di agenti

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la formalizzazione dell'iter decisionale e delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'agente;

- la segregazione tra le funzioni che selezionano gli agenti//procacciatori d'affari, sottoscrivono il contratto, ne controllano la corretta esecuzione, calcolano i compensi dovuti e provvedono all'esecuzione del pagamento e autorizzano la liquidazione dei compensi;
- la tracciabilità della documentazione rilevante, il livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione;
- la definizione di compensi ancorate a parametri predefiniti e la previsione di adeguati livelli autorizzativi per il calcolo delle provvigioni.

Si vedano in particolare le seguenti previsioni, riferite a specifiche fasi del processo:

Identificazione e verifica reputazionale della controparte:

- il divieto di intrattenere rapporti di natura contrattuale con controparti che non rispondono ai requisiti d'ordine morale e professionale stabiliti dalla società;
- individuazioni di modalità di svolgimento di una verifica preventiva sulla terza parte in relazione alle caratteristiche tecnico professionali e di onorabilità
- la richiesta alla controparte cliente di produrre un'auto-dichiarazione nella quale esplicitano compagine societaria (anche di minoranza) e catena di controllo (incluso presenza di fiduciarie per le quali dichiarare i fiducianti), nonché una dichiarazione di *compliance* dell'intera compagine societaria e della catena di controllo rispetto agli standard di carattere etico e professionale della Società. È possibile derogare a questo principio previa attivazione di un processo di analisi e valutazione del rischio e solo dopo avere ottenuto una formale autorizzazione da parte di figure aziendali di idoneo livello gerarchico;
- il divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia);
- la verifica, da parte della funzione competente, delle informazioni raccolte;

Standard contrattuali:

- specifiche clausole con cui i terzi di obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/01 e dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Rai Pubblicità nonché clausole che prevedano l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione di tale obblighi;
- specifiche clausole anticorruzione quali:

- la dichiarazione dell'agente che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Società;
- il divieto per l'agente d'affari di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della Società o ai loro Familiari;
- sanzioni in caso di violazione da parte dell'agente degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione;
- il diritto della Società di svolgere controlli sull'agente nel caso in cui abbia un ragionevole sospetto che lo stesso possa aver violato le disposizioni del contratto di cui ai punti precedenti;
- l'esistenza di indicatori di anomalia al cui verificarsi viene attivata un'ulteriore procedura di controllo (es. se l'agente svolge le proprie attività commerciali in un Paese o in un settore industriale noto per tangenti e corruzione);
- casi specifici e criteri di aggiornamento e/o revisione, ordinaria o straordinaria, della valutazione iniziale dell'agente (es. se richiede un aumento del corrispettivo, piuttosto che uno sconto, per questioni non riferite a modifiche delle condizioni del contratto durante il corso della negoziazione);
- che la gestione del contratto sia assegnata a un *Gestore del Contratto* con l'indicazione di ruolo e compiti a esso attribuiti, l'accettazione da parte del medesimo Gestore del Contratto di ruolo e compiti assegnati prevedendo nonché l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal Gestore del Contratto in caso di modifiche / integrazioni e/o rinnovi del contratto. Il Gestore del Contratto riceverà un'adeguata formazione oltre che, sui principi e le regole di condotta della Società, sul Codice Etico, sul Modello 231, nello specifico sulle Leggi Anti-Corruzione. Il Gestore del Contratto è responsabile di:
 - monitorare e accertare la corretta esecuzione del Contratto;
 - accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
 - evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal Fornitore/Consulente e allertare immediatamente la funzione competente;
- regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

o. Gestione del credito

La regolamentazione dell'attività prevede:

- la definizione dei criteri connessi per l'individuazione dei limiti di credito/fido
- autorizzazione del limite di credito/fido, da parte di adeguati livelli autorizzativi
- le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio del credito scaduto
- i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti
- i criteri e le modalità di determinazione del valore di cessione del credito
- l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi delle operazioni di cessione del credito

5. PARTE SPECIALE B - Falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

5.1 Le fattispecie rilevanti delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del d.lgs. 231/2001) e dei delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis n.1 del d.lgs.231/01)

La legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art.15 comma 7, ha apportato novità all'interno del d.lgs.231 del 2001.

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l'art.25-bis (che punisce anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) e ad aver introdotto l'art.25-novies "Delitti in violazione del diritto d'autore" (previsti nella Parte Speciale G), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione dell'art.25-bis.1, rubricato come "Delitti verso l'industria e il commercio", che punisce, tra l'altro, la frode nell'esercizio del commercio, la "frode alimentare", la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

In particolare la Legge n.99 del 2009 ha ampliato il catalogo di reati presupposto ex d.lgs.231/01 con l'inserimento nell'articolo 25 bis dei reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 c.p.); tale modifica normativa ha determinato conseguentemente la riformulazione della rubrica dell'art.25 bis per ricomprendervi appunto le fattispecie a tutela di strumenti e segni di riconoscimento.

Ratio del sopramenzionato provvedimento normativo è quella di responsabilizzare le imprese, onde meglio tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi dei prodotti industriali.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

I nuovi reati presupposto di cui all'art.25 bis sono:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art.473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Sul fronte delle condotte punibili, l'art.473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A tale proposito, è necessario sottolineare che i delitti di cui agli artt.473 e 474 c.p. rispettivamente puniscono, tra le molteplici condotte, quella del "fare uso" e quella del

“mettere altrimenti in circolazione” prodotti con segni falsi.

Tali locuzioni sembrano fare riferimento a una gamma di attività molto ampia, comprensiva, in estrema sintesi, di tutti i casi di utilizzo del marchio (purché si tratti, ovviamente, di uso commerciale o industriale, e non esclusivamente personale).

Secondo gli interpreti in particolare la “messa in circolazione” è una condotta che descrive ogni possibile forma di messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori: orbene, si può ragionevolmente ipotizzare che la pubblicità rappresenti una forma di messa in contatto - sia pure indiretto – del tipo menzionato. Si pensi al caso in cui venga affidato (con consapevolezza della decettività del marchio e volontà della sua divulgazione) uno spazio pubblicitario ad un’azienda per la promozione di un prodotto o di un servizio contrassegnato da un marchio idoneo a ingannare o generare confusione nel pubblico per la sua similitudine con altro marchio di prodotto affine.

I nuovi reati presupposto di cui all’art.25 bis. 1 in materia di delitti contro l’industria e il commercio sono:

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di “porre in vendita” o “mettere in circolazione” si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell’ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Per “marchi o segni distintivi nazionali o esteri” si intendono segni emblematici o nominativi usati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l’art.517 c.p., a differenza dell’art.474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all’interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell’operare gli acquisti.

L’inganno deve riguardare l’origine, la provenienza o la qualità dell’opera o del prodotto,

per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art.515 c.p..

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art.392, secondo comma, c. p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione".

Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l'utilizzabilità.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art.2598 c.c..

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

La condotta deve essere orientata all'impedimento o al turbamento dell'industria o del commercio.

Per "impedimento" si intende il non lasciar svolgere l'attività, sia ostacolandone l'inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso.

Per "turbamento" si intende un'alterazione del regolare svolgimento dell'attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie

è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell'art.513 bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

È opportuno, infine, specificare che per "commercio" si intende ogni attività di scambio di beni o di servizi, comprensiva quindi dell'attività bancaria, assicurativa, di trasporto e di navigazione

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art.8 della legge n.646 del 1982, punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

Non è tuttavia configurabile un rapporto di specialità fra la fattispecie di cui all'art.513 bis c.p. e il reato di associazione a delinquere ex art.416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso ex art.416 bis c.p., stante l'episodicità della prima ipotesi incriminatrice e la natura associativa delle seconde: ne consegue la possibilità di un loro concorso.

Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

"Commerciale" è ogni attività di interposizione nella circolazione dei beni, "industriale" è ogni attività diretta a produrre beni o servizi e "produttiva" è ogni attività economicamente orientata alla predisposizione e all'offerta di prodotti o servizi su un certo mercato.

È previsto un aggravamento di pena qualora gli atti di concorrenza concernono attività finanziate con pubblico denaro. La ratio della circostanza aggravante è individuata nell'esigenza di rafforzare la tutela delle attività finanziate con pubblico denaro, le quali presentano una rilevante utilità sociale. Ulteriormente, l'aggravamento si giustifica in ragione del dato criminologico secondo il quale le organizzazioni criminali, quando si inseriscono in attività commerciali o produttive, privilegiano proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendono ad assumere una posizione di monopolio nell'assorbimento del pubblico denaro.

Infine, il delitto in esame assorbe quelli di violenza privata, danneggiamento e percosse. Infine, il rapporto con l'ipotesi di cui all'art.513 c.p. si risolve in termini di prevalenza dell'art.513 bis, attesa la natura sussidiaria del delitto di cui all'art.513 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma incriminatrice punisce la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art.514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Questo delitto aggredisce gli interessi economici di una cerchia indeterminata di persone e riflette la lesione dell'interesse patrimoniale del privato in una dimensione più generale. Il bene tutelato dalla norma è l'onestà e la correttezza negli scambi commerciali. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave.

La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

Il delitto si consuma con la consegna della cosa, cioè la ricezione della cosa da parte

dell'acquirente. La consegna si verifica non solo quando l'acquirente riceve materialmente la merce ma anche venga accettato un documento equipollente (lettera di vettura, polizza di carico, etc.).

La cosa consegnata deve essere diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita: questa diversità va individuata appunto in relazione al contenuto della dichiarazione ovvero della pattuizione.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegnano una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Il capoverso dell'art.515 c.p. prevede altresì una circostanza aggravante speciale, che concerne la frode di oggetti preziosi, intendendosi per tali tutte le cose che per la loro rarità, per pregio artistico, storico, per antichità hanno un valore venale superiore rispetto all'ordinario.

Si configura un concorso di norme tra la norma incriminatrice in esame e l'art.517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", con prevalenza del delitto di cui all'art.515 c.p. perché idoneo a colpire l'attentato alla veridicità dei contrassegni.

Si individua altresì un concorso di norme tra la predetta norma incriminatrice e l'art.516 c.p. "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", attesa la diversità strutturale tra i due delitti.

Infine, merita un accenno la relazione tra il delitto di frode in commercio e l'ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art.2598 n. 3 c.c., la giurisprudenza, infatti, ha costantemente affermato che un atto di frode in commercio, corrispondente a quello previsto dall'art.515 c.p., non integra di per sé un atto di concorrenza sleale a norma dell'art.2598, n.3 c.c. non essendo necessario che l'azione risulti idonea a generare pericolo di danno per le ripercussioni immediate o possibili nella sfera di un'impresa concorrente.

Per effetto della disposizione dell'art.518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio

per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art.518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Le fattispecie di frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (rispettivamente delineate negli artt.515, 516 e 517 quater c.p.), sono ipotesi criminose che appaiono estranee rispetto all'attività aziendale di Rai Pubblicità.

5.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto¹⁵, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art.25 bis e 25 bis n.1 del d.lgs.231/2001.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati in relazione all'art.25 bis e all'art.25 bis:

¹⁵ Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

1. *Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari*
2. *Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti;*
3. *Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce.*

5.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

5.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.25-bis e 25 bis n.1 del d.lgs.231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

1. porre in vendita o mettere in circolazione - anche per il tramite di messaggi pubblicitari e telepromozioni - prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
2. trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
3. realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

5.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. *Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari*

Le attività sono svolte nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati"

Inoltre lo svolgimento delle attività prevede:

- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:

- di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica delle comunicazioni commerciali e di essere in possesso di ogni autorizzazione necessaria per la loro diffusione, ivi compresa a titolo esemplificativo l'autorizzazione alla sincronizzazione, comunicazione al pubblico e riproduzione delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, e (v) di avere adempiuto a qualsiasi onere di natura economica in relazione alla realizzazione e alla diffusione delle comunicazioni commerciali, ivi inclusa a titolo esemplificativo la retribuzione degli aventi diritto per la sincronizzazione e la comunicazione al pubblico delle musiche delle comunicazioni commerciali, laddove presenti, impegnandosi altresì ad adempiere ad ogni eventuale relativo onere che dovesse insorgere in futuro.
- l'impegno a manlevare e tenere indenni la Rai Pubblicità e la Rai per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta, di qualsivoglia natura ed entità, sollevati da qualsiasi terzo a qualsiasi titolo (a) derivanti dalla violazione delle dichiarazioni, garanzie ed impegni della controparte o (b) comunque connessi, relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o radiofonica delle comunicazioni commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione.

2. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti

Le attività sono svolte nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento delle attività prevede:

- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
 - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi;
 - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

3. Vendite pubblicitarie/cambio merce

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Vendite pubblicitarie/cambio merce" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti

con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati” alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento delle attività prevede, per le attività sensibili sopra indicate:

- la verifica della corretta esecuzione delle attività svolte e l'avvenuta consegna del bene o erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti negli ordini / contratti;
- la verifica che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano, con le previste tolleranze, con quanto indicato sui documenti che comprovano l'esecuzione della fornitura ovvero con gli impegni di natura contrattuale assunti.

6. PARTE SPECIALE C - Reati societari

6.1 Le fattispecie rilevanti dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti, di cui all'art.25-ter (c.d. reati societari) ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

Reati societari

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art.110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso¹⁶;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre concretamente in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art.2621 bis – Fatti di lieve entità

L'articolo 2621-bis è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta";

La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori; in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto – contenuta nel previgente articolo 2622 del Codice Civile.

Alle condotte integranti le fattispecie di cui agli articoli 2621 e 2621-bis si applica la causa

¹⁶ Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

di non punibilità contenuta nell'articolo 131-bis del Codice Penale in materia di "particolare tenuità del fatto". Con l'articolo 2621-ter il legislatore ha chiarito, ai fini della disciplina oggetto della presente analisi, quali siano i criteri valutativi che il giudice deve adottare e applicare per valutare se i fatti commessi siano di "particolare tenuità".

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

L'art.34 , comma 2, della legge n.262/2005 ha abrogato l'art.2623 del codice civile, che puniva il reato in esame¹⁷ e la fattispecie criminosa – in precedenza sanzionata ai sensi della norma abrogata - è, attualmente, prevista e sanzionata dall'art.173-bis del TUF.

Si precisa, con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, che l'art.25-ter del citato Decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla L. n.262/2005. Le modifiche legislative sembrerebbero, quindi, comportare il venir meno della responsabilità amministrativa della società ai sensi dell'art.25-ter del Decreto con riferimento al reato di falso in prospetto.

Art. 27 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria

¹⁷ L'abrogato art. 2623 c.c., in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 262/2005, era il seguente: "Falso in prospetto - *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni*".

della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale la pena è l'arresto fino a un anno.

Se la condotta suddetta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo e il quarto comma stabiliscono un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione.

L'art.37, commi 34 e 35, d.lgs.27 gennaio 2010 n.39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art.2624 c.c.¹⁸, non ha effettuato il coordinamento con l'art.25 ter del d.lgs.231/01: stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbe quindi essere più annoverata nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Analogamente a quanto rilevato per l'art.2623 c.c. peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art.2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art.2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo .

Si noti, con riguardo alla fattispecie sopra richiamate, che l'art.37, commi 34 e 35, d.lgs.27 gennaio 2010 n.39 , che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art.2625¹⁹ c.c., non ha fatto il coordinamento con l'art.25 ter del d.lgs.

¹⁸ L'abrogato art. 2624 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione- *"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."*

¹⁹ L'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 era il seguente: Impedito controllo- *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o*

231/01; infatti, l'art.25 *ter* richiama l'art.2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel d.lg.39/2010, all'art.29, il quale non è richiamato dall'art 25 *ter* e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione,

In particolare, il primo comma dell'art.29 del d.lg.39/2010 punisce gli amministratori, che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.

Il secondo comma prevede l'ipotesi delittuosa quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la sopra menzionata fattispecie oggetto del recente intervento legislativo non dovrebbero essere annoverate nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del presente Modello.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti agenti sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti agenti sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si fa presente che:

- soggetti agenti sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti agenti sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti agenti sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

6.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati societari

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto²⁰, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-ter del d.lgs.231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. *Predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al socio o al pubblico*
2. *Gestione dei rapporti con il Socio, Collegio Sindacale e con la società di revisione*
3. *Rapporti con Autorità di Vigilanza*
4. *Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile*
5. *Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato*

²⁰ Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

6.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

6.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.25-ter del d.lgs.231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
5. effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente;
6. porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio;
7. comunicare tali informazioni a soggetti terzi – salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
8. raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;

9. diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
10. porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nella contabilità separata di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- c) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- d) restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- e) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- f) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- g) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- h) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- j) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- k) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- l) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- m) diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- n) osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.

6.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. *Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al socio o al pubblico*

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- Il monitoraggio costante del quadro normativo di riferimento;
- la definizione delle principali fasi in relazione alle attività di :
 - a. gestione della contabilità generale;
 - b. valutazione e stima delle poste di bilancio;
 - c. redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- la definizione di regole e responsabilità finalizzate alle verifiche dei valori di bilancio con specifici riferimenti alle attività di controllo sull'informativa finanziaria;
- la definizione di istruzioni rivolte alle Strutture con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere fornite alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico) e alla Direzione Amministrazione della Capogruppo (per il bilancio consolidato), con quali modalità e la relativa tempistica e successivo monitoraggio;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
- sottoscrizione da parte delle funzioni coinvolte in merito alla completezza e veridicità dei dati di bilancio forniti;
- verifica della precisione e veridicità dei registri contabili e divulgazione, a chi di competenza, di errori, delle omissioni e/o delle falsificazioni degli stessi;

- che RAI-Radiotelevisione Italiana SpA acquisisca dalla Società la lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio consolidato e che il medesimo sistema di attestazione sia realizzato per il bilancio civilistico della Società;
- lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, anche in qualità di Dirigente Preposto, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- previsione formale della messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla Struttura competente e debba essere adeguatamente motivata e supportata da documentazione oggetto di archiviazione;
- lo svolgimento, , di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio, oltre che alle strutture coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi;
- l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla Funzione/Struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione, in sede di Consiglio di Amministrazione, al deposito e pubblicazione (anche informatica), successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione;
- l'implementazione di un modello di Governo e Controllo sull'Informativa finanziaria, che includa la definizione di principi di riferimento e regole di controllo nell'ambito dei processi amministrativo-contabili rilevanti;
- che gli eventi che determinano la creazione di fondi a bilancio devono essere:
 - a. segnalati alla struttura che si occupa di registrare le poste in contabilità dalle strutture competenti mediante comunicazioni formali;
 - b. valutati valorizzati e movimentati sulla base di criteri chiari, trasparenti e applicati con continuità, anche con l'eventuale supporto di professionisti esterni;
 - c. formalizzati in note informative, tracciate e archiviate, che esplicitino le analisi effettuate;

- d. approvati secondo un iter che coinvolga il Direttore AFC, il Vertice Aziendale attraverso la predisposizione della bozza di bilancio, e gli Organi di Controllo.

Valutazione e stima delle poste in bilancio

La regolamentazione dell'attività prevede:

- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della predisposizione delle ipotesi di stime e valutazioni;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della validazione di tali stime e valutazioni;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili dell'analisi e della validazione delle informazioni/dati ricevuti;
- esecuzione di verifiche circa la completezza e correttezza delle informazioni propedeutiche all'effettuazione delle stime delle poste in bilancio;
- utilizzo di mezzi idonei a garantire la documentabilità e la riservatezza dei flussi informativi relativi alla valutazione e stima delle poste in bilancio;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso della valutazione e stima delle poste in bilancio.

2. *Gestione dei rapporti con il socio, Collegio Sindacale e con la società di revisione*

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte del socio;
- l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al collegio sindacale – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- che il responsabile della Funzione/Struttura di riferimento garantisca la completezza, l'inerenza e la correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al collegio sindacale o al socio e renda disponibili agli stessi le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate garantendo il rispetto della normativa di riferimento;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato.

3. Rapporti con Autorità di Vigilanza

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;
- l'individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, controllo, consolidamento e trasmissione, validazione e riesame dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività.

4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- regole formalizzate, anche provenienti da RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, rivolte alle funzioni/strutture coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della documentazione a supporto;
- la predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- che le principali fasi dell'attività sensibile in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate presso le funzioni competenti.

5. Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la definizione di ruoli e compiti dei soggetti coinvolti nella predisposizione e divulgazione di dati e notizie e deve essere prevista la separazione tra la funzione fornitrice dei dati, la funzione incaricata della predisposizione del comunicato e il soggetto che autorizza la diffusione dello stesso;
- il soggetto responsabile dell'emissione dei comunicati stampa e di elementi informativi similari deve assicurare la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato;

- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui Dipendenti/Collaboratori Esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto.

7. PARTE SPECIALE D - Delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali, razzismo e xenofobia

7.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24 *ter*, art.25 *quater*, art.25 *quinqües*, art.25 *octies*, art.25 *decies*, art.25 *duodecies* del d.lgs. 231/2001, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

7.1.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art.24 *ter* del d.lgs.231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art.25 *decies* del d.lgs.231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146

L'art.2, co. 29, della legge 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, con l'introduzione dell'art.24 *ter*, in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art.416 c.p.) anche finalizzata a commettere i delitti di prostituzione minorile (art.600 bis); pornografia minorile (art.600 *ter*), detenzione di materiale pornografico (art.600 *quater*), pornografia virtuale (art 600 *quater*.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 *quinqües*), violenza sessuale (art.609 bis), atti sessuali con minorenni (art.609 *quater*), corruzione di minorenni (art.609 *quinqües*), violenza sessuale di gruppo (art.609 *octies*), adescamento di minorenni (art.609-*undecies*);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.), alla tratta di persone (art.601 c.p.), Traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601 bis) all'acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.) ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12, comma 3 bis, d. lgs. 286/1998 (e art.22, commi 3 e 4 e 22 bis. Comma 1 della Legge 1 aprile 199 n.91;
- associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art.416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74, d.p.r. 09/10/1990, n.309);

- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art.2, co. 3, l. 18/04/1975, n.110.

L'art.10 della l.26/03/2006, n. 146, aveva in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con modalità transnazionale²¹:

- associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74, d.p.r. 09/10/1990, n.309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater, d.p.r.23/01/1973, n.43);
- traffico di migranti, per i delitti di cui all'art.12, co. 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al d.lgs.25/07/1998, n.286
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art.378 c.p.).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art.416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art.416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis c.p.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Armi e munizioni comuni da sparo (Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110)

(comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un' energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha

quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 *bis* c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73 dello stesso D.P.R. n.309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

I reati associativi, ed in particolare quelli di cui agli artt.416 e 416 bis c.p., si caratterizzano per la natura stabile e permanente dell'accordo criminoso tra i soggetti che costituiscono, partecipano, promuovono od organizzano l'associazione.

A tal fine, l'associazione necessita di una seppur minima organizzazione a carattere stabile, adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi e destinata a durare anche oltre la realizzazione – peraltro meramente eventuale – dei delitti concretamente programmati. L'associazione – che deve essere formata almeno da tre persone – si contraddistingue altresì per l'indeterminatezza del programma criminoso perseguito dagli associati che non devono dunque avere di mira la realizzazione di un numero determinato e definito di illeciti.

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguono lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti.

In ragione della peculiare struttura dei reati in esame, è opportuno evidenziare che – al fine di evitare indebite estensioni dell'ambito applicativo del Decreto ed in ossequio al principio di legalità sancito all'art.2 i criteri dell'interesse o del vantaggio dovranno essere riferiti al delitto associativo e non già ai delitti-scopo del sodalizio criminoso.

Inoltre, come già evidenziato, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessario che detti illeciti siano effettivamente commessi, essendo sufficiente che siano semplicemente ricompresi tra gli scopi dell'associazione.

La punibilità dell'ente è prevista anche per il reato di associazione di tipo mafioso che, ai

sensi dell'art.416 bis, co. 3, sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. metodo mafioso, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell'ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di suoi soggetti apicali o dipendenti all'associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti della stessa, anche in relazione all'ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non facendo effettivamente parte dell'associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che essa persegue, fornisca supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della medesima.

È altresì importante distinguere, ai fini della corretta individuazione dei profili di rischio connessi ai reati in esame, che solo in ipotesi estreme e affatto peculiari l'ente può essere considerato esso stesso una vera e propria associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, ipotesi cui consegue, a norma dell'art.14, co. 4, l'interdizione definitiva dall'attività. Al riguardo, la Relazione al Decreto e l'art.10, co. 4, della l. 146/2006 forniscono importanti elementi interpretativi: tale identificazione, infatti, è possibile soltanto nell'ipotesi in cui "l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati".

Sequestro di persona (art. 630 c.p.)

Tale si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/98)

L'art.12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n.286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art.12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3 *bis* dell'art.12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- “il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3 ter dell'art.12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell'art.12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art.378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art.377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere²².

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art.377 bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art.25

²² La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art.10 della legge n.146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

7.1.2. Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001, dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001 e dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante richiamati dall'art. 25-octies 1 del d.lgs. n. 231/2001

La genericità dei richiami operati dall'art. 25 *quater* crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs.231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs.231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", le seguenti fattispecie:

A. quanto ai delitti previsti dal codice penale:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.): "Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. i. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni".

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.): "Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art.270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinques c.p.): "Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art.270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni

altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies c.p. ” ”.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.): Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.): “Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, Art. 289 bis. c.p.): “Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art.302 c.p.): “Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.”

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.): “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti [id est: cospirazione politica mediante associazione; banda armata] è punito con la reclusione fino a due anni”.

B. quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- **l'art. 1 della l. 15/1980** prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- **la legge 342/1976** punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- **la legge 422/1989** punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Le attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni illecite potrebbero inoltre essere poste in essere utilizzando internet, strumento che garantisce l'anonimato e la possibilità di diffondere a molteplici destinatari qualsiasi tipo di

messaggio criminoso. Bisogna sottolineare come l'art. 270 bis c.p. punisca espressamente anche l'attività di finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tutti i programmi del "processo di diffusione" presentano infine un profilo di rischio in relazione alla condotta di chi "fornisce strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt.270 e 270 bis c.p.", di cui all' art.270 ter c.p.. Il d.lgs. n.231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

L'art.63, terzo comma, del d.lgs. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, l'art.25 *octies* prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale).

L'art.64, co. 1, lett. f), della medesima norma ha inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art.10 della l. n.146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs.231 del 2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt.648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che, ai sensi dell'art.25 *octies* del d.lgs.231 del 2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei delitti richiamati dall'art.25 *octies* del d.lgs.231/2001.

Ricettazione (art.648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Sono parimenti rilevanti ai sensi dell'art. 648 c.p. i fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La fattispecie incriminatrice prevede, inoltre, la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale e la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art.648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art.648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

Il secondo comma dell'art. 648-bis, c.p., prevede la diminuzione di pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt.648 c.p. (Ricettazione) e 648 bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Il secondo comma dell'art. 648-ter, c.p., prevede la diminuzione di pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art.648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento

(economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio

L'art.3, comma 3, L.15 dicembre 2014, n.186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art.648 ter 1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo e del terzo comma, ossia rispettivamente nei casi in cui il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il D.lgs. n. 184/2021 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, l'art.25 *octies* 1 prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* II comma c.p.).

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

E' il reato commesso da chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti. L'ipotesi aggravata di cui al secondo comma è prevista nell'ipotesi in cui la condotta del primo capoverso produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

7.1.3. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

L'art.25 *quinquies* (Delitti contro la personalità individuale) del Decreto prevede:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater¹, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Riportiamo, qui di seguito, i reati richiamati dall'art.25 *quinquies*:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Il reato consiste nel reclutamento o nell'induzione ovvero nel favoreggiamento, lo sfruttamento, nella gestione, nella organizzazione, nel controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne trae profitto.

Inoltre la norma prevede la punizione di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Commette tale reato chiunque:

- a. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- b. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;
- c. assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali

esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.600 ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Rileva altresì ai fini dell'art. 600-quater, c.p. la condotta di chi, fuori dei casi di cui al primo comma, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque al di fuori delle modalità di cui al primo capoverso, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona di minore età”.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (art.601 bis)

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è

punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da € 50.000,00 ad € 300.000,00 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.”

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Commette il reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1. la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2. la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3. la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

3. *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Adescamento di minorenni (609-undecies)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Nella maggioranza dei casi il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici, redazioni, studi di registrazione, etc.) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati.

Inoltre, nell'ambito del “processo di produzione e di distribuzione”, il tipo di programma potrebbe astrattamente agevolare la consumazione di uno di questi delitti. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di “diffusione on line” potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona.

7.1.4. La fattispecie del delitto di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. n.109/2012 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel d.lgs.231/01 l'art.25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 €, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Il nuovo Codice Antimafia, approvato con Legge del 17 Ottobre 2017 n.161, aggiunge al

comma 1 dell'art.25duodecies della legge 231/2001, i seguenti reati:

Procurato ingresso illecito

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. (2)

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

7.1.5. Le fattispecie di reati di Razzismo e xenofobia richiamati dall'art.25-terdecies del D.lgs 231/2001

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c. p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino ad Euro 6.000,00 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istighi a commettere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

7.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto²³, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

²³ Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- A. le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art.24 *ter* del d.lgs.231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art.25 *decies* del d.lgs.231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:
1. Acquisto di lavori, beni e servizi
 2. Assunzione e gestione del personale (ivi inclusi contratti di collaborazione)
 3. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)
 4. Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce
 5. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media
 6. Spese di rappresentanza e spese promozionali
 7. Omaggi, regali e benefici
 8. Eventi e Sponsorizzazioni
 9. Spese di trasferta e anticipi
 10. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari
 11. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti Selezione e gestione degli agenti
 12. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari
 13. Gestione fiscale
 14. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico.
 15. Gestione del credito
- B. le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25 *quater* del d.lgs.231/2001 e dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art.25 *octies* del d.lgs.231/01:
1. Acquisto di lavori, beni e servizi/Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es: affidamenti di appalti)
 2. Acquisto di opere ed esemplari di opere
 3. Acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico
 4. Assunzione e gestione del personale (ivi inclusi contratti di collaborazione)
 5. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)
 6. Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce
 7. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media

8. Spese di rappresentanza e spese promozionali
 9. Omaggi, regali e benefici
 10. Eventi e Sponsorizzazioni
 11. Spese di trasferta e anticipi
 12. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari
 13. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti
 14. Selezione e gestione degli agenti
 15. Gestione fiscale
 16. Gestione del credito
 17. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico.
 18. Pianificazione; attuazione e funzionamento; controllo e azioni correttive e riesame della direzione
- C. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante richiamati dall'art. 25-octies 1 del d.lgs. n. 231/2001:
1. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)
- D. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25 *quinquies* del d.lgs.231/2001:
1. Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es: affidamenti di appalti)
 2. Acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico
 3. Spese di rappresentanza e spese promozionali
 4. Omaggi, regali e benefici
 5. Eventi e Sponsorizzazioni
 6. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari
 7. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti
 8. Gestione di server della Società o di siti Internet
- E. la fattispecie del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'articolo 25 *duodecies* del d.lgs.231/2001:
1. Impiego di lavoratori stranieri

7.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

7.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.24 *ter*, art.25 *quater*, art.25 *quinqies*, art.25 *octies*, art.25 *decies*, art.25 *duodecies* del d.lgs.231/2001, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il divieto per i soggetti sopra indicati di:

- commettere o adottare una condotta, che possa costituire o essere collegata anche a reati transnazionali, afferente l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferente l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine; quali:
 - a. associarsi allo scopo di commettere più delitti tra cui, in particolare, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - b. fare parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite;
 - c. compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
 - d. compiere le medesime condotte di cui al punto precedente con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o che riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
 - e. favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità in cui lo stesso versa;
 - f. indurre in qualsiasi modo la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa abbia facoltà di non rispondere;
 - g. aiutare taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concedere utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;
- commettere o adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:
 - a. la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga di una persona;
 - b. la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
 - c. l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
 - d. la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile); l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
 - e. lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale, ovvero materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di essi;
 - f. l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
 - g. l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;

- impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

7.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

- 1. Acquisto di lavori, beni e servizi**
- 2. Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es: affidamenti di appalti)**
- 3. Acquisto di opere ed esemplari di opere**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

- 4. Assunzione e gestione del personale (ivi inclusi contratti di collaborazione)/ Impiego di lavoratori stranieri**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Assunzione del personale" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di formalizzare le motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato;
- l'attribuzione della responsabilità della verifica:
 - a. dell'avvenuto ingresso della persona in coerenza con le motivazioni addotte;
 - b. del rispetto della normativa in materia di immigrazione nel territorio dello Stato di destinazione.
- la rilevazione delle persone delle quali la Società procura l'ingresso nel territorio di uno Stato con indicazione della data di uscita dallo stesso, ove prevista;
- la formalizzazione in uno specifico modulo di richiesta da inviare alla prefettura, in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario residente all'estero;
- l'impegno a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro;
- l'archiviazione in apposita cartella del dipendente del contratto di soggiorno e del nulla osta rilasciato dall'ente delegato;

- l'accertamento dal parte della Funzione/Struttura competente, del possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, prima dell'avvio del rapporto di lavoro;
- l'accertamento da parte della Funzione/Struttura competente, della permanenza dei requisiti e del rispetto delle norme in materia di regolarità del soggiorno.

5. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

6. Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Vendite pubblicitarie/vendite in cambio merce" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

7. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

8. Spese di rappresentanza e spese promozionali

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Spese di rappresentanza e spese promozionali" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

9. Omaggi, regali e benefici

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Omaggi, regali e benefici" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

10. Eventi e Sponsorizzazioni

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Eventi e Sponsorizzazioni" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

11. Spese di trasferta e anticipi

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Spese di trasferta e anticipi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

12. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

13. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

14. Selezione e gestione degli agenti

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Selezione e gestione degli agenti" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

15. Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, (e degli accordi transattivi)

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione di procedimenti giudiziari, (e degli accordi transattivi)" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

16. Gestione fiscale

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- monitoraggio costante della normativa di riferimento
- la regolamentazione delle fasi del processo fiscale e la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative al fine di assicurare:
 - a. la corretta determinazione delle imposte;
 - b. la prevenzione delle possibili controversie con le autorità fiscali attivando gli strumenti a tale scopo previsti, fra i quali anche una tax compliance trasparente e accurata (qualora quest'ultima venisse introdotta);
 - c. che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, del Codice Etico e del Modello 231;

- d. la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli eseguiti che supportano le attività e la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando, laddove disponibili, i sistemi informativi dedicati.
- regole formalizzate che garantiscano la trasparenza contabile al fine di assicurare che i fatti relativi al processo fiscale siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili e che riflettono ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Fatturazione passiva

La regolamentazione dell'attività prevede:

- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della registrazione contabile delle fatture passive;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili e formale definizione delle modalità circa l'attività di monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività (ad es: fatture passive e della relativa documentazione di supporto).

Fatturazione attiva

La regolamentazione dell'attività prevede:

- identificazione dei ruoli aziendali responsabili dell'emissione e registrazione delle fatture attive, e note credito;
- esecuzione di verifiche circa la coerenza dei dati presenti nella fattura attiva e l'incasso;
- formale definizione della necessaria documentazione e dei dati di input di avvio delle attività di emissione e registrazione delle fatture attive;
- controllo di corrispondenza tra i dati contenuti nei documenti di input alla fatturazione e il relativo contratto;
- formale definizione delle modalità delle suddette verifiche;
- identificazione dei ruoli aziendali responsabili: della contabilizzazione delle fatture/note di debito/ note di credito;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso dell'attività e della relativa documentazione di supporto.

16. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette al socio o al pubblico" e riportati nella "Parte Speciale C - Reati societari", alla quale si rimanda.

17. Attività di acquisizione / noleggio di materiale audiovisivo / fotografico

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'individuazione di ruoli e responsabilità dell'attività di verifica formalizzata di quanto acquistato sia dal punto di vista tecnico che editoriale;
- la tracciabilità della suddetta attività di verifica.

18. Gestione di server della Società o di siti Internet

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda.

19. Gestione del credito

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione del credito" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

20. Pianificazione; attuazione e funzionamento; controllo e azioni correttive e riesame della direzione

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti e riportati nella "Parte Speciale E - Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e "Parte Speciale H – Reati ambientali"

8. PARTE SPECIALE E - Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

8.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'art.9 della Legge n.123/2007 ha introdotto nel d.lgs. n.231/2001 l'art.25 *septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art.589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art.590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal d.lgs.9 aprile 2008, n.81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive integrazioni e modificazioni).

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123,00 a Euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309,00 a Euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Stante la peculiarità della materia da disciplinare, incentrata sull'apprestamento di misure di riduzione del rischio, non già con riguardo a reati dolosi, tipicamente riconducibili a decisioni, bensì a reati colposi, di regola compiuti nello svolgimento dell'attività produttiva, la presente "Parte Speciale" denota una struttura in parte diversa da quella adoperata per disciplinare le precedenti forme di rischio: diversità imposta dal fatto che il settore in esame è, in larga parte, etero normato, vale a dire contraddistinto dalla presenza di una fitta rete di disposizioni normative, che abbracciano sia i meccanismi di individuazione delle

posizioni di garanzia, sia la tipologia e i contenuti dei presidi cautelari. La 'specialità' - normativa e criminologica - del 'contesto' rende, dunque, necessaria la costruzione di un sistema di prevenzione autonomamente 'strutturato'.

Quanto ai *criteri oggettivi di imputazione* della responsabilità all'ente, occorre fare riferimento all'art.5 del d.lgs.231/01, laddove stabilisce che i reati-presupposto sono riferibili all'ente solo se commessi (da soggetti apicali e non) nel suo interesse o a suo vantaggio. La riferibilità di tale criterio di imputazione oggettiva ai reati colposi, apprezzabile con una valutazione *ex post*, fa leva sul cd. risparmio di spesa per l'ente: il vantaggio consisterebbe nel mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività aziendale, sia sul terreno della dislocazione dei garanti che su quello dell'adozione e dell'adeguamento delle misure precauzionali, nonché in termini di risparmio di tempo per lo svolgimento dell'attività aziendale.

In merito al *criterio di imputazione soggettiva*, l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo mantiene una decisiva funzione esimente della responsabilità dell'ente; tanto più che, nel caso di reato commesso dai soggetti apicali, secondo un orientamento dottrinale non sarebbe neppure necessario richiedere la dimostrazione della condotta fraudolenta elusiva, essendo, per contro, sufficiente – ai fini dell'esonero di responsabilità dell'ente – dimostrare l'adozione del modello, la sua idoneità preventiva e che la sua violazione non è dipesa da un difetto di controllo e di vigilanza.

Con riferimento ai delitti dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art.30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n.81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il medesimo art.30 dispone che:

- in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 sostituito a decorrere dalla ISO 45001:2015 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti (comma 5);
- la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (comma 5 bis).

8.2 Rai Pubblicità e la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La Società ha adottato un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSL) certificato secondo i profili della norma ISO45001:2018.

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente, nonché attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la Società ha predisposto il "*Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l'ambiente – Manuale di Gestione Integrata*" (di seguito anche Manuale) la cui finalità è di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel Manuale la Società ha esplicitato i ruoli e le responsabilità delle seguenti figure aziendali:

- *Rappresentante della Direzione (RD)*: come definito nel “Modello del Sistema di gestione per la Salute e per la Sicurezza dei Lavoratori”, il Rappresentante della Direzione (RD) in riveste anche il ruolo di Dirigente Delegato e ha il compito di coordinare la gestione della sicurezza e di garantire la migliore allocazione ed utilizzo delle risorse disponibili. Definisce gli Obiettivi e il Programma di miglioramento della sicurezza e salute, ed è dotato di capacità di spesa per sostenerne l’attuazione in conformità alle deleghe ricevute. A tale figura aziendale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:
 - definisce attraverso il Programma di miglioramento gli obiettivi della da perseguire, pianificando le azioni, individuando le responsabilità ed assicurando la disponibilità delle risorse necessarie;
 - approva un Programma annuale di audit indicando gli ambiti della verifica, periodo, soggetti coinvolti e ne sorveglia l’attuazione;
 - approva il piano di formazione previsto per il miglioramento in ambito salute e sicurezza sulla base delle proposte elaborate;
 - assicura che il manuale sia adeguatamente migliorato e rispondente ai requisiti sui luoghi di lavoro e per ogni attività dell’organizzazione, anche ai fini di assicurare che i rapporti sui risultati siano riesaminati come base per il miglioramento continuo;
 - seleziona gli auditor interni e/o esterni;
 - accerta le cause delle Non Conformità, promuove le Azioni Correttive e le Azioni Preventive e ne verifica la loro corretta applicazione e la loro efficacia;
 - partecipa al Riesame della Direzione;
 - approva le comunicazioni verso l’esterno;
 - determina i documenti da trasmettere in forma controllata;
 - definisce le procedure operative e ne verifica il rispetto attraverso audit interni;
 - verifica che la Politica trovi applicazione;
 - Riferisce in forma scritta all’Organismo di Vigilanza in merito ai risultati degli audit, evidenziando anche gli eventuali scostamenti risultati degli stessi e gli obiettivi programmati.
- *Responsabile del Sistema di Gestione Integrata (RSGI)*: è il Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori e per l’Ambiente e assiste il Rappresentante della Direzione nella gestione quotidiana del Manuale e nella definizione e raggiungimento degli obiettivi della sicurezza. A tale figura aziendale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:
 - redige e verifica il Manuale e la relativa modulistica;
 - è responsabile della corretta registrazione ed archiviazione di tutti i documenti costituenti il SGI;
 - collabora alla valutazione degli aspetti ambientali;

- assiste RD nella gestione quotidiana del SGI e nella definizione e raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e sicurezza;
- verifica che la Politica trovi applicazione e ne assicura la distribuzione e la disponibilità;
- identifica le norme applicabili e gli obblighi e gli adempimenti che ne derivano;
- è responsabile della verifica del rispetto delle norme;
- segnala a Sviluppo Risorse Umane il mancato rispetto delle misure previste dal SGI;
- cura l'emissione procedure operative;
- cura l'emissione e la distribuzione della documentazione approvata;
- in collaborazione con Sviluppo Risorse Umane, individua le necessità di formazione e valuta l'efficacia del Programma di formazione;
- è responsabile di tutte le attività di sorveglianza e misurazione;
- riferisce periodicamente ad RD sull'andamento del SGI.

Oltre alle figure sopra elencate, i principali componenti del sistema di prevenzione e gestione aziendale sono individuati nelle seguenti figure aziendali:

- il *Datore di Lavoro*: il soggetto di cui all'art.2 lett. b) del d.lgs.81/08, che nel caso di coincide con il Direttore Generale che dovrà assicurare il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti operativi e organizzativi richiesti dal d.lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché di ogni altra disposizione di legge dettata in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori;
- il *Dirigente Delegato*: Il Datore di Lavoro, mediante il conferimento di delega, ha ripartito i compiti e le relative responsabilità, ad eccezione di quelle non delegabili, al personale dipendente. In particolare, come esplicitato anche all'interno del Manuale, il Dirigente Delegato sulla base della delega ricevuta, garantisce l'attuazione degli adempimenti di cui all'artt.26 e 88 e seguenti del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e in particolare:
 - a. mette a disposizione le risorse necessarie per le possibili azioni di miglioramento del Sistema di Gestione per la Salute e per la Sicurezza dei Lavoratori;
 - b. Individua in collaborazione con il RSPP le esigenze formative.

Nel caso di Rai Pubblicità ci sono tre Dirigenti Delegati (nelle aree acquisti immobiliare e servizi generali, risorse umane e organizzazione, eventi e comunicazione).

- *il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):* persona designata dal Datore di Lavoro per coordinare funzionalmente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 (art.2 lett. f) del d.lgs.81/08). Il Servizio di Prevenzione e Protezione di è composto da n. 1 RSPP e n. 3 ASPP collocati presso le sedi di Torino, Milano, Roma.
- *i Preposti:* persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico loro conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2 lett. e) del d.lgs.81/08). All'interno del "*Modello del Sistema di gestione per la Salute e per la Sicurezza dei Lavoratori*", attribuisce ai preposti le seguenti responsabilità:
 - a. provvedere agli adempimenti di cui all'art.19 del D.Lgs.n.81/2008;
 - b. assicurare l'applicazione delle Procedure Operative di Sicurezza.
- *il Medico Competente:* medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal d.lgs.81/08, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al d.lgs.81/08. Rai Pubblicità ha predisposto la Procedura Operativa di Sicurezza "*Gestione della sorveglianza sanitaria*" che disciplina le modalità di gestione delle attività di sorveglianza sanitaria;
- *i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):* persone elette nell'ambito delle rappresentanze sindacali per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art.2 lett. i) del d.lgs.81/08);
- *Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e gestione emergenze:* Rai Pubblicità ha nominato, come previsto dall'art.43 del d.lgs.81/08, uno o più lavoratori, incaricati di attuare le misure necessarie sia ai fini del primo soccorso, sia ai fini della prevenzione incendi e della lotta antincendio, dell'evacuazione dei lavoratori. Tali lavoratori devono essere adeguatamente formati e le relative nomine formalizzate per iscritto e comunicate a tutto il personale interessato e al RSPP.
- *Lavoratore:* persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di Lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art.2 lett. a) del d.lgs.81/08).

Oltre ai flussi informativi previsti in fase di riunione ex art.35 del d.lgs.81/08, è previsto, con frequenza almeno annuale, lo svolgimento del Riesame della Direzione a cui partecipano il Datore di Lavoro, il Dirigente Delegato, il Rappresentante della Direzione, il RSPP, il RSGS, il Medico Competente se ritenuto necessario e i Responsabili delle Strutture coinvolte.

Durante il Riesame sono analizzati e valutati i seguenti aspetti del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori:

- i risultati degli audit e delle valutazioni di conformità alla legislazione applicabile e agli altri requisiti sottoscritti dall'organizzazione;
- le Non Conformità e le Azioni Correttive/Preventive;
- i cambiamenti intervenuti nella struttura dell'organizzazione;
- le nuove prescrizioni legali o altri obblighi esterni;
- lo stato di implementazione delle procedure e degli altri documenti di sistema;
- i risultati delle indagini relative ad incidenti o infortuni occorsi;
- l'esame dell'adeguatezza e l'eventuale modifica della valutazione dei rischi;
- la gestione delle emergenze;
- lo stato di avanzamento degli obiettivi del Programma di miglioramento per la sicurezza e l'individuazione di nuovi obiettivi di miglioramento;
- il mantenimento dei traguardi già raggiunti.

8.3 Documentazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

I principali documenti che costituiscono il SGS sono:

- Politica della Salute e Sicurezza;
- *“Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l'ambiente – Manuale di Gestione Integrata”*;
- *“Documento di Valutazione dei Rischio”*, relativo a tutte le sedi aziendali, strutturato in n. 6 sezioni di seguito riportate:
 - a. informazioni generali sulla società;
 - b. criteri adottati per la valutazione dei rischi;
 - c. identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - d. misure attuate e programmate per il controllo dei rischi;
 - e. procedure e organizzazione aziendale;
 - f. relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici.
- Piani di evacuazione e di emergenza, specifici per ogni sede territoriale;

- Procedure operative di sicurezza, descrivono i dettagli operativi relativi alle specifiche attività che possono avere effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e costituiscono parte integrante del “*Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l’ambiente – Manuale di Gestione Integrata*”;
- Piani di miglioramento.

In merito alla gestione della sopra citata documentazione, nel “*Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l’ambiente – Manuale di Gestione Integrata*” è specificato che il RSGI è responsabile della corretta conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

8.4 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto²⁴, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art.25 *septies* del d.lgs.231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- 1. Pianificazione:** l’attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:
 - fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
 - stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
 - definire e assegnare risorse.
- 2. Attuazione e Funzionamento:** l’attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:
 - strutture organizzative e responsabilità;
 - modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
 - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
 - modalità di controllo operativo;
 - gestione delle emergenze.
- 3. Controllo e azioni correttive:** l’attività di controllo e azioni correttive è volta a definire:
 - misura e monitoraggio delle prestazioni;

²⁴ Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
 - modalità di gestione delle registrazioni;
 - modalità di esecuzione audit periodici.
- 4. Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

8.5 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

8.5.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25 *septies* del d.lgs.231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

8.5.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. Pianificazione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

Politica e obiettivi: l'esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere:

- formalmente approvato dall'Alta direzione aziendale;
- contenente l'impegno a essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- contenente l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
- adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate²⁵;
- periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi).

Piani annuali e pluriennali: l'esistenza di un Piano di Miglioramento/Piano degli Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati:

- contenente una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- preveda le responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute, sicurezza e ambiente.

²⁵ Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione.

Prescrizioni legali e altre: l'esistenza di una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:

- l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
- l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

2. Attuazione e Funzionamento

Per tale attività la regolamentazione prevede:

Norme e documentazione del sistema: l'esistenza di procedure aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette procedure riportano anche le modalità di gestione e archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione / protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità / verificabilità).

Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro: l'esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.

Organizzazione e Responsabilità - RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze: l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "ASPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
- prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.

Sistema di deleghe di funzioni: l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;

- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza;
- iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: l'esistenza di una normativa aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale procedura:

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): l'esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite contenente almeno:

- il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Controllo operativo – Affidamento compiti e mansioni: l'esistenza di una normativa aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore Di Lavoro. In particolare tale procedura:

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): l'esistenza di una normativa aziendale per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale procedura:

- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il RSPP).

Gestione delle emergenze: l'esistenza di una normativa aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale procedura prevede:

- l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

Gestione del rischio incendio: l'esistenza di una normativa aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura contiene:

- ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.FF.;
- indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
- modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
- indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

Riunioni periodiche: l'esistenza di un calendario che prevede riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

Consultazione e comunicazione: l'esistenza di una normativa aziendale che disciplina la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro. In particolare tale procedura disciplina:

- l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

Informazione e formazione: l'esistenza di una normativa aziendale che regola il processo di formazione. In particolare tale procedura:

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);

- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale o pluriennale).

Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: l'esistenza di una normativa aziendale che definisce:

- modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica: l'esistenza di una normativa aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale procedura tiene conto:

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui agli artt. 26, comma 1 e 90, comma 9 del d.lgs. n. 81/08;
- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

Gestione degli asset: l'esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono:

- ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset;
- periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

3. Controllo e azioni correttive

La regolamentazione dell'attività prevede:

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: l'esistenza di una procedura che indichi:

- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, rilevazione, investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di segnalazione, tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): l'esistenza di una procedura che definisce ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser, macchine);
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
- altri dati diversi da infortuni e incidenti (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi insorti) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie: l'esistenza di procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Audit: l'esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale procedura definisce:

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere verificata;
- le modalità di registrazione degli audit;

- le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al Vertice Aziendale.

Reporting: l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Alta Direzione. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati (incluse evoluzioni normative, mutamenti impiantistici, nel processo o nelle procedure aziendali che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura e il Modello);
- risultati degli audit (inclusi verbali di indagine di incidenti/infortuni, verbali di riesame ed eventuali comunicazioni/verbali provenienti dalle parti interessate esterne, quali Enti di Controllo e terzi).

4. Riesame della Direzione

La regolamentazione dell'attività prevede:

Conduzione del processo di riesame: l'esistenza di una procedura che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione Aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale procedura prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit;
- l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati);
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

9. PARTE SPECIALE F- Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

9.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24bis del d.lgs. 231/2001)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

La legge 18 marzo 2008, n.48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i **sistemi informatici** (da intendersi come “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati” - art.1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) o i **dati informatici** – da intendersi come “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”.

Si riporta inoltre, sottolineare la differenza tra il concetto di “sistema informatico” e quella di “sistema telematico”: il primo è infatti l’insieme dei componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati, ossia l’apparecchiatura che viene comunemente chiamata computer unitamente ai programmi e dati necessari per il funzionamento. Allorché invece due o più sistemi informatici siano collegati tra loro per mezzo di reti di telecomunicazione, gli stessi danno vita ad un “sistema telematico”, la cui caratteristica è la capacità di scambiare dati, ossia il trasferimento a distanza di informazioni ed elaborazioni: il miglior esempio è quello della rete internet. In sostanza, la “telematica” nasce dall’esigenza di applicare il sistema di “telecomunicazione” alla “informatica”.

L’art.7 della legge 48/2008 ha introdotto nel Decreto l’art.24 bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, modificato dal D.lgs. n.7 e 8 del 2016, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o

telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri, installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p.)

Commette il delitto chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela,

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art.635 quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia di Perimetro della sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133)

Detta disposizione normativa punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b)²⁶ o al comma 6, lettera a)²⁷ o

26 Ai sensi del comma 2, dell'art. 1 del D.L. n. 105/2019: "Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR): a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124...;

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155

27 Ai sensi del comma 6, lett. a) dell'art. 1 D.L. n. 105/2019: "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi

delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c)²⁸ fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6) lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Tale fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo e una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti decritti nel Decreto-legge ovvero le attività di ispezione e vigilanza citate.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni.

9.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati

L'analisi dei processi aziendali di Rai Pubblicità, svolta nel corso del Progetto²⁹, ha

del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati"

28Ai sensi del comma 6, lett. c) dell'art. 1 del D.L. n. 105/2019: "Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza

²⁹ Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art.24 *bis* del d.lgs.231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione
2. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio
3. Gestione e protezione della postazione di lavoro
4. Gestione degli accessi da e verso l'esterno
5. Gestione e protezione delle reti
6. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)
7. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)

9.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

9.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-*bis* del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Società si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- **Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:

- a) divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l) divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

- 1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- 2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Tecnologie Informatiche;
- 3. segnalare a Tecnologie Informatiche e al Responsabile della propria Funzione il

furto, il danneggiamento o lo smarrimento di tali strumenti; inoltre, qualora si verifichi un furto o si smarrisca un'apparecchiatura informatica di qualsiasi tipo, l'interessato, o chi ne ha avuto consegna, entro 24 ore dal fatto, dovrà far pervenire a Tecnologie Informatiche l'originale della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza;

4. evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
5. evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
7. evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile Tecnologie Informatiche;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

9.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Nel presente paragrafo sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Per le attività svolte in service da RAI Radiotelevisione Italiana SpA, nel contratto di servizio dovrà essere previsto il rispetto degli standard di controllo di seguito individuati per le singole attività sensibili,

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS.231/01- PARTI SPECIALI E APPENDICE A

	Politiche di sicurezza	Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni	Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni	Classificazione e controllo dei beni	Sicurezza fisica e ambientale	Gestione delle comunicazioni e dell'operatività	Controllo degli accessi	Audit	Risorse umane e sicurezza	Crittografia	Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione
Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione e protezione della postazione di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione degli accessi da e verso l'esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione e protezione delle reti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Disposizioni sulla Sicurezza Informatica: lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- a. le modalità di comunicazione anche a terzi;
- b. le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

Classificazione e controllo dei beni: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

Sicurezza fisica e ambientale: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

Gestione delle comunicazioni e dell'operatività: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, tale strumento normativo assicura:

- a. il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- b. la protezione da software pericoloso;
- c. il backup di informazioni e software;
- d. la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e. gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- f. una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- g. il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- h. la gestione di dispositivi rimovibili.

Controllo degli accessi: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni.

In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a. l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- b. le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c. una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso

- a tutti i sistemi e servizi informativi;
- d. la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- e. la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- f. l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- g. la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- h. la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- i. la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e
- j. l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- k. i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- a. appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- b. l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
- c. la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- d. l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- e. appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- f. l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- g. l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- h. la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- i. la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

Audit: lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Risorse umane e sicurezza: lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda:

- a. la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla

sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;

- b. specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
- c. l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- d. la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

Crittografia: lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo dell'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi: lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che definisca:

- a. l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- b. la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- c. la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- d. la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

10. PARTE SPECIALE G - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

10.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del d.lgs.231/01)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

L'articolo 25 *novies* del d.lgs.231/01, introdotto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L.23 luglio 2009, n.39 e rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n.633 di seguito anche legge d'autore), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n.633 del 1941.

Le norme in esame tutelano il *diritto morale* e di *utilizzo economico* da parte del loro autore:

- a) delle *opere dell'ingegno* aventi carattere *creativo* che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- b) *i programmi per elaboratore* come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n.399, nonché le *banche di dati* che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1. le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2. le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3. le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4. le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5. i disegni e le opere dell'architettura;
6. le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
9. le banche di dati intese come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo". La tutela delle banche di dati non si

estende peraltro al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10. le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Sono inoltre protette, come creazioni originali, le opere collettive, che racchiudono in sé più opere dell'ingegno o parti di esse, e le elaborazioni creative di opere dell'ingegno preesistenti, quali le traduzioni in un'altra lingua (es. il doppiaggio cinematografico), i rifacimenti e gli adattamenti.

I diritti d'autore scaturiscono da un fatto creativo che sia percepibile all'esterno e che acquisti quindi una forma espressiva. Non è necessario che la creazione sia fermata su un supporto, potendosi avere una forma espressiva, ad esempio, anche nella comunicazione orale, ma viene escluso che la mera idea, proprio perché inespressa, sia protetta dal diritto d'autore.

La creazione costituisce opera dell'ingegno quando, come espressione della personalità dell'autore, è caratterizzata dalla novità e dalla originalità. Due requisiti questi che possono sussistere, come si è visto, anche nelle opere collettive, per lo più opere letterarie come le enciclopedie e i giornali – riguardo alle quali, l'attività creativa consiste più propriamente nell'apporto creativo di colui che organizza e dirige l'assemblamento di opere preesistenti – e nelle elaborazioni di carattere creativo di un'opera dell'ingegno altrui.

I *diritti morali* sorgono in capo all'autore dell'opera dell'ingegno per il mero fatto della creazione. A differenza dei *diritti di utilizzazione economica*, sono inalienabili e possono essere fatti valere in qualunque tempo, anche quando ci si sia spogliati della possibilità di disporre economicamente del bene oggetto di tutela.

Anche i diritti di utilizzazione economica, come i diritti morali, sorgono generalmente dal solo fatto della creazione; fanno però eccezione la creazione di banche dati, di programmi per elaboratore e di opere di disegno industriale da parte del lavoratore dipendente. In questi casi, mentre restano intrasferibili i diritti morali dell'autore-dipendente, i diritti di utilizzazione vengono invece acquisiti a titolo originario dal datore di lavoro.

Diverso è il caso del produttore di un'opera cinematografica, che sarà titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione che hanno ad oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera, salvi comunque i diritti morali ed economici dei quattro coautori (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e regista), rispetto all'opera cinematografica (v. art. 46 legge d'autore.) e salvi i loro diritti esclusivi di utilizzazione sui singoli contributi (il soggetto, la sceneggiatura e la musica, non invece la regia), che non pregiudichino i diritti del produttore. Il significato di questa previsione si chiarisce quando si consideri che, senza i mezzi produttivi e l'attività di organizzazione del film, diviene impensabile che i contributi creativi dei singoli coautori possano trovare una realizzazione cinematografica e che, quindi, l'apporto conferito dal produttore cinematografico, è imprescindibile. I diritti di utilizzazione del film sono comunque limitati allo sfruttamento dell'opera ed è previsto che il produttore non possa modificare o trasformare l'opera, se non nei limiti delle modifiche necessarie all'adattamento cinematografico.

Si distinguono dai diritti di utilizzazione i diritti connessi del produttore cinematografico. Essi non sono qualificabili come diritti d'autore, neppure in senso economico, perché attengono ad una serie di situazioni ritenute dalla legge meritevoli di tutela indipendentemente dalla creazione di un'opera dell'ingegno.

La previsione dei diritti connessi ha risposto all'esigenza di prevenire la pirateria fonografica e videografica, come fenomeno contrastante con le legittime aspettative di guadagno del produttore fonografico o cinematografico, il quale – indipendentemente dal contenuto del supporto prodotto – ha il diritto di godere dello sfruttamento economico di esso o delle copie

che ne derivino e quindi il diritto esclusivo di autorizzarne operazioni come la riproduzione, la distribuzione, la messa a disposizione del pubblico o il noleggio.

Anche coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva sono titolari di diritti connessi, tra i quali il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la distribuzione o la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni.

Vi sono poi i diritti connessi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, come i musicisti, i ballerini e i cantanti, i quali hanno il diritto esclusivo non soltanto di autorizzare la fissazione delle proprie prestazioni artistiche, ma altresì di autorizzare e di trarre un guadagno. Indipendentemente dai diritti connessi, i produttori di fonogrammi, gli interpreti e gli esecutori, hanno inoltre il diritto di ricevere un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi (da essi prodotti o sui quali è stata autorizzata la fissazione delle prestazioni artistiche) a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite.

Le fattispecie, alle quali fa riferimento l'articolo 25 *novies* del d.lgs.231/01 , in materia di violazione del diritto d'autore, sono:

- a) ***Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).***
- b) ***Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).***

In base all'art.171, comma 1, lett. a bis, è punito chiunque ponga in essere qualsiasi forma a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, immettendole in un sistema di reti telematiche.

Occorre precisare che quando lo stesso fatto descritto sia diretto a fine di lucro, ricadrà nelle previsioni di cui all'art.171ter, secondo comma, lett. a bis.

- a) ***Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art.171 bis, co. 1, L. 633/1941).***
- b) ***Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.171 bis, co. 2, L.633/1941).***

Il primo comma descrive la condotta illecita per il tramite di una pluralità di espressioni ("abusivamente duplica [...] programmi per elaboratore o [...] importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione"), tutte richiamanti particolari modalità di utilizzo del software ed idonee ad arrecare un pregiudizio agli interessi patrimoniali facenti capo al titolare dei relativi diritti di sfruttamento. In sostanza, l'indicazione del comportamento vietato viene operata dall'art.171 bis facendo riferimento

al contenuto dei vari diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno.

Relativamente alla nozione di duplicazione, tale condotta, con riferimento al software, consiste, in primo luogo, una copiatura dei *files* da un supporto materiale - che può essere l'*hard disk* di un *personal computer*, un *floppy disk*, un *compact-disc* - ad un altro supporto - di tipologia analoga a quella ora indicata - di modo che l'autore della duplicazione viene in possesso dei dati "senza che la precedente situazione di fatto venga modificata a danno del soggetto già possessore originario.

Tuttavia le attività indicate dalla norma non presuppongono necessariamente la sussistenza di un supporto materiale e potrebbero quindi essere commesse anche attraverso il downloading non autorizzato di un programma.

Si ritengono comprese nella previsione in esame le violazioni della licenza d'uso di un programma, per cui si risponderà di abusiva riproduzione anche quando non si ottemperi alle condizioni contrattuali che regolano i rapporti tra il titolare dei corrispondenti diritti e il fruitore del programma.

Peraltro, per essere penalmente rilevante, la duplicazione deve determinare la produzione di una copia identica del programma, non invece la rielaborazione o la creazione di un nuovo software, anche se simile, a condizione che per tale operazione non sia stato indebitamente utilizzato o modificato il programma cui ci si "ispira".

È invece esclusa dallo spettro della norma la copia "di *back up*", quella copia di riserva che l'utente produce per evitare la perdita del programma.

Inoltre, si rileva che la duplicazione o distribuzione non autorizzata del programma deve essere diretta ad un fine di profitto. Un obiettivo che va oltre il fine di lucro, non esaurendosi in una finalità di guadagno, bensì caratterizzando anche le condotte ispirate da una finalità di risparmio, nel senso di una mancata diminuzione patrimoniale (es. l'utilizzazione dello stesso programma su più postazioni).

Per quanto concerne lo scopo commerciale o imprenditoriale che deve connotare la detenzione del programma, si tratta di finalità che attengono al contesto dell'azione, per cui tale attività (statica) rileverà non soltanto quando sia destinata alla vendita, ma anche quando sia diretta ad un uso meramente interno del programma in un'azienda, o nel caso in cui esso risulti utile o necessario nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

La medesima norma punisce, inoltre, la locazione di programmi non contrassegnati dalla SIAE³⁰, in quelle ipotesi in cui sia previsto il contrassegno. La ragione è chiara se si considera che i diritti di utilizzazione economica sono fra loro indipendenti, potendo essere ceduti singolarmente (es. la licenza d'uso su un determinato supporto non conferisce il diritto di cederlo in locazione, così come, per altro verso, l'acquisizione del possesso legittimo di materiale protetto dal diritto d'autore non comporta anche il diritto di diffonderlo in pubblico) e che dal

contrassegno apposto su ogni singolo supporto, emerge il contenuto del diritto in esso

³⁰ La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.

Tale contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto; deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore; deve infine indicare un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché la sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

racchiuso (es. di solito sui cd contenenti file musicali o videogiochi si avverte che ne è vietato il noleggio).

Soltanto il supporto che sia passato per l'intermediazione (pressoché) necessaria della SIAE, anche quando esso non sia soggetto a contrassegno, garantisce che siano stati rispettati i diritti di utilizzazione economica sull'opera dell'ingegno in esso racchiusa.

La seconda parte del primo comma dell'art.171 bis punisce le condotte di duplicazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione riferite (non ai supporti contenenti il programma informatico, bensì) a "qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".

La norma in parola realizza una forma di anticipazione della tutela degli interessi patrimoniali aggrediti, volta a prevenire l'accesso e l'abusiva duplicazione del software mediante, appunto, l'uso di mezzi idonei a rimuovere o eludere i sistemi di protezione, come dimostrato dal fatto che la norma richiede "che il mezzo al quale si fa riferimento abbia come finalità unica quella di superare le protezioni poste a salvaguardia del *software*"

Relativamente alla condotta di cui all'art.171 bis, 2 comma, si rileva che l'illiceità della condotta non possa ascrivarsi all'esercizio ordinario delle attività di interrogazione per uso privato compiute da parte degli utenti a ciò autorizzati e sul presupposto di una gestione normale della banca dati; essa scatta solo a condizione che si travalichino i limiti gestionali della raccolta o si determini un danno al costituente.

Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art.171-ter, comma 1, L.633/1941:

- b. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- c. abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- d. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- e. detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- f. ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- g. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- h. fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- i. abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- j. riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- k. immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- l. realizzazione delle condotte previste dall'art.171-ter, co. 1, L.633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- m. promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).

Le previsioni dell'art.171 ter commi 1 e 2 sono posta a tutela dei diritti dei produttori fonografici e videografici e sono tese a sanzionare la cosiddetta "pirateria" fono e videografica.

Devono essere autorizzate dall'avente diritto la riproduzione e la diffusione in pubblico di quelle opere dell'ingegno che siano destinate alla vendita e al mercato televisivo e cinematografico, così come devono essere autorizzate la riproduzione e la diffusione di supporti che contengano fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive.

Alla medesima autorizzazione sono soggette la riproduzione o la diffusione di opere letterarie, drammatiche, musicali etc., o di parti di esse, poiché tali diritti appartengono esclusivamente al titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera: quando tali attività vengano eseguite abusivamente e siano destinate al commercio (in ciò ritenendosi integrato il fine di lucro), configureranno il delitto in esame.

I diritti dei produttori o comunque dei titolari dei diritti di sfruttamento dell'opera dell'ingegno si riterranno altresì violati anche da coloro che, pur non avendo materialmente riprodotto o diffuso le opere protette o i supporti videografici o fonografici contenenti un'opera dell'ingegno, li detengano per la vendita o per la distribuzione, li proiettino in pubblico o li trasmettano per radio o per televisione o li facciano ascoltare in pubblico.

Se è il produttore ad avere il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera prodotta, ciascuna delle operazioni indicate, che sia quindi diretta a conseguire un lucro indebito, raffigura infatti un illecito sfruttamento economico dell'opera.

Alla medesima ragione si ispira la previsione penale dei casi in cui le operazioni sopra indicate abbiano ad oggetto supporti non contrassegnati dalla SIAE (nei casi in cui il contrassegno sia obbligatorio): la mancanza del contrassegno, secondo la norma, fa infatti presumere l'illiceità del supporto.

Una seconda ipotesi di reato si configura quando colui che abbia fruito di un'opera "ad accesso condizionato", la ritrasmetta o diffonda, senza averne l'autorizzazione.

Nella stessa ottica di tutela sono punite la fabbricazione, la distribuzione e la pubblicizzazione a scopo di vendita o di noleggio, o la detenzione a scopo commerciale di dispositivi che consentano l'accesso illecito a servizi ad accesso condizionato (al pagamento di un canone); così come la rimozione (non consentita) dei dispositivi antipirateria e la diffusione per radio o per televisione di materiale protetto da cui tali dispositivi siano stati rimossi. La tutela penale dei diritti di utilizzazione economica dell'opera protetta, se da un lato si estende a quelle attività che minaccino la violazione del diritto d'autore, dall'altro conduce a punire anche chi si sia avvantaggiato del materiale in tal modo "alterato".

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art.171 septies, L.633/1941).

Anche i supporti per i quali non sia previsto il contrassegno non si sottraggono alla intermediazione della SIAE, per cui il produttore o l'importatore, che intenda metterli in commercio sul territorio nazionale, avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente alla SIAE i dati identificativi dell'opera.

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies, L.633/1941).

La norma punisce non soltanto chi installi e utilizzi (per uso pubblico o privato) per fini fraudolenti i decodificatori di trasmissioni televisive criptate ("ad accesso condizionato" "indipendentemente dall'imposizione di un canone"), ma anche chi produca o distribuisca gli stessi apparecchi.

10.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto³¹, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato

³¹ Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

richiamate dall'art.25 *novies* del d.lgs.231/2001:

1. Acquisto di copie e/o esemplari di opere
2. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari
3. Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale
4. Installazione di programmi informatici protetti/utilizzo di banche dati

10.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

10.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art.25 *novies* del d.lgs.231/2001);
- b) violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
- c) Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
- d) mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- e) duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- f) utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei programmi di cui sopra;
- g) riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente distribuire, installare, vendere, concedere in locazione la stessa o i dati ivi contenuti;
- h) duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico illegittimamente un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico o a quello della vendita o del noleggio, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.
- i) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, o trasmettere con qualsiasi mezzo le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- j) detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;

- k) ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- m) fabbricare, importare, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per vendita o noleggio, detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
- n) rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- o) produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
- p) Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:
- q) acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, *files* di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- r) verificare (ad opera di uno o più responsabili a ciò espressamente delegati) preventivamente, ove possibile, o mediante specifica attività di controllo anche periodica, con il massimo rigore e tempestività, che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
- s) verificare che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno.
- t) parimenti, verificare che l'immissione in rete di tutti i predetti contenuti da parte degli utenti avvenga previa identificazione (registrazione e autenticazione) degli utenti medesimi e espressa assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi in ordine all'immissione in rete di contenuti protetti dalle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- u) in ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di upload, inserimento di contenuti in blog, forum, community etc. e la rimozione immediata di quelli non in regola con le norme in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al loro utilizzo;

- v) utilizzare solo software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei programmi per elaboratore disponibili per il download e utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- w) utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima ad eccezione di quelle liberamente consultabili, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo, anche per quanto attiene alla ricerca, estrazione, elaborazione, rielaborazione e pubblicazione dei dati ivi contenuti.

10.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

Acquisto di copie e/o esemplari di opere

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
 - o di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - o a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

1. Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari

Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati per il processo "Attività relative alla vendita degli spazi pubblicitari" e "Ideazione e realizzazione dei prodotti pubblicitari e di contenuti" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, con specifico riferimento a utilizzo, conservazione e distribuzione di testi, musiche, disegni, immagini, fotografie, programmi per elaboratore e banche di dati protetti dal diritto d'autore (le "Opere").

In particolare, devono essere rispettate:

- le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati.

- meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- la verifica - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- il coinvolgimento della competente Struttura nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:
 - a. di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - b. a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

2. Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda.

3. Installazione di programmi informatici protetti/Utilizzo di banche dati

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale F- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", alla quale si rimanda e nel rispetto degli standard di controllo per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- l'obbligo di rispettare le previsioni di legge a tutela della paternità delle Opere nonché le limitazioni previste al diritto di duplicazione di programmi per elaboratore e di riproduzione, trasferimento, distribuzione e/o comunicazione del contenuto di banche dati;
- meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
- l'adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere assicurandone l'inventariazione;
- la verifica formalizzata - in fase di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratore, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno da parte delle autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore, ovvero dell'esenzione dei supporti in questione da tale obbligo;
- la gestione delle licenze software che preveda, fra l'altro: a) le modalità di definizione del fabbisogno; le modalità di gestione del processo d'acquisto delle licenze; c) le modalità di verifica delle licenze in uso rispetto a quelle acquistate;

- la disciplina dell'installazione di programmi informatici protetti e l'individuazione di un soggetto responsabile dell'acquisto dei programmi informatici protetti diverso dal responsabile dell'installazione degli stessi.

11. PARTE SPECIALE H- Reati Ambientali

11.1 Le fattispecie rilevanti dei reati ambientali

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01 con la precisazione che risultano applicabili alle attività di Rai Pubblicità i soli reati relativi alla gestione dei rifiuti e alla tutela dell'ozono stratosferico.

Reati previsti dal Codice Penale

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in esame, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Il rischio di commissione di tale reato si potrebbe configurare nel caso di attività aziendali svolte all'interno di aree naturali protette.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art.434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli artt.452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (art. 452-octies)

Quando l'associazione di cui all'art.416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'art.416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art.416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali. Nella generalità dei casi trattasi di reati di c.d. pericolo astratto o presunto, per la cui sussistenza non è richiesta né alcuna specifica e concreta idoneità lesiva né che la condotta abbia posto in pericolo il bene protetto.

Si tratta di fattispecie di reato che possono essere poste in essere da "chiunque"; di fatto, però, posto che la disciplina penale è imperniata sulla natura industriale delle acque, si tratta di reati propri dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività artigianale o produttiva del servizio.

La tutela penale si articola su quattro tipologie di reato:

- a. scarico senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata;
- b. superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi fissati dalle regioni, province autonome o autorità amministrative;
- c. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;

- d. violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art.256, co.1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art.256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art.256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art.256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art.256, co. 6)

Il comma 1 dell'articolo 256 contempla, tra le possibili forme di gestione illecita dei rifiuti (propri o prodotti da terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, qualora poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

È un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività al di fuori del preventivo controllo della pubblica amministrazione anche nel caso in cui in concreto le varie attività vengano svolte nel rispetto dell'ambiente.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è necessaria una stabilità, se non una vera e propria abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo viceversa riconducibile a tale concetto un comportamento occasionale di abbandono, che rientra nell'ambito delle ipotesi di cui all'art.255 comma 1 e 256 comma 2. La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato presentando carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 5 configura un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Tale fattispecie integra un'ipotesi di reato comune, posto che il divieto si rivolge a tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di rifiuti.

L'attività di miscelazione è da intendersi come unione di rifiuti, con la conseguenza di rendere ardua o impossibile la diversificazione dei differenti rifiuti mescolati.

Detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

La disposizione in esame punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di apposito procedimento amministrativo.

La norma incrimina, altresì, colui che autore del potenziale inquinamento o scopritore di inquinamento pregresso commesso da altri, ometta di darne comunicazione alle autorità preposte.

Il comma 2 contempla una circostanza aggravante, punita con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose.

La formula "sostanze pericolose" va riferita ai rifiuti indicati come tali nell'allegato D; per le sostanze contenute in scarichi idrici, il riferimento è da intendersi alle tabelle cui rinvia l'art. 137; viceversa, non si rinviengono definizioni o classificazioni di sostanza pericolose per l'aria nel d.lgs. 152/2006.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art.258, co. 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art.260-bis, co. 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art.260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art.259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;

L'art.259 prevede due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Ai sensi del regolamento CE n.1013/2006 costituisce spedizione illegale, qualsiasi spedizione transfrontaliera effettuata a) senza previa notifica alle autorità competenti, b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti; c) con l'autorizzazione delle autorità competenti ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; d) in modo non materialmente specificato nella notifica o nei documenti di trasporto; e) in modo che il

recupero o lo smaltimento dei rifiuti risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale e f) in contrasto con gli articoli del regolamento stesso.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico di ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa, pertanto, potrebbe essere compiuto anche da una sola persona che riesca a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Ai fini della configurabilità dell'illecito, tuttavia, è necessario che le operazioni siano effettivamente realizzate.

L'illecito può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art.1, co. 1 e 2 e art.2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt.1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art.3 bis);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art.6, co. 4).

La disposizione di cui all'art.1 contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico – casistica che si apre con una clausola di riserva: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.

I fatti decritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n.338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei

provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n.939/1997.

Relativamente alla disposizione di cui all'art.2, l'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n.338/1997.

I fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

Le fattispecie dell'art.16 del regolamento CE n.338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato – lettera c); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario – lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione – lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il d.lgs. n.43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

La disposizione di cui all'art.6 vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ai sensi del comma 2, l'individuazione delle specie di cui al precedente comma e la predisposizione dell'elenco di tali esemplari è stata demandata dal legislatore al Ministro dell'ambiente, insieme al Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il comma 3 prevedeva l'obbligo per i soggetti che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui vengono indicati i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, detenevano esemplari compresi nell'elenco, di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 indica, invece, nei confronti di quali soggetti le disposizioni dei precedenti commi non si applicano.

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art.3, co. 6).

Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art.9, co. 1 e 2);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art.8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt.8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

11.2 Rai Pubblicità e l'ambiente

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori e per l'Ambiente (SGI) certificato secondo i profili della norma UNI EN ISO 14001:2015.

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia ambientale previsti dalla normativa vigente, nonché attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la Società ha predisposto il "*Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l'ambiente – Manuale di Gestione Integrata*" (di seguito anche Manuale) la cui finalità è di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente in materia.

Nel Manuale la Società ha esplicitato i ruoli e le responsabilità delle seguenti figure aziendali:

- *Rappresentante della Direzione (RD)*: il Rappresentante della Direzione (RD) ha il compito di definire gli Obiettivi e il Programma di miglioramento in materia ambientale, ed è dotato di capacità di spesa per sostenerne l'attuazione in conformità alle deleghe ricevute.

A tale figura aziendale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:

- definisce attraverso il Programma di miglioramento gli obiettivi della da perseguire, pianificando le azioni, individuando le responsabilità ed assicurando la disponibilità delle risorse necessarie;
- approva un Programma annuale di audit indicando gli ambiti della verifica, periodo, soggetti coinvolti e ne sorveglia l'attuazione;
- approva il piano di formazione previsto per il miglioramento in ambito ambientale sulla base delle proposte elaborate;

- assicura che il manuale sia adeguatamente migliorato e rispondente ai requisiti sui luoghi di lavoro e per ogni attività dell'organizzazione, anche ai fini di assicurare che i rapporti sui risultati siano riesaminati come base per il miglioramento continuo;
 - seleziona gli auditor interni e/o esterni;
 - accerta le cause delle Non Conformità, promuove le Azioni Correttive e le Azioni Preventive e ne verifica la loro corretta applicazione e la loro efficacia;
 - partecipa al Riesame della Direzione;
 - approva le comunicazioni verso l'esterno;
 - determina i documenti da trasmettere in forma controllata;
 - definisce le procedure operative e ne verifica il rispetto attraverso audit interni;
 - verifica che la Politica trovi applicazione;
 - Riferisce in forma scritta all'Organismo di Vigilanza in merito ai risultati degli audit, evidenziando anche gli eventuali scostamenti risultati degli stessi e gli obiettivi programmati.
- *Responsabile del Sistema di Gestione Integrata (RSGI)*: è il Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute dei Lavoratori e per l'Ambiente.

A tale figura aziendale sono attribuiti i seguenti compiti e responsabilità:

- redige e verifica il documento di analisi ambientale iniziale;
- redige e verifica il Manuale e la relativa modulistica;
- è responsabile della corretta registrazione ed archiviazione di tutti i documenti costituenti il SGI;
- collabora alla valutazione degli aspetti ambientali;
- assiste RD nella gestione quotidiana del SGI e nella definizione e raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e sicurezza;
- verifica che la Politica trovi applicazione e ne assicura la distribuzione e la disponibilità;
- identifica le norme applicabili e gli obblighi e gli adempimenti che ne derivano;
- è responsabile della verifica del rispetto delle norme;
- segnala a Sviluppo Risorse Umane il mancato rispetto delle misure previste dal SGI;
- cura l'emissione procedure operative;
- cura l'emissione e la distribuzione della documentazione approvata;
- in collaborazione con Sviluppo Risorse Umane, individua le necessità di formazione e valuta l'efficacia del Programma di formazione;
- è responsabile di tutte le attività di sorveglianza e misurazione;
- riferisce periodicamente ad RD sull'andamento del SGI.

Oltre alle figure sopra elencate, i principali componenti del sistema di prevenzione e gestione aziendale sono individuati nelle seguenti figure aziendali:

- il Direttore Generale formalmente nominato dal Consiglio di Amministrazione "legale rappresentante" in materia di ecologia e tutela ambientale.

11.3 Documentazione del Sistema di Gestione per l'Ambiente

I principali documenti che costituiscono il SGI sono:

- Politica Ambientale;
- “Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l'ambiente – Manuale di Gestione Integrata”;
- Procedure operative in materia ambientale per la gestione dei rifiuti e della manutenzione degli asset che descrivono i dettagli operativi relativi alle specifiche attività che possono avere effetto sull'ambiente e che costituiscono parte integrante del “Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l'ambiente – Manuale di Gestione Integrata”;
- Piani di miglioramento.

In merito alla gestione della sopra citata documentazione, nel “Modello del sistema di gestione integrata per la salute, per la sicurezza e l'ambiente – Manuale di Gestione Integrata” è specificato che il RSGI è responsabile della corretta conservazione di tutti i documenti rilevanti.

Si precisa inoltre che la Società, presso alcune sedi ha in uso i locali in cui svolge le proprie attività lavorative sulla base di una locazione stipulata con Rai- Radiotelevisione Italiana SpA, in qualità di proprietaria degli immobili, e che in tali immobili le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti a servizio delle infrastrutture (es. impianti di condizionamento, impianti e presidi antincendio, centrali termiche, ecc.) sono regolate e definite sulla base di un contratto tra le due società.

Nelle ulteriori sedi di Rai Pubblicità, le attività di manutenzione sono gestite dalla stessa società.

11.4 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali di Rai Pubblicità, svolta nel corso del Progetto³², ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art.25 *undecies* del d.lgs.231/2001.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. **Pianificazione:** l'attività di pianificazione è volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
2. **Attuazione e funzionamento:** l'attività di Attuazione e funzionamento è volta a definire:
 - strutture organizzative e responsabilità;
 - modalità di formazione e comunicazione;
 - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;

³² Si veda in proposito il paragrafo 3.1 della Parte Generale.

- modalità di controllo operativo;
- gestione delle emergenze;
- la selezione e il monitoraggio dei fornitori.

In particolare, con riferimento al controllo operativo, le attività sensibili individuate sono:

- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
 - gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.
- 3. Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali.
- 4. Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

11.5 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

11.5.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25 *undecies* del d.lgs.231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi, a quanto di seguito previsto:

- ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- i materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto;
- i rifiuti devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento e diminuendo il più possibile la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare la Società cura che l'utilizzo, il prelievo, la raccolta e la consegna avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme e delle autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette sostanze non vengano disperse o sversate nell'ambiente;

- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo nonché il conferimento devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale la Società, oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal d.lgs. n.152/2006 e, naturalmente, dal d.lgs. n. 231/2001, provvederà ad informare il personale tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l'ambiente nel suo insieme venga tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

11.5.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. Pianificazione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

Politica: l'esistenza di una Politica Ambientale formalizzata che definisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi e i traguardi in materia ambientale che l'azienda stabilisce di raggiungere e che:

- sia appropriata alla natura, alla dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
- contenga l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale applicabili, al miglioramento continuo e alla prevenzione dell'inquinamento;
- sia attuata e mantenuta attiva;
- sia adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione;
- sia resa disponibile al pubblico;
- sia formalmente approvata dall'Alta Direzione aziendale.

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali: l'esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e metodologie da adottarsi per:

- l'identificazione degli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza;
- la valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.

Prescrizioni normative e autorizzative: l'esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:

- l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
- l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
- l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
- l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi.

Obiettivi e traguardi: l'esistenza di obiettivi e traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e programmazione formalizzata degli stessi. In particolare gli obiettivi e i traguardi sono:

- misurabili (ove possibile);
- coerenti con la Politica ambientale e stabiliti tenendo in considerazione la significatività degli aspetti ambientali di processi e attività e le prescrizioni legali applicabili, al fine di garantire il rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi;
- attuati e mantenuti attivi attraverso programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento (finanziari, umani);
- adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.

Sono stabilite inoltre modalità e responsabilità circa il controllo dello stato di avanzamento dei programmi e sono previste responsabilità in materia d'approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di ambiente.

2. Attuazione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

Sistema di deleghe: l'esistenza di un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico professionale ed esperienza del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i) prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii) garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii) indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia ambientale;
- iv) prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;

- v) definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi) prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii) disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

Ruoli e Responsabilità: la definizione di ruoli e responsabilità per l'applicazione, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale e per la gestione delle tematiche ambientali.

L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

Competenze e Formazione: l'esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione in materia ambientale definendo ruoli, responsabilità e modalità operative. Tale norma prevede:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti che possono causare impatti ambientali significativi;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione" che includa tra gli argomenti, almeno i seguenti:
 - a. importanza della conformità alla Politica Ambientale, alle procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione ambientale;
 - b. aspetti ambientali significativi e relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati all'attività lavorativa svolta;
 - c. ruoli e responsabilità;
 - d. conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate;
 - e. adempimenti normativi e contenuti delle procedure specifiche volte a garantire il rispetto degli adempimenti applicabili.
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

Comunicazione: la definizione di ruoli, responsabilità e modalità per la gestione della comunicazione interna ed esterna (inclusa la comunicazione e la reportistica nei confronti degli Enti di controllo).

In riferimento alla comunicazione interna, esistenza di normative aziendali per assicurare

la comunicazione tra i differenti livelli e le diverse direzioni dell'organizzazione.

In riferimento alla comunicazione esterna e alle visite ispettive, esistenza di procedure che definiscano ruoli, responsabilità e modalità per la gestione di eventuali visite ispettive da parte delle Autorità Competenti, per la ricezione delle richieste provenienti dalle parti interessate esterne (ivi inclusi gli Enti di Controllo), per la gestione di reclami da parte di terzi, la registrazione di tali richieste nonché la tracciabilità delle risposte e dei documenti fornite da parte dell'organizzazione.

Documentazione: l'esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità relative alla gestione ed archiviazione della documentazione rilevante in materia ambientale.

In particolare, tali normative riportano le modalità di gestione (es.: approvazione, diffusione, aggiornamento e controllo) e conservazione/archiviazione della documentazione stessa e in particolare:

- definizione dei documenti rilevanti in materia ambientale;
- definizione delle responsabilità per l'approvazione, il riesame e l'eventuale aggiornamento di tali documenti;
- definizione delle modalità attuate per la corretta distribuzione dei documenti e per il corretto utilizzo degli stessi (es.: assicurare che rimangano leggibili e facilmente identificabili);
- definizione delle modalità di identificazione dei documenti obsoleti e delle modalità adottate per evitare che documenti scaduti o non validi siano involontariamente utilizzati.

In particolare la normativa regola le modalità di gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie.

Controllo operativo: l'esistenza di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel d.lgs. 231/01.

Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero: l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - a. dei requisiti per il deposito temporaneo (es. limiti quantitativi e temporali, cartellonistica, etichettatura, contenitori, caratteristiche tecniche delle aree di deposito – es. impermeabilizzazione, copertura, sistemi di drenaggio, standard di costruzione);

- b. del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose.
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi (intermediari, trasportatori, recuperatori, smaltitori) a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (es. formulari, registro di carico e scarico, MUD, certificati analitici, autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni);
- verifica del ricevimento della quarta copia entro i tempi previsti dalla normativa e azioni da attuare in caso di mancato ricevimento;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono (es. impianti di condizionamento e refrigerazione, pompe di calore, sistemi antincendio) utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute (es. cfc, halon, hcfc, hbfc);
- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata (es. verifica delle fughe di gas) dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente (verifiche semestrali/annuali in funzione dei quantitativi di gas contenuti, utilizzo di strumenti di gas leak detection conformi ai requisiti);
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

Selezione dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti: l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riquifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - a. acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa (es. accettazione delle fidejussioni dall'ente preposto, pagamento dei diritti di iscrizione all'albo) e di copia di eventuali certificati di conformità dei sistemi di gestione alle norme internazionali;

- b. verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta (es. iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, verifica dei codici CER autorizzati, verifica dei mezzi autorizzati per singola tipologia di rifiuto);
 - c. (eventuale) definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - d. tenuta sotto controllo (es. software informatico) delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni.
- (nel caso di intermediari) definizione di clausole contrattuali che prevedano che l'intermediario fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
 - tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

Selezione dei fornitori – terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale: l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale (es. realizzazione scavi, costruzioni, demolizioni, spurghi e pulizie caditoie, manutenzioni, altre attività che possono comportare la commissione di un reato ambientale);
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali (es. idoneità tecnica, possesso delle iscrizioni/autorizzazioni/abilitazioni obbligatorie, disponibilità di mezzi idonei da parte degli appaltatori, adozione di sistemi di gestione certificati);
- definizione di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal d.lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale (es. responsabilità in materia di gestione dei rifiuti e definizione del ruolo di produttore dei rifiuti eventualmente generati nel corso delle attività appaltate, obblighi in caso di eventi contaminanti, obbligo di informativa periodica alla committente, titolarità di eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata);
- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della società o per conto della società (es. aree e modalità per la gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti eventualmente prodotti, procedure di emergenza ambientale);
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale: l'esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai

requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:

- monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
- segnalazione di eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
- definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziali scostamenti individuati;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

3. Controllo e azioni correttive

Per tale attività la regolamentazione prevede:

Sorveglianza e misurazione: l'esistenza di una norma aziendale che definisca:

- ruoli, responsabilità e modalità per le attività di sorveglianza e misurazione delle caratteristiche ambientali delle proprie operazioni (es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici, tenuta di serbatoi e vasche, verifica fughe di gas lesivi dell'ozono);
- modalità di registrazione e archiviazione delle informazioni che consentono di sorvegliare l'andamento delle prestazioni e della conformità ai requisiti normativi nonché agli obiettivi e ai traguardi ambientali dell'organizzazione (es. certificati analitici, report di analisi in continuo, report di misurazioni, verbali).

Valutazione del rispetto delle prescrizioni: l'esistenza di norme aziendali per la definizione di ruoli, responsabilità e modalità relative alla verifica periodica del rispetto delle prescrizioni applicabili in materia ambientale. In particolare, tale norma prevede:

- definizione di ruoli/responsabilità a cui compete la valutazione del rispetto delle prescrizioni;
- definizione di modalità e frequenza della stessa;
- definizione di ruoli/responsabilità e modalità di conservazione delle registrazioni dei risultati delle valutazioni periodiche.

Incidenti e non conformità: l'esistenza di una norma aziendale che definisca le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e di individuazione, registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP). In particolare, la norma definisce i requisiti per:

- identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
- esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
- valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
- identificare ruoli e responsabilità a cui competono l'attuazione delle azioni e la verifica dell'adeguatezza delle stesse;
- registrare i risultati delle AC e delle AP intraprese, e riesaminarne l'efficacia.

Controllo registrazioni: l'esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli,

responsabilità e modalità per il controllo delle registrazioni predisposte in materia ambientale (identificazione, archiviazione, protezione, reperibilità, conservazione e eliminazione delle registrazioni). In particolare tale norma prevede:

- identificazione delle tipologie di registrazioni che devono essere conservate (es.: certificati analitici, registri di controllo e manutenzione, registrazioni relative alla gestione rifiuti, registrazioni di audit e riesami, registrazioni relative all'addestramento in campo ambientale, etc.);
- definizione delle responsabilità per la raccolta e la conservazione delle registrazioni effettuate;
- definizione delle modalità e delle tempistiche per la raccolta e la conservazione delle stesse;
- modalità per garantire la leggibilità, identificabilità e rintracciabilità delle registrazioni.

Audit interni: l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di verifica periodica del rispetto delle procedure definite (Audit) in materia ambientale. In particolare, tale norma definisce:

- la periodicità degli audit e le tempistiche per la programmazione delle attività;
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
- le modalità di registrazione degli audit;
- le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.

Reporting: l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione ambientale e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli audit.

4. Riesame della Direzione

Per tale attività la regolamentazione prevede:

Riesame: l'esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell'azienda.

In particolare, tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:

- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
- il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi, e l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- l'analisi dei risultati degli Audit;

- l'analisi dei risultati del monitoraggio delle performance ambientali;
- lo stato delle azioni correttive e preventive, oltre che lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo (tenendo conto l'impegno al miglioramento continuo).

12. PARTE SPECIALE I - Reati Tributari

12.1 Le fattispecie rilevanti dei reati tributari

In data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 157/2019 che ha convertito, con modificazioni, in Legge il D.L. n. 124/2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili». L'art. 39 del D.L. n. 124/2019, come emendato in sede di conversione in legge del decreto, introduce l'art. 25-quinquiesdecies tra il novero dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001, estendendo di conseguenza la responsabilità degli enti per i seguenti reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000:

- Art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- Art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici";
- Art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti";
- Art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili";
- Art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte".

Successivamente, il D.lgs. n. 75/2020, così come modificato dal D.lgs. del 4 ottobre 2022, n. 156, ha introdotto delle modifiche all'art. 25-quinquiesdecies estendendo di conseguenza la responsabilità degli enti per i seguenti reati tributari e prevedendo la responsabilità anche nel caso del tentativo ex art. 6 D.lgs. n. 74/2000:

- Art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione infedele";
- Art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 "Omessa dichiarazione";
- Art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000 "Indebita compensazione"

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000)

La norma assoggetta alla pena chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena è da quattro ad otto anni di reclusione se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da sei mesi.

L'operazione inesistente sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia infine nell'ipotesi di sovrapproduzione qualitativa (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quelli forniti). Con riguardo all'IVA il reato è configurabile anche in caso di inesistenza soggettiva.

Il reato è configurabile nel caso di utilizzo di fatture o documenti sia che siano ideologicamente che materialmente falsi. Il reato potrebbe realizzarsi anche in relazione a documenti aventi ai fini fiscali valore probatorio analogo alle fatture tra cui ad esempio le ricevute fiscali e simili, documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come per esempio le ricevute per gli interessi sul mutuo o le schede carburante.

Ai sensi dell'art.1 del D.lgs. n. 74/2000 per "elementi passivi" si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Dal punto di vista dell'elemento psicologico ai fini della configurazione della fattispecie è necessario il dolo ravvisabile nella consapevolezza in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione e non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dell'emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima.

Il momento consumativo del reato è riconducibile nella presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

La pena per il reato è da tre anni a otto anni di reclusione.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che il soggetto agente ponga in essere una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e si avvalga di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione. Per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessario un quid pluris rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità tesa all'evasione delle imposte ed accompagnata da una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie.

Per «elementi attivi o passivi» ai sensi dell'art.1 del d.lgs. n. 74/2000 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione

del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Il dolo è specifico in quanto la finalità di evasione dell'imposta costituisce il connotato peculiare di questo delitto mentre il momento consumativo del reato è verificabile nella presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Il reato è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, è prevista una diminuzione di pena.

Il reato è configurabile nell'ipotesi sia di operazioni giuridicamente inesistenti sia nell'ipotesi di operazioni invalide sotto il profilo giuridico, ma fittizie sul piano economico. Il reato è configurabile anche nell'ipotesi di fattura soggettivamente falsa.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico di favorire l'elusione fiscale di terzi essendo necessario che la condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.

Il momento consumativo del reato è quello in cui in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura o di altri documenti non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato è punito con la pena da tre anni a 7 anni di reclusione.

Il reato si configura nel caso di distruzione, occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione in cui gli agenti chiedono di esaminare la documentazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa renda difficoltosa o non consenta la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico di favorire l'elusione fiscale di terzi essendo necessario che la condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi

o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi.

Il momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura o altri documenti è il momento consumativo del reato non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11d.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma punisce, inoltre, chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni e da 1 anno a 6 anni per imposte superiori a 200.000 euro.

Il reato è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o gli altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi, che, in base ad un giudizio ex ante siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato devono essere oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, allorquando pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio. L'alienazione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica diversa da quella reale e quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto o in parte alla effettiva volontà dei contraenti.

L'altruità si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità.

Il reato è caratterizzato dal dolo specifico che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione, siano finalizzati alla sottrazione «al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte». Il momento consumativo del reato è il momento e luogo in cui venga posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato punisce, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra esposto, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai casi sopra esposti, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b).

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (ad es. il commercialista).

La struttura della condotta consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti. In giurisprudenza è stato chiarito che il reato di dichiarazione infedele è integrato dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e di sotto-fatturazione. Non assume rilievo la mera violazione dei criteri di competenza e inerenza di ricavi e costi oggettivamente inesistenti.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di presentare una dichiarazione mendace allo scopo di evadere le imposte.

La fattispecie di cui trattasi, ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, rileva ove venga commessa un'evasione IVA pari o superiore a euro 10 milioni, vi sia il rilievo transfrontaliero e la dimostrazione che i fatti siano connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La norma penale punisce chi non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Da tener presente che la condotta ha suscitato un dibattito in merito alla nozione tributaria di «stabile organizzazione», necessaria per imporre ad una società «esterovestita» la tassazione italiana. Tale concetto si sostanzia, in particolare, nello svolgimento nel territorio nazionale della gestione amministrativa, delle decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché della programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di non presentare nei termini dovuti la dichiarazione, allo scopo di evadere le imposte.

La fattispecie di cui trattasi, ai fini della responsabilità dell'ente, rileva ove venga commessa un'evasione IVA pari o superiore a euro 10 milioni, vi sia il rilievo transfrontaliero e la dimostrazione che i fatti siano connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE.

Tentativo (art. 6 D.lgs. n. 74/2000)

I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto dal comma 1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

12.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati tributari

L'analisi dei processi aziendali, svolta nel corso del Progetto¹³, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-quinquiesdecies del d.lgs.231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. Acquisto di copie e/o esemplari di opere.
2. Acquisto di lavori, beni e servizi.
3. Acquisto/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico.
4. Attività che prevedono il ricorso (diretto o indiretto) a manodopera, ad esempio affidamento di appalti;
5. Eventi e sponsorizzazioni.
6. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media.
7. Vendite pubblicitarie / vendite in cambio di merce
8. Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici
9. Omaggi regali e benefici
10. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
11. Gestione dei processi giudiziari (relativamente alla fase di selezione dei legali fiduciari)
12. Selezione e gestione degli agenti.
13. Spese di rappresentanza e spese promozionali.
14. Spese di trasferta e anticipi.
15. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale
16. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)
17. Gestione fiscale
18. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico
19. Gestione degli accessi da e verso l'esterno.
20. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione.
21. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio.

12.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

12.3.1 Principi di comportamento

12.3.2. Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono individuati gli standard di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate:

1. Acquisto di copie ed esemplari di opere

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" per quanto concerne l'acquisto di lavori beni e servizi alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

Contratti:

- La verifica della conformità delle caratteristiche dei beni oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni ricevuti;

- la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte della funzione amministrativa della Società, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni della Società;
- approvazione del contratto di acquisto da parte di un procuratore dotato di adeguati poteri;
- in sede di ricezione di beni e servizi viene effettuata una verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto;
- verifica che le fatture siano state emesse a fronte di beni e prestazioni effettivamente ricevuti;
- controllo automatico volto ad impedire la doppia contabilizzazione di una medesima fattura;
- la facoltà di creare, cambiare o cancellare le informazioni relative ai prezzi negoziati con i fornitori è ristretta al solo personale autorizzato;
- in sede di ricezione della fattura, viene effettuata una verifica sulla corretta applicazione dell'aliquota IVA.

2. Acquisto di lavori, beni e servizi

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

Contratti:

- in caso di contratto quadro, la verifica della coerenza tra gli Ordini di Consegna/Ordini di Lavoro rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- in caso di contratto quadro, la sottoscrizione degli Ordini di Consegna/Ordini di Lavoro;
- la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte della funzione amministrativa della Società, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni della Società;
- approvazione del contratto di acquisto da parte di un procuratore dotato di adeguati poteri;
- verifica in sede di ricezione di beni e servizi di una verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto;
- verifica che le fatture siano state emesse a fronte di beni e prestazioni effettivamente ricevuti;
- controllo automatico volto ad impedire la doppia contabilizzazione di una medesima fattura;

- la facoltà di creare, cambiare o cancellare le informazioni relative ai prezzi negoziati con i fornitori è ristretta al solo personale autorizzato;
- in sede di ricezione della fattura, viene effettuata una verifica sulla corretta applicazione dell'aliquota IVA.

3. **Attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/ fotografico**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" e nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo di "Attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/ fotografico" riportati nella Parte Speciale D- Delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali, razzismo e xenofobia" alle quali si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

Contratti:

- in caso di contratto quadro, la verifica della coerenza tra gli Ordini di Consegna/Ordini di Lavoro rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; e la sottoscrizione degli Ordini di Consegna/Ordini di Lavoro da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la verifica della conformità delle caratteristiche dei beni, lavori e servizi oggetto di acquisto, rispetto al contenuto dell'Ordine;
- la verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte della funzione amministrativa della Società, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni della Società;
- approvazione del contratto di acquisto da parte di un procuratore dotato di adeguati poteri;
- verifica in sede di ricezione di beni e servizi di una verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto;
- verifica che le fatture siano state emesse a fronte di beni e prestazioni effettivamente ricevuti;
- controllo automatico volto ad impedire la doppia contabilizzazione di una medesima fattura;
- la facoltà di creare, cambiare o cancellare le informazioni relative ai prezzi negoziati con i fornitori è ristretta al solo personale autorizzato;
- in sede di ricezione della fattura, viene effettuata una verifica sulla corretta applicazione dell'aliquota IVA.

4. Attività che prevedono il ricorso (diretto o indiretto) a manodopera, ad esempio affidamento di appalti

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati".

5. Eventi e sponsorizzazioni

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Eventi e sponsorizzazioni" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati".

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- verifica della completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi e lavori ricevuti;
- controllo automatico volto ad impedire la doppia contabilizzazione di una medesima fattura;
- facoltà di creare, cambiare o cancellare le informazioni relative ai prezzi negoziati con i fornitori è ristretta al solo personale autorizzato.

6. Gestione dei rapporti con agenzie pubblicitarie e con centri media

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Eventi e sponsorizzazioni" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati".

7. Vendite pubblicitarie/vendite in cambio di merce

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Vendite Pubblicitarie/vendite in cambio merce" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati".

8. Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) con soggetti pubblici

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati".

1. Omaggi regali e benefici

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Omaggi, regali e benefici" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

2. Operazioni sul capitale e destinazioni dell'utile

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile" e riportati nella "Parte Speciale C – Reati societari".

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo provvede alla contabilizzazioni della distribuzione dividendi, a fronte della delibera dell'assemblea dei Soci e della comunicazione di RAI che comunica l'addebito del dividendo sul conto corrente intergruppo.

3. Gestione dei processi giudiziari (Relativamente alla fase di selezione dei legali fiduciari)

La regolamentazione dell'attività prevede:

- l'indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, ecc.) e modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all'attività sensibile della gestione delle consulenze e prestazioni professionali);
- l'attribuzione dell'attività di supervisione del contenzioso e l'approvazione delle fatture emesse dal consulente anche con riferimento alla congruità delle parcelle in relazione al livello tariffario applicato;
- modalità di tracciabilità del processo di selezione dei legali fiduciari;
- accreditamento, qualifica/valutazione;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- in sede di ricezione della prestazione erogata viene effettuata una verifica di corrispondenza tra quanto stabilito nel contratto e quanto effettivamente ricevuto;
- controllo automatico volto ad impedire la doppia contabilizzazione di una medesima fattura;
- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai servizi prestati;
- la formalizzazione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte della funzione amministrativa di Società, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dati recepito in contabilità e/o comunicato dalle competenti funzioni di Società.

4. Selezione e gestione degli agenti

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Selezione e gestione degli agenti" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

5. Spese di rappresentanza e spese promozionali

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Spese di rappresentanza e spese promozionali" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- la compilazione e la sottoscrizione del modulo di rendiconto specificando il nome e il titolo del destinatario, il nome e il titolo di ciascun beneficiario della spesa e lo scopo della spesa medesima con allegata la documentazione giustificativa delle spese effettuate, ad eccezione dei casi previsti come motivi di urgenza o di impossibilità operativa;
- regole e responsabilità per la conservazione e archiviazione della documentazione riferita alle diverse fasi dei processi posti in atto e ai controlli per verificare il rispetto della procedura.

6. Spese di trasferta e anticipi

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Spese di trasferta e anticipi" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

7. Contatto con Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale

La regolamentazione dell'attività prevede:

- le modalità e le funzioni responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti, per la materia in oggetto;
- il conferimento di procura speciale o delega ai soggetti che possono essere coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento e l'individuazione della persona deputata a rappresentare la Società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura;
- la redazione da parte dei procuratori/delegati sopra indicati di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- scegliere quando e come interpellare eventuali ulteriori Funzioni/Strutture o, in caso di necessità e urgenza, informare il Vertice Aziendale;
- specifici sistemi di controllo (ad es. l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- specifici sistemi di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A.;

- specifici flussi informativi, tra le Funzioni/Strutture coinvolte nel processo con finalità di verifica e coordinamento reciproco.

8. Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo)" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

9. Gestione fiscale

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione fiscale" riportati nella "Parte Speciale D – "Delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalita' individuale, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali, razzismo e xenofobia" alla quale si rimanda.

Inoltre, lo svolgimento dell'attività prevede:

- Individuazione di ruoli e responsabilità nella determinazione e calcolo delle imposte e condivisione delle risultanze con la Capogruppo;
- riconciliazione con la dichiarazione annuale degli importi derivanti dalle liquidazioni IVA

Gestione del rischio fiscale

La regolamentazione dell'attività prevede:

- chiara attribuzione di ruoli e responsabilità a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Esplicazione delle responsabilità attribuite in relazione ai ruoli e ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- monitoraggio dei principali cambiamenti che riguardano la Società, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale;

Gestione del processo di determinazione delle imposte e tenuta dei registri fiscali

La regolamentazione dell'attività prevede:

- ruoli aziendali responsabili del monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento e del rispetto dei relativi adempimenti;
- definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte dirette e indirette;
- identificazione dei flussi di comunicazione tra i soggetti/Funzioni coinvolti nelle attività in cui è articolato il processo di cui sopra e definizione delle modalità operative di trasferimento delle informazioni.

Predisposizione e approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi

La regolamentazione dell'attività prevede:

- identificazione dei ruoli aziendali responsabili della predisposizione dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- individuazione delle modalità di elaborazione dei dati necessari alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed alla liquidazione dei relativi tributi;

- esecuzione di verifiche circa la completezza, correttezza e veridicità dei Dati necessari al calcolo delle imposte;
- esecuzione di verifiche circa la conformità della dichiarazione presentata con copia cartacea conservata agli atti della Società;
- apposizione di firma autografa o digitale del legale rappresentante, o procuratore incaricato, sulla copia cartacea che resta agli atti della Società;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- monitoraggio e rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il versamento delle imposte;
- archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività di predisposizione ed approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi.

10. Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico" riportati nella Parte Speciale C-Reati Societari.

11. Gestione degli accessi da e verso l'esterno

La regolamentazione dell'attività prevede:

Disposizioni sulla Sicurezza Informatica

Lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

Controllo degli accessi

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.)
- l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

Crittografia:

Lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo dell'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

Lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che definisca:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

12. Gestione del credito

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione del credito" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

Audit

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

13. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

La regolamentazione dell'attività prevede:

Disposizioni sulla Sicurezza Informatica:

Lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni:

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Controllo degli accessi

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password od altro sistema di autenticazione sicura;
- le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- una procedura di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
- la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
- la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;

- l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
- la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.);
- l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
- i piani e le procedure operative per le attività di telelavoro.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica:

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;
- la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

Crittografia:

Lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo dell'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

Lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che definisca:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;

- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi

Audit:

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

14. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

La regolamentazione dell'attività prevede:

Disposizioni sulla Sicurezza Informatica

Lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tale strumento normativo prevede:

- appropriati canali gestionali per la comunicazione degli Incidenti e Problemi;
- l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della root cause;

- la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
- l'analisi di report e trend sugli Incidenti e sui Problemi e l'individuazione di azioni preventive;
- appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
- l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
- l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli Incidenti;
- la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi workaround e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
- la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.

Crittografia

Lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che preveda l'implementazione e lo sviluppo dell'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

Lo standard richiede l'adozione di uno strumento normativo che definisca:

- l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
- la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
- la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
- la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

Audit:

Lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disciplini i ruoli, le responsabilità e le modalità operative delle attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

13. PARTE SPECIALE L- Delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico

13.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico

La L. n. 22/2022 ha portato all'introduzione delle seguenti nuove categorie di reato presupposto nel D.lgs. 231/01:

- «Delitti contro il patrimonio culturale» (art. 25-septiesdecies);
- «Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici» (art. 25-duodevicies).

Tali categorie prevedono le seguenti fattispecie di reato:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs.231/01.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 - duodecies c.p.)

La fattispecie punisce chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

La pena è della la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. L La fattispecie inoltre punisce chiunque fuori dei casi di cui al periodo precedente deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 – terdecies c.p.)

La fattispecie punisce chiunque fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

13.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del d.lgs.231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

1. Eventi e sponsorizzazioni
2. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali
3. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte
4. Pianificazione, attuazione, controllo e azioni correttive, riesame della Direzione.

13.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

13.3.1. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del d.lgs.231/2001)
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi a mettere in atto le misure più opportune per prevenire comportamenti che possano provocare ogni tipo di evento dannoso per beni soggetti a vincolo di interesse culturale/paesaggistico.

13.3.2. Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli *standard* di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

1. Eventi e sponsorizzazioni

Con riferimento agli eventi svolti in siti ed immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale/paesaggistico l'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Eventi e sponsorizzazioni" (con particolare riferimento agli eventi) e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

Inoltre la regolamentazione dell'attività prevede:

- che la Società sia tenuta a verificare la presenza di eventuali vincoli connessi all'organizzazione dell'evento in fase di sopralluogo della location. Tale verifica deve essere formalizzata mediante apposita contrattualistica e deve prevedere il coinvolgimento delle opportune figure preposte (es. Consulente della sicurezza, ente gestore del contratto e proprietario/gestore della location).

- che nei contratti stipulati con i gestori/proprietari della location e con gli appaltatori/fornitori, siano previste apposite clausole e tutele contrattuali che preservino la Società da qualsiasi responsabilità eventualmente derivante da violazioni di tali vincoli relativi ai siti/immobili coinvolti;
- la stipula di apposite coperture assicurative;
- La formalizzazione, prima dell'inizio dei lavori di allestimento, all'interno del verbale di consegna, della descrizione dello stato della location al momento della consegna da parte del proprietario/gestore della location, dell'ente gestore del contratto e del consulente della sicurezza della Società ove coinvolto;
- la formalizzazione di un verbale di riconsegna a seguito di opportune verifiche da parte del proprietario/gestore della location, dall'ente gestore del contratto e dal consulente della sicurezza della Società ove coinvolto che contenga la descrizione dello stato della location al momento della riconsegna.

2. Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti e riportati nella "Parte Speciale A – Pubblica Amministrazione e Corruzione tra Privati"

3. Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti e riportati nella "Parte Speciale A – Pubblica Amministrazione e Corruzione tra Privati"

4. Pianificazione; attuazione e funzionamento; controllo e azioni correttive e riesame della direzione

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti e riportati nella "Parte Speciale H – Reati ambientali"



Rai Pubblicità S.p.A.

***Principi di riferimento per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex
d.lgs.231/01***

Appendice A

14. APPENDICE A

Quadro normativo di riferimento

1.1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (di seguito, il “d.lgs. n.231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art.11 della Legge 29 settembre 2000, n.300, detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica³³.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art.5, comma 1, del d.lgs. n.231/2001)³⁴.

Il d.lgs. n.231/2001 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art.5 del Decreto³⁵.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi³⁶.

³³Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

³⁴ Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

³⁵In base all’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001: “Autonomia della responsabilità dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia”.

³⁶Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n.231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Il d.lgs. n.231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art.27, comma primo, della nostra Costituzione “La responsabilità penale è personale” – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”³⁷.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l’applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti).

Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l’illecito amministrativo – sia commesso «*nell’interesse o a vantaggio dell’ente*».

La responsabilità dell’ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell’*interesse* dell’ente ovvero *per favorire* l’ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto «*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l’esclusività dell’interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell’ente, per contro la responsabilità sorge se l’interesse è *comune* all’ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all’uno in parte all’altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l’ente è responsabile per l’illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- 1) «*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell’ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la

³⁷In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere affittivo delle sanzioni applicabili all’ente.

gestione e il controllo dell'ente³⁸ (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art.5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.231/2001);

- 2) «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art.5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art.110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Criteria soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

E' esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Tuttavia, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ciò consente di evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi di quanto disposto dall'art.17 del Decreto.

Ancora, se il Modello viene redatto dopo la condanna ed è accompagnato dal risarcimento del danno e dalla restituzione del profitto, sarà possibile convertire la sanzione interdittiva eventualmente irrogata, in sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.78 del Decreto.

³⁸Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

Illecito commesso da soggetto apicale

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che³⁹:

- a. *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;*
- b. *«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;*
- c. *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*
- d. *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa"⁴⁰.

Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe⁴¹.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

In tale circostanza l'accusa

³⁹Art. 6 del DECRETO.

⁴⁰La Relazione illustrativa al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

⁴¹Art. 7, comma 1, del Decreto.

dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art.7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n.231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art.6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con la legge 30 novembre 2017, n.179 è stato aggiunto il comma 2 bis all'art.6 del d.lgs. 231/01 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti.

In particolare è stato previsto, ai fini dell'esimente, che i Modelli debbano prevedere:

- a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'art.7, comma 4, del d.lgs. n.231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce che il modello organizzativo e gestionale, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.5. Fattispecie di reato e di illecito

In base al d.lgs. n.231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n.231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art.5 comma 1 del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art.10 della legge n.146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n.231/2001 (artt.24 e 25 così come modificati dalla legge n.190/2012, dalla legge.69/2015 e dalla Legge 161/2017 e dalla L. n. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]);
- **delitti contro la fede pubblica,** quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art.25 *bis* del Decreto, introdotto dall'art.6 del D.L.350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 23 novembre 2001, n.409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*", ", modificato dalla legge n. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016;;
- **reati societari.** L'art 25-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art.3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, così come modificato dalla legge n. 190/2012 e dalla legge. 69/2015, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art.3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*";
- **abusi di mercato,** richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto;

- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art.25 *quinquies*, introdotto nel Decreto dall'art.5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 199/2016 e dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, successivamente, dall'art.3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. n. 199/2016;
- **reati transnazionali**. L'art.10 della legge 16 marzo 2006 n.146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità;
- **delitti contro la vita e l'incolumità individuale**. L'art.25 *quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n.7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell'ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art.25 *septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt.589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art.25 *octies*⁴² del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter* 1 c.p.;
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**. L'art.24 *bis* del Decreto, introdotto dal Decreto Legge del 23 Maggio 2008 n.92, di cui all'art.24 *bis* del Decreto (modificato dal D.lgs. n.7 e 8 del 2016, prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati e dal D.L. n. 105/2019);
- **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art.25 *bis* n.1 del Decreto; introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n.99;
- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art.24 *ter* del Decreto aggiunto dalla L. n.94/2009, modificato dalla L.69/2015, dalla L.236/2016 e dalla L161/2017;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art.25-*novies* del Decreto, introdotto dalla Legge del 23 Luglio 2009 n.99;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art.377-*bis* c.p.), richiamato dall'art.25-*decies* del Decreto, , aggiunto dalla Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121;
- **reati ambientali**, richiamati dall'art.25-*undecies* del Decreto, introdotto Legge del 3 Agosto 2009 n.116 e successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 7 Luglio 2011 n.121, dalla legge n.68/2015 e dal dal D.Lgs. n. 21/2018;

⁴² L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 *ter* 1.

- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art.25-duodecies del Decreto, introdotto dal comma 1 dell'art.2, Decreto Legislativo del 16 luglio 2012, n.109 e modificato dalla Legge n.161 del 2017;
- **reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, richiamati dall'art.25 ter lett. s bis del Decreto, (articolo modificato dalla L.190/2012 e dal D.Lgs. n.38/2017);
- **Reati di razzismo e xenofobia** richiamati dal nuovo art.25 terdecies introdotto dalla Legge del 20 Novembre 2017 n.167 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018;
- **Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** richiamati dall'art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto dalla L. n. 39/2019;
- **Reati Tributarî**, richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies introdotto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020.
- **Contrabbando**, reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante**: reati richiamati dall'art. 25-octies 1 introdotto dal D.lgs. n. 184/2021;
- **Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** richiamati rispettivamente dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies introdotti dalla L. n. 22/2022

1.6. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 e 23 del d.lgs. n.231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Con una precisazione nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche quando subentra la circostanza aggravante del profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità) e nel caso in cui non ricorrano le circostanze di cui all'art. 25 comma 5-bis , si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b). (con la precisazione che, ai sensi dell'art.14, comma 1, d.lgs. n.231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art.27, comma 1, del Decreto)⁴³.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti⁴⁴.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, reati ambientali, corruzione tra privati, razzismo e xenofobia, delitti di frode in competizioni sportive e i delitti di esercizio abusivo dell'attività di giuoco o di scommessa, reati tributari.

⁴³ La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

⁴⁴ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti assimilabili a quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art.14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n.231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva⁴⁵.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art.15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva⁴⁶.

1.7. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n.231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art.26 d.lgs. n.231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.8. Vicende modificative dell'ente

Gli artt.28 e 33 del d.lgs. n.231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda⁴⁷.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico

⁴⁵Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

⁴⁶Art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

⁴⁷Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art.28 d.lgs. n.231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art.29 del d.lgs. n.231/2001).

L'art.30 del d.lgs. n.231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art.31 del d.lgs. n.231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art.11 comma 2 del d.lgs. n.231/2001⁴⁸, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art.32 del d.lgs. n.231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art.20 del d.lgs. n.231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁴⁹. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art.33 del d.lgs. n.231/2001)⁵⁰; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato

⁴⁸Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

⁴⁹Art. 32 d. lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁵⁰Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: " Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del

commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.9. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n.231/2001 - commessi all'estero (art.4 d.lgs. n.231/2001)⁵¹.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del d.lgs. n.231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt.7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁵² e, anche in ossequio al principio di legalità di

valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

⁵¹La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

⁵²Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel

cui all'art.2 del d.lgs. n.231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art.36 del d.lgs. n.231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art.38 del d.lgs. n.231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art.38, comma 2, del d.lgs. n.231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo⁵³. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art.39, commi 1 e 4, del d.lgs. n.231/2001).

1.11. Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art.6, comma 3, del d.lgs. n.231/2001 prevede *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.231/2001”, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel d.lgs. n.231/2001 con il d.lgs. n.61/2002), aggiornate negli anni 2004, 2008, 2014 e da ultimo giugno 2021. Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione

territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

⁵³Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.”* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale *“Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità”* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex d.lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

1.12. Sindacato di idoneità

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro "il sindacato di idoneità" sull'eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa .

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs.231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

Il presente documento è di proprietà di Rai Pubblicità S.p.A. Tutti i diritti sono riservati.



Rai Pubblicità S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/01

Piano di Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2023

PREMESSA

La prima versione del Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito “Piano”) è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Rai Pubblicità del 28 luglio 2015. La seconda versione del Piano è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2016 ed è stata pubblicata sul sito internet della Società. La terza versione del Piano è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017 ed è stata pubblicata sul sito internet della Società.

Il presente documento contiene l’aggiornamento del Piano e, al pari delle precedenti versioni, è stato redatto prendendo quali parametri generali di riferimento la Legge Anticorruzione, i principi ispiratori del Piano Nazionale Anticorruzione e le indicazioni fornite dall’Anac e dalle altre Autorità.

Esso: i) sarà sottoposto a verifica e aggiornamento nel rispetto di quanto di seguito stabilito e, in particolare, delle Linee guida adottate dall’Anac; ii) è trasmesso alla Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.; iii) è pubblicato sul sito internet della Società.

Nel presente documento sono previste anche le attività programmatiche e propedeutiche all’adozione, sviluppo e implementazione del Piano, con l’obiettivo di rafforzare il sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con gli altri elementi già adottati dalla Società (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, Codice etico, ecc.).

In particolare, il Piano ha la funzione di prevenire il rischio di verificarsi di fenomeni di *mala gestio* cui potrebbe essere esposta la Società, in coordinamento con il modello di organizzazione e gestione del rischio adottato da Rai Pubblicità in base al d. lgs. n. 231 del 2001, di cui forma parte integrante.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione è parte integrante e sostanziale delle regole interne e della *policy* aziendale della Società. Esso deve essere rispettato da tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società: gli Organi Sociali e di controllo, il Direttore Generale, i dipendenti e tutti i Collaboratori Esterni. Le previsioni contenute nel Piano valgono anche quale criterio interpretativo e applicativo delle regole aziendali e prevalgono su eventuali previsioni difformi contenuti in altri atti societari e/o aziendali.

DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni:

A.N.A.C. (o Anac): indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione istituita ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e riorganizzata in conformità alle previsioni dell’art. 19 della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Autorità Giudiziaria: indica tutti gli organi giurisdizionali nelle materie di rispettiva competenza.

CONSOB: sigla di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, autorità amministrativa indipendente.

CCNL: indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per quadri, impiegati e operai e i successivi accordi collettivi applicabili al personale dipendente della Società non avente qualifica dirigenziale.

Codice Etico: indica il documento adottato dal Gruppo Rai contenente l’insieme dei diritti, dei doveri - anche morali - e delle responsabilità interne ed esterne di tutti i soggetti e degli organi che operano con e in Rai Pubblicità, finalizzato all’affermazione dei principi e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili illeciti.

Collaboratori Esterni: indica tutti coloro che, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con Rai Pubblicità S.p.A., ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici incarichi (ad esempio consulenti, fornitori, partner, agenti, intermediari, etc.).

Corruzione: comprende le situazioni in cui, nel corso dell’attività della Società e a prescindere dalla rilevanza penale, vengano in rilievo ipotesi di *mala gestio* e/o di illeciti corruttivi.

Decreto: indica il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”.

Legge Anticorruzione: la legge 6 novembre 2012, n. 190.

Linee guida: “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali sostituiscono le linee guida approvate con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e sono state approvate con determinazione n. 1134/2017.

MEF: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Modello 231: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, adottato e attuato da Rai Pubblicità.

Organi Sociali: indica l’Assemblea, i componenti del Consiglio di Amministrazione (anche “CdA”) e i componenti del Collegio Sindacale di Rai Pubblicità.

Organismo di Vigilanza o OdV: indica l’organo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo della Società, nonché sul suo aggiornamento.

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): indica il piano approvato dall’Anac avente la funzione principale di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Piano di prevenzione della corruzione (PPC) o Piano: indica il presente Piano che - anche sulla base dei principi e criteri ispiratori del PNA - effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di *mala gestio* e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli, in correlazione con le previsioni del Modello 231 che lo ricomprende.

Processi Sensibili: indica le attività della Società rispetto alle quali sussiste la possibilità che si manifestino uno o più fenomeni di *mala gestio* e/o ipotesi di illeciti corruttivi.

Rai: indica RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Rai Pubblicità o Società: indica Rai Pubblicità S.p.A.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC): il soggetto che la Società ha identificato quale soggetto deputato alla vigilanza delle disposizioni contenute nel Piano.

CAPITOLO 1

Descrizione dell'attività della Società e normativa anticorruzione

A) Attività di Rai Pubblicità

Rai Pubblicità S.p.A., sottoposta a direzione e coordinamento di Rai, Socio Unico, è concessionaria della raccolta delle comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche. In particolare, è concessionaria in esclusiva sui contenuti e servizi offerti da Rai, e di altri editori su qualsiasi mezzo.

In base allo Statuto, Rai Pubblicità ha per oggetto:

- i. la raccolta, sui mercati nazionale e internazionale, di pubblicità, di sponsorizzazioni, di comunicazioni commerciali e sociali, e di tutte le altre forme ed espressioni della pubblicità, destinate ai programmi radiofonici e televisivi, qualunque sia il mezzo utilizzato nel presente e nel futuro per la loro diffusione (via etere, per mezzo di satelliti, via cavo, via filo, in chiaro e/o criptati, ecc.);
- ii. la raccolta di pubblicità nelle forme indicate al punto precedente, destinata a qualsiasi altro mezzo di comunicazione, presente e futuro, quali la carta stampata, audio e video cassette, affissioni, cinema, tabelloni, internet, ecc.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, nonché nel rispetto della legge n. 197 del 1991 e successive modificazioni, la Società può:

- i. compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (ivi compresi i mutui attivi e passivi), bancarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno dal consiglio di amministrazione ritenute utili, ad eccezione delle attività finanziarie riservate ai sensi del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive loro sostituzioni, modificazioni e integrazioni;
- ii. assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale;
- iii. produrre, acquisire, commercializzare e sfruttare in qualsiasi forma, opere, programmi, spettacoli e servizi di qualsivoglia genere e natura, qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto di tale attività pubblicitaria.

Per la descrizione completa delle attività di Rai Pubblicità si rinvia al sito internet www.raipubblicita.it.

B) L'applicabilità della normativa anticorruzione alle tipologie societarie di cui fa parte Rai Pubblicità

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza l'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della L. n. 190/2012 prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto *“gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013¹”* siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge

¹ Ai sensi dell'art. 2-bis comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 “: La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'[articolo 2, comma 1, lettera m\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi

stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” ad esclusione delle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del d.lgs.33/2013, nonché le società da esse partecipate.

Quanto sopra espresso è ribadito nel PNA 2022-2024 al Par. 2.2. secondo cui tra le Società che adottano tali misure integrative vi rientrano anche le società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto escluse le società quotate.

Alla luce del dettato normativo e delle indicazioni fornite dall'Anac, ad eccezione delle esclusioni soprariportate, anche le società controllate di secondo livello, vale a dire le società controllate a loro volta da società controllate da enti pubblici, sono destinatarie della normativa anticorruzione.

Con adunanza dell'8 novembre 2017 il Consiglio ANAC ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante “Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali sostituiscono le Linee Guida approvate con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Le Linee Guida espungano dall'ambito di applicazione le società quotate in ragione di un ulteriore approfondimento sulla disciplina applicabile ad esse applicabile da parte di ANAC, MEF e CONSOB. Occorre precisare che nel mese di maggio 2015, Rai ha emesso strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato (il 28 maggio 2015, il Board della Borsa irlandese ha ammesso i titoli in questione al *listing* sul listino ufficiale della borsa del “*Main Securities Market*”).

Le Linee Guida pertanto non dovrebbero applicarsi a Rai Pubblicità, in quanto controllata da una società che ha emesso strumenti finanziari in un mercato regolamentato.

Tuttavia, nell'attesa dell'adozione delle Linee guida specifiche per le società quotate o emittenti strumenti finanziari, Rai Pubblicità ha ritenuto comunque opportuno dotarsi di un Piano di prevenzione per implementare l'attività volta a impedire comportamenti di cattiva gestione a cui potrebbe essere esposta la Società, in coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione del rischio adottato da Rai Pubblicità in base al D.Lgs. 231/2001 di cui forma parte integrante.

C) Il Piano di prevenzione della corruzione di Rai Pubblicità

Alla luce di quanto esposto e in ragione della volontà espressa da parte di Rai di dotarsi di un Piano, la Società ha ritenuto di informare la propria organizzazione e la propria attività a criteri di salvaguardia e protezione, potenziando le misure di controllo previste al suo interno. A tal fine, sono stati presi come parametri generali di riferimento i principi e gli strumenti contenuti nella Legge Anticorruzione, nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle Linee guida, in quanto attuabili dalla stessa in relazione all'organizzazione societaria adottata e al proprio oggetto statutario.

finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Rai Pubblicità ha ritenuto di recepirne i principi ispiratori attuandoli con modalità adeguate alla propria organizzazione per:

- i. introdurre e implementare misure preventive;
- ii. nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione;
- iii. introdurre nuove adeguate misure organizzative e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per un più efficace contrasto ai fenomeni di *mala gestio*.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, sono state integrate le misure previste all'interno del Modello 231 con le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. Le misure sono integrate e coordinate con tutti gli strumenti di programmazione e valutazione all'interno della Società.

Tra i contenuti minimi delle misure ritroviamo:

- i. **individuazione e gestione dei rischi di corruzione** ai fini di un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente verificarsi i rischi di corruzione. L'analisi è finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive e ad una rappresentazione il più possibile completa delle fattispecie di reato che possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno della Società; **definizione di un sistema di gestione del rischio** che si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal Modello 231 e con l'eventuale introduzione di nuovi principi e strutture di controllo nel caso in cui la Società risulti sprovvista.
- ii. **nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione;**
- iii. **definizione di un Codice Etico** approvato anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione;
- iv. **gestione dei conflitti di interesse** finalizzata a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi;
- v. **definizione di un sistema di segnalazione** idoneo a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- vi. definizione dei contenuti, dei destinatari e delle **modalità di erogazione della formazione** in materia di prevenzione della corruzione integrate con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello 231;
- vii. definizione di un sistema incentrato sulla **trasparenza** attraverso la pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati sul sito internet della Società;
- viii. definizione di attività di **monitoraggio** sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate.

A seguito dell'adozione della prima versione del Piano, e dei successivi aggiornamenti Rai Pubblicità svolge le seguenti attività:

- i. formazione in materia anticorruzione;
- ii. pubblicazione della relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione della Corruzione;
- iii. aggiornamento dei dati sull'organizzazione della Società pubblicati sul sito istituzionale;
attività di verifica per l'eventuale individuazione di ulteriori aree sensibili esposte al rischio Corruzione e per la valutazione dei presidi ivi esistenti.

CAPITOLO 2

Elementi essenziali del PPC di Rai Pubblicità

A) Scopo del Piano

L'attuazione del PPC risponde all'obiettivo di prevenire comportamenti potenzialmente esposti alla Corruzione e di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali. In particolare, scopo del Piano è ridurre il rischio del verificarsi di fenomeni di "mala gestio", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse) devianti dalla cura dell'interesse della Società a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Il PPC promuove il corretto funzionamento delle strutture aziendali e tutela la reputazione e la credibilità dell'azione di Rai Pubblicità. In tale contesto, il PPC è finalizzato a:

- i. determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di Corruzione espone Rai Pubblicità a gravi rischi, soprattutto sul piano dell'immagine;
- ii. sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a impegnarsi attivamente e costantemente nel rispetto delle procedure e regole interne, nell'attuare ogni utile intervento atto a prevenire e contenere il rischio di Corruzione e adeguare e migliorare nel tempo i presidi di controllo aziendali posti a salvaguardia di tali rischi;
- iii. assicurare la correttezza dei rapporti tra Rai Pubblicità e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e segnalando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse o a fenomeni corruttivi;
- iv. coordinare le misure di prevenzione della Corruzione con i controlli che devono essere attuati in base al sistema di controllo interno aziendale anche in relazione al sistema di controllo interno adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

B) Destinatari

Destinatari del PPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società: gli Organi Sociali e di controllo, il Direttore Generale, i dipendenti e tutti i Collaboratori Esterni.

C) Coordinamento documentale

In considerazione del principio di integrazione documentale e della specificità dei diversi documenti previsti dalla legge, il presente PPC è inserito nel Modello 231, di cui costituisce integrazione. Inoltre, il PPC è coordinato con il bilancio della Società (al fine di garantire la sostenibilità finanziaria degli interventi previsti) e con il piano per la formazione.

D) Entrata in vigore, efficacia e aggiornamenti

Il PPC entra in vigore successivamente all'approvazione del CdA di Rai Pubblicità. Sarà rivisto ogni anno e, comunque, ogni volta che significative variazioni organizzative dovessero determinarne la necessità.

L'aggiornamento annuale del PPC dovrà tenere conto:

- i. dell'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa applicabile;
- ii. dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di Rai Pubblicità (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- iii. dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PPC o di aggiornamento dello stesso;

- iv. delle modifiche intervenute nelle misure predisposte da Rai Pubblicità per prevenire il rischio di Corruzione;
- v. dell'accertamento di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- vi. delle violazioni del Modello 231 che possono anche avere impatto sul sistema delle misure preventive adottate dal Piano;

Il RPC potrà proporre modifiche al PPC, anche in coordinamento con l'OdV, qualora ritenga che circostanze esterne o interne alla Società possano ridurre l'idoneità del piano a prevenire il rischio di Corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

CAPITOLO 3

I soggetti che concorrono all'elaborazione e all'attuazione del Piano

A) RPC

Rai Pubblicità ha affiancato all'attività dell'OdV di cui all'art. 6 del Decreto il RPC, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Rai Pubblicità, selezionando il responsabile tra gli alti dirigenti della Società.

Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPC

In considerazione del ruolo e delle responsabilità previste dalla normativa di settore, il RPC è individuato di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio e deve rispettare le seguenti condizioni:

- i. non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna per fattispecie legate alla Corruzione;
- ii. non deve essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
- iii. deve aver dimostrato nel tempo una condotta integerrima.

Il venir meno di uno dei requisiti sopra indicati costituisce causa di decadenza dall'incarico.

Nomina, revoca, durata dell'incarico e retribuzione

Il RPC viene nominato mediante delibera del CdA al quale spetta il compito di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la nomina.

Quest'ultima viene formalizzata attraverso lettera di conferimento dell'incarico al dirigente designato, al fine di acquisirne l'accettazione mediante sottoscrizione.

La nomina del RPC viene portata a conoscenza dei Destinatari, mediante i canali di comunicazione aziendale, con il contestuale invito a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPC nello svolgimento dei propri compiti e l'avvertimento che l'inottemperanza al predetto dovere viene ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

Il RPC può essere revocato dal CdA solo per giusta causa quale per esempio:

- i. la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità presenti in sede di nomina;
- ii. inadempimento nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico professionale.

L'incarico è rinnovabile ed il soggetto resta in carica sino alla nomina del nuovo RPC. Non è prevista la corresponsione al RPC di alcun compenso aggiuntivo

Compiti e poteri per lo svolgimento dell'incarico

Le funzioni e i compiti del RPC sono disciplinati dal presente Piano e saranno espletati in collaborazione con l'OdV.

In particolare:

- i. per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC deve disporre di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni di Rai Pubblicità, nei limiti della disponibilità di bilancio;
- ii. il RPC ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. Vi rientrano anche i controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le adeguate modalità per la salvaguardia della riservatezza;
- iii. il RPC ha rapporti di interlocuzione con gli organi di indirizzo e con le strutture aziendali.

Sul RPC gravano i seguenti obblighi:

- i. elaborazione della proposta di Piano da sottoporre al CdA;
- ii. partecipazione alla riunione del CdA per: i) la definizione della strategia ed attuazione delle misure anticorruzione; ii) l'approvazione del PPC;

- iii. definizione, d'intesa con le Funzioni competenti, della formazione del personale anche in un'ottica integrata con quella di cui al Modello 231;
- iv. redazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere al CdA e da pubblicare sul relativo sito istituzionale;
- v. interlocuzione con il CdA nelle circostanze in cui entrambi lo ritengano opportuno;
- vi. interlocuzione con l'OdV ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti. A tal fine, il RPC e l'OdV fissano almeno semestralmente per il coordinamento delle rispettive attività e l'aggiornamento reciproco sullo svolgimento dei controlli e delle attività di vigilanza spettanti a ciascuno.
- vii. verifica dell'adempimento della pubblicazione dei dati previsti in ottemperanza al Capitolo 4 Par. C);
- viii. di sorvegliare la funzionalità del presente Piano, la sua potenzialità preventiva e la sua tenuta;
- ix. di controllo del rispetto - da parte di tali soggetti - dei contenuti del Piano, attraverso i protocolli e le procedure;
- x. di segnalare agli Organi Sociali: a) eventuali azioni disciplinari e nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione; ii) qualsiasi fatto di cui abbia avuto compiuta conoscenza, che possa integrare estremi di reato o violazione del presente Piano, per le valutazioni del caso e per le determinazioni da parte di questi riguardo alla sussistenza dei presupposti per la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Misure poste a tutela dell'operato del RPC e responsabilità

La Società adotta le seguenti misure a tutela dell'operato del RPC:

- i. l'incarico di RPC è rinnovabile;
- ii. il RPC può essere revocato dal CdA solo per giusta causa.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPC, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL di riferimento, oltre alle responsabilità previste dalla normativa vigente

Flussi informativi verso RPC

Al fine di agevolare il monitoraggio e la vigilanza dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione, le Funzioni che gestiscono i processi esposti al rischio corruttivo hanno l'obbligo di fornire informazioni, anche mediante apposite segnalazioni, al RPC. In particolare ciascun responsabile di Funzione/Struttura invia una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Piano e dichiara semestralmente di non essere a conoscenza di comportamenti non in linea con i principi in esso contenuti nell'ambito dei processi esposti a rischio corruttivo di propria competenza. Tutti i Destinatari devono segnalare:

- i. eventi che potrebbero ingenerare rischi di corruzione;
- ii. la commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di condotte di natura corruttiva o comunque di condotte contrastanti con le regole di comportamento introdotte nel Piano

B) OdV

Stante la stretta correlazione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le misure previste nel presente Piano, si rende necessaria l'esigenza di garantire un costante coordinamento nello svolgimento delle attività poste in capo al RPC e all'OdV, verificando costantemente e garantendo la coerenza degli obiettivi singolarmente assegnati.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel processo di gestione del rischio corruttivo, l'OdV:

- i. partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPC;
- ii. si coordina con il RPC in caso di eventi rilevanti ai sensi delle misure rilevanti nel presente Piano e del D.Lgs. 231/2001, definendo di concerto con il medesimo la gestione dei flussi informativi;
- iii. trasmette le proprie relazioni periodiche anche al RPC e gli esiti delle attività di vigilanza svolte.
- iv. partecipa agli incontri semestrali con RPC come indicato al punto vi) del paragrafo "Compiti e poteri per lo svolgimento dell'incarico".

CAPITOLO 4

Metodologia seguita per la predisposizione del piano

La metodologia seguita per la predisposizione del presente Piano è articolata nelle tre fasi di:

- A. analisi del contesto
- B. valutazione del rischio
- C. trattamento del rischio

A) Analisi del contesto

Analisi del contesto esterno

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno si rinvia a quanto indicato nel Capitolo 1 lett. A) "Attività di Rai Pubblicità" del presente Piano.

Nel corso della propria attività Rai Pubblicità intrattiene rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione nei seguenti ambiti:

- i. negoziazione e stipulazione e/o esecuzione di contratti attivi;
- ii. contatto per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali;
- iii. gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Amministrative e altre Autorità preposte;
- iv. gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- v. gestione di procedimenti giudiziari (e degli accordi transattivi).

Analisi del contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si rimanda a quanto indicato nella Parte Generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo al Par. 2².

In aggiunta, l'aspetto centrale dell'analisi del contesto interno è la mappatura dei processi organizzativi della Società e l'individuazione dei relativi eventi di rischio.

L'obiettivo è quello di censire ed esaminare l'intera attività svolta al fine di identificare le aree che risultino potenzialmente a rischio corruttivo e i possibili eventi di rischio che potrebbero verificarsi.

B) Valutazione del rischio

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- i. l'identificazione;
- ii. l'analisi;
- iii. la ponderazione.

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio o meglio dei comportamenti rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della Società, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

² Con specifico riguardo ai Paragrafi: 2.2. "L'assetto istituzionale: organi e soggetti"; 2.3. "Gli strumenti di *Governance* e di regolamentazione"; 2.4. "Sistema di controllo interno"; 2.5. "Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure"

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Le fasi sono le seguenti:

- i. analisi dei presidi di controllo/fattori abilitanti, ossia i fattori di contesto che possono prevenire il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione;
- ii. stima del livello di esposizione al rischio, secondo tali passaggi: a) scegliere l'approccio valutativo; b) individuare i criteri di valutazione; c) rilevare i dati e le informazioni; d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

L'attività di analisi del rischio è stata effettuata partendo dalla valutazione di determinati driver per ciascuna area a rischio (confluenti nei parametri di probabilità ed impatto). Fra i driver di probabilità sono considerati i seguenti:

Probabilità		
	Driver	Descrizione
1	Discrezionalità	Grado di discrezionalità del processo.
2	Rilevanza esterna	Grado di produzione di effetti diretti all'esterno della Società.
3	Eventi corruttivi passati	Coinvolgimento del personale del processo interessato in procedimenti giudiziari relativi a fatti corruttivi.
4	Segnalazioni whistleblowing (es.)	Le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno della Società o pervenute in altre modalità.
5	Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare	Coinvolgimento del personale del processo interessato in reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Fra i driver dell'impatto sono considerati i seguenti:

Impatto		
	Driver	Descrizione
1	Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente	La rilevanza dell'area rispetto alle attività complessivamente gestite dalla Società ed il livello organizzativo gerarchico del soggetto coinvolto.
2	Impatto economico	Sentenze di risarcimento del danno nei confronti della Società per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe.
3	Impatto reputazionale	Valutazione sull'esistenza, nel corso degli ultimi cinque anni, di pubblicazioni sui media di articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi.

Come fattore di mitigazione del rischio inerente quale combinazione dei driver di probabilità e impatto sono stati presi in considerazione i seguenti presidi di controllo:

<i>Presidi di controllo / Fattori abilitanti</i>		
	<i>Driver</i>	<i>Descrizione</i>
1	Misure di trattamento del rischio e/o controlli	Verifica della predisposizione ed efficace attuazione da parte della Società degli strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi.
2	Trasparenza	Verifica dell'attuazione delle misure di trasparenza, rispetto all'area/processo esaminata/o.
3	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale³	Verifica del grado di coinvolgimento e della corretta individuazione di soggetti responsabili per il singolo processo, nonché dell'applicazione delle misure di rotazione del personale.
4	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Verifica dell'attuazione delle misure necessarie per eseguire la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- i. le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- ii. le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Azioni da intraprendere e definizione delle priorità di trattamento

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio sono valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione. Per quanto riguarda la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione sono presi in ordine via via decrescente partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

La ponderazione del rischio ha portato alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

C) Trattamento dei rischi

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" ovvero misure di prevenzione quindi le misure finalizzate a neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Indubbiamente ai fini di una completa ed efficace gestione del trattamento del rischio è necessario aver analizzato tutte le possibili ipotesi di rischio giacché la misura di prevenzione per quanto efficace sia, deve poter essere estesa a tutele possibili ipotesi, in quanto mancandone alcune si pregiudica il risultato complessivo.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

³ Sulla base di quanto indicato nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020 "La Società ritiene non applicabile la misura della rotazione del personale in relazione all'organizzazione ed alle dimensioni della stessa". .

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche:

- i. le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera Società e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- ii. le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Per l'individuazione delle misure specifiche si rinvia a quanto indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, Parte Speciale A "Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati".

Misure generali

i. Codice Etico

Tra le misure adottate da Rai Pubblicità per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico di Gruppo approvato a marzo 2020. Il Codice Etico definisce principi e regole di comportamento finalizzati anche a contrastare i fenomeni corruttivi.

Con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione il Codice afferma che "*Le relazioni di Rai con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di RAI stessa*".

Inoltre, il Codice non presenta una dimensione meramente "valoriale" ma presenta un forte carattere disciplinare, la Sezione Sanzioni infatti prevede che "*ogni violazione del Codice, commessa da dipendenti, comporterà l'adozione di procedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità e/o recidività della mancanza o grado della colpa, nel rispetto del [...] CCNL di lavoro applicabili*".

Modalità attuative

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti gli stakeholder interessati alla missione aziendale mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, le Direzioni aziendali responsabili per la formazione si adoperano per favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti, attraverso attività formative specifiche.

ii. Gestione dei conflitti di interesse

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione di situazioni di conflitto anche potenziale.

Modalità attuative

I principi di condotta generali per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi sono specificati nel Codice etico "*Gli Esponenti Aziendali evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo conflitto d'interesse. Situazioni di potenziali conflitto d'interesse vengono portate a conoscenza dei diretti superiori*".

iii. Sistema di segnalazione

Modalità attuative

Rai ha emanato un'apposita "Procedura sulla gestione delle segnalazioni - anche anonime" (aggiornata con delibera del 24 gennaio 2019), che recepisce anche le previsioni legislative introdotte in tema di Whistleblowing con la L. 179/2017, per regolamentare il processo di gestione e il trattamento delle segnalazioni (anche anonime) su fatti potenzialmente illeciti, irregolari o riprovevoli concernenti vicende operative ed organizzative delle Società del Gruppo.

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni e garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sono stati previsti i seguenti canali di comunicazione:

Posta elettronica:	Posta cartacea:	Applicazione informatica dedicata:
whistleblowing@rai.it	RAI S.p.A Direzione Internal Audit Via Pasubio 2 00195, Roma, Italia	https://rai.whistleblowing.it/

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione avente ad oggetto:

- i. comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili a dipendenti, collaboratori o soggetti terzi, posti in essere in violazione dello Statuto, del Codice Etico, delle normative interne, dei modelli di compliance vigenti (quali ad esempio il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il Piano per la Prevenzione della Corruzione), di leggi o regolamenti, di provvedimenti dell'autorità;
- ii. comportamenti comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine.

La Piattaforma Web garantisce l'anonimato del segnalante che non intenda fornire la propria identità.

iv. Formazione

Modalità attuative

Rai Pubblicità assicura un'adeguata formazione e comunicazione del Piano, in coordinamento con quanto previsto nel Modello 231 di Rai Pubblicità.

Per l'individuazione delle modalità di erogazione della formazione si rimanda a quanto indicato al Par. 5 della Parte Generale del Modello per le parti compatibili.

v. Trasparenza

Modalità attuative

Nella sezione "L'azienda" del sito istituzionale della Società sono stati pubblicati:

- i. Piano all'Interno del Modello ex. D.Lgs. 231/2001;
- ii. Relazione annuale responsabile prevenzione della corruzione;

- iii. dati dell'organizzazione, in particolare i dati e le informazioni relative al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, ai consulenti e ai Collaboratori, ai dirigenti e ai dipendenti (Organigramma RAI Pubblicità S.p.A., numero di dipendenti, ripartizione dell'organico e la tabella compensi per dirigenti), ai bilanci (2011-2021) e sulle modalità di acquisizione di beni e servizi;
- iv. Statuto sociale;
- v. Codice etico del Gruppo RAI;
- vi. Segnalazioni – Whistleblowing.

Con specifico riferimento ai dati ed informazioni relative al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, questi vengono monitorati costantemente e aggiornati all'atto della modifica.

vi. Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal RPC in coordinamento con l'OdV, con il quale verranno concordati incontri periodici di carattere informativo con cadenza almeno semestrale. RPC effettua le attività di monitoraggio nell'esercizio dei propri compiti e poteri così come indicati al Capitolo 3 Sez. A). Il RPC riferisce all'OdV sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione degli incontri semestrali definiti al punto vi) del paragrafo "Compiti e poteri per lo svolgimento dell'incarico" e, in ogni caso, quando sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno (o nel diverso termine indicato dall'Anac), il RPC pubblica sul sito istituzionale della Società una relazione recante i risultati dell'attività svolta. Qualora all'interno della Società manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il RPC, la relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura del CdA.